

DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

1^a SERIE SPECIALE

DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 30

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 15 luglio 1992

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 308. Sentenza 18 giugno-1^o luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reato in genere - Stupefacenti - Dose media giornaliera e dose abituale giornaliera dell'assuntore - Sanzionamento penale anche in assenza di indizi di pericolosità sociale - Richiamo alle sentenze nn. 333/1991 e 133/1992 con riferimento alla *ratio* della norma tesa a combattere, con il divieto di accumulo, il mercato della droga - Previsione dei mezzi per il recupero dei tossicodipendenti e della sospensione dell'esecuzione della pena inflitta - Non fondatezza.

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73; legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 71, come modificato dalla legge 26 giugno 1990, n. 162).

(Cost., artt. 3 e 32) Pag. 11

n. 309. Sentenza 18 giugno-1^o luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dirigenti privati - Facoltà di optare per la continuazione del rapporto di lavoro anche dopo il raggiungimento della età pensionabile - Finalità della massima garanzia contributiva - Stabilità del posto di lavoro - Mancata previsione - Disomogeneità delle categorie dei dirigenti e dei lavoratori subordinati posti a raffronto - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.

(D.-L. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 6, primo comma, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54).

(Cost., artt. 3 e 38) » 14

n. 310. Sentenza 18 giugno-1^o luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Procedura di reclamo avverso la decisione del tribunale - Corte di appello - Rimessione d'ufficio degli atti al tribunale - Richiamo alla sentenza n. 142/1972 della Corte - Norma giustificata da una esigenza di rispetto della competenza funzionale del tribunale - Non fondatezza.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 22, terzo comma).

(Cost., artt. 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 111, primo comma) » 17

n. 311. Ordinanza 18 giugno-1^o luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Titoli di credito - Assegno a vuoto - Imprenditore sottoposto ad amministrazione controllata - Procedibilità dell'azione penale - Questione già decisa dalla Corte (sentenza n. 32/1992 e ordinanze nn. 172 e 240 del 1992) come inammissibile e manifestamente inammissibile - Manifesta inammissibilità.

(Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 11).

(Cost., art. 3) » 20

N. 312. Ordinanza 18 giugno-1° luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria - Dichiarazioni acquisite dai testimoni - Divieto di deporre - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 24/1992) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 195, quarto comma).

(Cost., art. 3) Pag. 21

N. 314. Sentenza 18 giugno-1° luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Radiocomunicazioni - Esercizio di attività televisive o sonore - Provvedimento di concessione - Rilascio unicamente per i soggetti diversi dalla concessionaria pubblica - Emittitori esteri - Equiparazione - Richiesta di giudizio direttamente incidente su posizioni giuridiche soggettive di titolari sprovvisti della possibilità giuridica di difesa come parti nel processo - Inammissibilità.

(Legge 6 agosto 1990, n. 223, artt. 2, 16, 32 e 38).

(Cost., art. 21) » 22

N. 315. Sentenza 29 giugno-8 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Assicurazione (imprese di) - Responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione degli autoveicoli - Determinazione delle tariffe - C.I.P. - Intervento di una commissione ministeriale apposita in luogo della Commissione centrale prezzi - Composizione - Criteri - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia di costituzione in giudizio (sentenze nn. 63/1991, 124/1990, 220 e 1022/1988) - Intervento di sentenza parziale di merito relativamente alla questione oggetto del giudizio - Inammissibilità.

(Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 11, sesto comma, modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39).

(Cost., art. 23) » 27

N. 316. Sentenza 29 giugno-8 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Contestazione in dibattimento di reato concorrente - Imputato - Richiesta di giudizio abbreviato - Preclusione - Analoga questione già decisa (sentenza n. 593/1990) - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (ordinanza n. 213/1992) - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 519, secondo comma).

(Cost., art. 3) » 30

N. 317. Sentenza 29 giugno-8 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sciopero - Diritto di sciopero e salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati - Esclusione della possibilità del risarcimento del danno in caso di esercizio illegittimo dello sciopero - Genericità della prospettazione - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.

(Legge 12 giugno 1990, n. 146, artt. 4, 9 e 11) » 32

n. 318. Sentenza 29 giugno-8 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.i.p. - Ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato - Revocabilità nel caso in cui «lo stato degli atti» sia modificato a seguito dell'interrogatorio dell'imputato - Mancata previsione - Fatti nuovi o nuove fonti di prova - Revoca del consenso al giudizio abbreviato o del provvedimento ammissivo - Mancata previsione - Richiesta di sentenza «correttiva» - Possibilità di più soluzioni - Inammissibilità.

(C.P.P., artt. 440, 441, 442, primo comma, e 458, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 13, 27, 25, primo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111, primo comma)

Pag. 36

n. 319. Ordinanza 29 giugno-8 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sanzioni sostitutive - Applicazione - Reati - Competenza - Questione già esaminata dalla Corte (ordinanza n. 442/1991) - Sostanziale stabilità del regime delle sanzioni sostitutive secondo l'intendimento del legislatore delegante - Manifesta infondatezza.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 54; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 234).

(Cost., artt. 3, 24 e 76)

» 41

n. 320. Ordinanza 29 giugno-8 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dirigenti sanitari - Protrazione del rapporto di lavoro fino al 70° anno di età al fine del massimo della pensione - Esecuzione - Questione già dichiarata infondata (sentenza n. 440/1991) e manifestamente infondata (ordinanza n. 193/1992) - Manifesta infondatezza.

(Legge 19 febbraio 1991, n. 50, artt. 1 e 3).

(Cost., artt. 3, 38, secondo comma)

» 43

n. 321. Ordinanza 29 giugno-8 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Ex combattenti titolari di pensione con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968 - Maggiorazione pensionistica a partire dal 1° gennaio 1989 anziché dal 1° gennaio 1985 - Identiche questioni già dichiarate infondate (sentenza n. 101/1990) e manifestamente infondate (ordinanze nn. 414 e 501 del 1990, 28 e 127 del 1991, e 223/1992) - Manifesta infondatezza.

(Legge 29 dicembre 1988, n. 544, art. 6).

(Cost., art. 3)

» 44

n. 322. Ordinanza 29 giugno-8 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Imposte sul reddito pagate con versamento diretto e ritenute non dovute - Istanza di rimborso - Termine di decadenza di 18 mesi - Analoghe questioni già dichiarate non fondate (ordinanze nn. 305/1985 e 545/1987, sentenza n. 494/1991) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 53)

» 45

n. 323. Ordinanza 29 giugno-8 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Assicurazione - Danni alle persone - Trasportati non familiari - Benefici dall'assicurazione obbligatoria - Esclusione per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge n. 990/1969 e il 31 dicembre 1977 - Impossibilità di estensione dell'efficacia retroattiva della sentenza n. 188/1991 della Corte oltre il 1° gennaio 1978 - Manifesta infondatezza.

[C.d. dell'art. 4, lett. c), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo sostitutivo dell'art. 1 del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e dell'art. 14 del medesimo d.-l. n. 857/1976].

(Cost., artt. 2, 3, e 32) Pag. 47

n. 324. Ordinanza 29 giugno-8 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Acque pubbliche e private - Inquinamento - Tutela - Scarichi di cloruri - Limiti tabellari - Eccedenza - Reati - Difetto dell'indicazione dell'oggetto del giudizio e del reato per cui si procede - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 21, terzo comma).

(Cost., artt. 4 e 41) » 48

n. 325. Ordinanza 29 giugno-8 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensione privilegiata di guerra - Vedova che abbia contratto nuovo matrimonio - Perdita del diritto - Dedotta violazione di parametri costituzionali di contenuto estraneo a situazioni giuridiche ad impronta strettamente patrimoniale.

(D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, artt. 42, primo comma, e 55).

(Cost., artt. 29, secondo comma, e 30, primo comma) » 49

n. 326. Ordinanza 29 giugno-8 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Professionisti - Geometri - Albo - Iscritto dichiarato fallito - Automatica cancellazione - Impugnazione di atto di natura regolamentare estraneo alla cognizione della Corte - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 40 e 158 del 1990 e 971/1988) - Disomogeneità delle situazioni professionali messe a confronto - Manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza.

(R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 10; legge 25 aprile 1938, n. 897, art. 2).

(Cost., artt. 3 e 24) » 51

n. 327. Ordinanza 29 giugno-8 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Idrocarburi - Depositi - Denuncia dei quantitativi illeciti relativi - Trattamento sanzionatorio penale - Ragionevolezza dei criteri - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 5 maggio 1957, n. 271, art. 13, convertito in legge 2 luglio 1957, n. 474).

(Cost., art. 27, terzo comma) » 52

n. 328. Ordinanza 29 giugno-8 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Commissioni tributarie - Indagini peritali - Possibilità di avvalersi di organi tecnici - Preclusione - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 560/1989 e ordinanza n. 108/1990) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 35, nel testo modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739).

(Cost., artt. 24, 101 e 102) Pag. 54

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 56. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 1° luglio 1992 (della regione Marche).

Tributi in genere - Determinazione della aliquota per l'anno 1992, dell'addizionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge n. 952/1977 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti - Riapprovazione a maggioranza semplice, anziché assoluta, di legge rinviata dal Governo - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 79/1989 e 154/1990.

(Delibera legislativa del consiglio regione Marche 2 giugno 1992).

(Cost., art. 127) Pag. 57

n. 379. Ordinanza della pretura di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Capua, del 24 aprile 1992.

Reato in genere - Trattamento sanzionatorio risultante dalla applicazione dell'istituto della continuazione - Reati di esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincolo edilizio e violazione di sigilli, avvinti dal vincolo della continuazione - Possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena dal momento che il più grave reato di violazione di sigilli (in quanto delitto), sul quale operare l'aumento di pena secondo le norme della continuazione, è sanzionato con pena formalmente più grave (multa invece di ammenda) ma di minore entità - Irragionevole previsione di un trattamento sanzionatorio più severo per quegli imputati che abbiano commesso il solo reato edilizio sanzionato con pena editale formalmente meno grave (in quanto contravvenzionale) ma di misura tale da non consentire la concessione del beneficio.

[C.P., artt. 81 e 349, secondo comma; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c)].

(Cost., art. 3) » 57

n. 380. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Firenze del 10 febbraio 1992.

Imposta sull'incremento del valore degli immobili (Invim) - Trasferimento di immobili - Assolvimento parziale dell'Invim da parte del venditore - Sottoposizione dell'immobile a privilegio speciale in favore del fisco - Assoggettamento dell'acquirente ad azioni ingiuntive nonché al pagamento di soprattasse originate da fatto altrui - Prospettata violazione del principio di uguaglianza dal momento che l'acquirente viene discriminato in ragione di un fatto occasionale ed eventuale rappresentato dal mancato assolvimento dell'imposta da parte del venditore - Lamentata violazione del diritto di difesa e del principio della capacità contributiva.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 28).

(Cost., artt. 3, 24 e 53) Pag. 59

n. 381. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Verbania dell'8 gennaio 1992.

Tributi in genere - Prevista sospensione del procedimento tributario su richiesta del contribuente che intenda avvalersi della definizione agevolata del rapporto tributario - Previsione di un nuovo condono tributario - Ritenuta illegittimità dei condoni, dovendo gli stessi considerarsi un premio per gli evasori ed un incentivo per ulteriori evasioni - Irragionevole discriminazione dei contribuenti onesti con incidenza sui principi della capacità contributiva e della imparzialità della pubblica amministrazione.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 34).

(Cost., artt. 3 e 97) » 62

n. 382. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Matera del 16 settembre 1991.

Reati e pene - Sottrazione dell'autoveicolo oggetto di privilegio legale alla garanzia del creditore - Configurazione di tale condotta come delitto sanzionato con la pena congiunta della reclusione e della multa - Irragionevolezza, in considerazione della (ritenuta) mancanza di pericolosità sociale, con incidenza sui valori della dignità umana e della libertà personale nonché sui principi della necessaria lesività del reato e della funzione rieducativa della pena.

(R.D.-L. 15 marzo 1927, n. 436, art. 10).

(Cost., artt. 2, 3, 13, 25 e 27) » 63

n. 383. Ordinanza del pretore di Avezzano del 10 marzo 1992.

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Riconoscimento del periodo di leva, adempiuto prima del rapporto di lavoro, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità ai fini del trattamento previdenziale - Esclusione da tale beneficio per i dipendenti che hanno compiuto il servizio di leva prima del 30 gennaio 1987 - Irrazionalità - Disparità di trattamento - Violazione del principio per cui il servizio militare non può pregiudicare le posizioni di lavoro.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 52) » 66

n. 384. Ordinanza della Corte di cassazione, sezione lavoro, del 24 gennaio 1992.

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di accompagnamento ai minori di anni diciotto totalmente invalidi, in quanto affetti da cecità assoluta, a decorrere dal 1° gennaio 1989 - Ingiustificata disparità di trattamento di soggetti nella identica situazione giuridica in base al mero elemento temporale - Incidenza sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di invalidità nonché sui principi dell'agevolazione dei compiti familiari mediante provvidenze economiche e della protezione dell'infanzia e gioventù.

(Legge 28 marzo 1968, n. 406, art. 1; legge 10 febbraio 1962, n. 66, art. 8; legge 29 febbraio 1980, n. 33, art. 14-*septies*).

(Cost., artt. 3, 31 e 38) Pag. 67

n. 385. Ordinanza del pretore di Bologna del 1° aprile 1992.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Gestione speciale artigiani - Obbligo di iscrizione dei familiari dell'imprenditore artigiano che prestino in modo abituale e prevalente attività lavorativa nella impresa familiare - Mancata previsione dell'obbligo assicurativo anche per i nipoti non in linea retta che prestino lavoro alla stessa stregua degli altri familiari predetti - Ingiustificata diversa disciplina di situazioni identiche, tanto più che i nipoti *ex fratre* sono compresi tra i componenti l'impresa familiare ai sensi dell'art. 230-*bis* c.c. - Incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia, invalidità e disoccupazione involontaria.

(Legge 4 luglio 1959, n. 463, art. 2, primo e secondo comma).

(Cost., art. 3 e 38) » 72

n. 386. Ordinanza del pretore di La Spezia del 23 aprile 1992.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Titolare di pensione di reversibilità a carico del Fondo speciale coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Divieto di integrazione al minimo in caso di cumulo con pensione di vecchiaia erogata dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche attesa la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha ripetutamente dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme che prevedevano analogo divieto.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3 e 38) » 74

n. 387. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Toscana, del 18 dicembre 1991.

Sanità pubblica - Attribuzione al personale medico e tecnico di radiologia di un'indennità di rischio di lire 200.000 mensili - Mancata previsione dell'attribuzione di detta indennità a tutto il personale a rischio come individuato dalla legge fondamentale (d.P.R. n. 185/1964) in tema di protezione dai rischi delle radiazioni ionizzanti e cioè a quel personale che operando in zona controllata effettua abitualmente un lavoro esposto al pericolo delle radiazioni - Irrazionale diverso trattamento di situazioni omogenee, tanto più che prima dell'entrata in vigore della norma impugnata, detto beneficio era attribuito di fatto a tutto il personale esposto al rischio delle radiazioni - Incidenza sul diritto alla salute.

(Legge 27 ottobre 1988, n. 460, art. 1, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 32) » 76

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 308

Sentenza 18 giugno-1º luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reato in genere - Stupefacenti - Dose media giornaliera e dose abituale giornaliera dell'assuntore - Sanzionamento penale anche in assenza di indizi di pericolosità sociale - Richiamo alle sentenze nn. 333/1991 e 133/1992 con riferimento alla ratio della norma tesa a combattere, con il divieto di accumulo, il mercato della droga - Previsione dei mezzi per il recupero dei tossicodipendenti e della sospensione dell'esecuzione della pena inflitta - Non fondatezza.

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73; legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 71, come modificato dalla legge 26 giugno 1990, n. 162).

(Cost., artt. 3 e 32).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 («testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope»), corrispondente all'articolo 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1991 dal Tribunale di Potenza nel procedimento penale a carico di Danzi Michele iscritta al n. 741 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del giudizio penale a carico di Danzi Michele, imputato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), corrispondente all'art. 71 della legge 22 dicembre 1975 n.685, come modificato dalla legge 26 giugno 1990 n. 162, per aver illecitamente detenuto (per uso personale) eroina contenente mg 154 di principio attivo e pertanto in quantità superiore a quella media giornaliera (d.m.g.), il tribunale di Potenza con ordinanza del 28 settembre 1991 ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 73 cit., in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.

Il tribunale — dopo aver premesso in punto di fatto che era risultato, a seguito di consulenza tecnica neuropsichiatrica, che l'imputato assumeva un quantitativo medio giornaliero di eroina di 170 mg. — ritiene che il sistema sanzionatorio, penale posto dalla norma censurata comporti disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente analoghe. Infatti il discrimine, fondato sulla d.m.g., tra illecito penale e condotta penalmente

irrilevante risulta essere fortemente penalizzante per i tossicomani il cui consumo medio giornaliero sia superiore al quantitativo tabellato, essendo essi esposti alla sanzione penale pur quando mantengano l'approvvigionamento nei limiti del loro fabbisogno quotidiano, mentre i tossicomani, la cui soglia di tolleranza sia al di sotto di quel limite, vanno esenti da pena. Si ha quindi che l'adozione (negli artt. 73 e 78 del cit. d.P.R. n.309 del 1990) di una dose media giornaliera non personalizzata, osserva il tribunale rimettente, ha l'effetto di sanzionare penalmente l'imputato — il quale (come nella specie il Danzi) sia trovato in possesso di una quantità di sostanza stupefacente (destinata ad uso personale), che, pur essendo superiore alla d.m.g., sia inferiore alla dose giornaliera che abitualmente egli assume o che gli necessita in relazione al suo grado e stadio di tossicodipendenza — in contrasto così con la *ratio* della norma incriminatrice, che è quella di sanzionare non già il consumo, bensì, la detenzione di droga eccedente lo stretto necessario al fabbisogno personale per il pericolo che tale eccedenza possa essere destinata a terzi. Ritiene quindi che il limite dell'illiceità penale dovrebbe essere fondato non su un dato quantitativo prefissato (la d.m.g.), ma sulla dose media personale giornaliera, da valutarsi volta per volta sulla base dei criteri diagnostici e di accertamento di cui alle lettere a) e b) dell'art. 78 cit.

2. — Ancora con riferimento all'art. 3 Cost. il tribunale rimettente censura ulteriormente il medesimo art. 73 cit. sotto il profilo che per quantitativi al limite della d.m.g. è impossibile dire se si sia, o meno, in presenza di una fattispecie penalmente rilevante essendo variabile la percentuale di principio attivo contenuto nella sostanza stupefacente. Nè può porsi a carico del tossicofilo o tossicodipendente, acquirente per uso personale, l'onere di conoscere la quantità di principio attivo della sostanza stupefacente per l'impossibilità pratica di una tale verifica. Per ricondurre il sistema a legalità costituzionale il discrimine tra condotta punibile e quella non punibile deve fondarsi «sulla realtà, da accertarsi secondo i criteri propri dell'accertamento giudiziario, applicando quei coefficienti di discrezionalità che impone l'esame dei casi concreti».

3. — Infine il tribunale rimettente ritiene che il sistema della legge n.162 del 1990 contenga un'intima contraddizione di fondo tra istanza punitiva e finalità di riabilitazione del tossicodipendente, atteso che — ove la condotta di detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale non si espliciti in comportamenti che siano di reale aggressione all'ordine pubblico e sociale — l'applicazione della sanzione penale, anziché di trattamenti terapeutici socio-riabilitativi, vulnererebbe il precetto costituzionale dell'art. 32, che tutela il diritto alla salute.

4. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale di Stato, concludendo per la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate, perchè già dichiarate non fondate con sentenza n. 333 del 1991, ovvero per la restituzione degli atti per *jus superveniens* (d.l. 8 agosto 1991 n. 247, convertito nella legge 5 ottobre 1991 n. 314).

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione di costituzionalità dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), corrispondente all'art. 71 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, come modificato dalla legge 26 giugno 1990 n. 162, nella parte in cui — in ipotesi di detenzione per uso personale — fonda il discrimine del fatto penalmente rilevante sul criterio della dose media giornaliera di sostanza stupefacente determinata in base ai quantitativi massimi di principio attivo fissati con decreto del Ministro della sanità 12 luglio 1990 n.186 (artt. 75 e 78 d.P.R. n. 309/91 cit.), e non già della dose abituale giornaliera di ciascun singolo assunto, per sospetta violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) sia per il diverso, più gravoso, trattamento riservato al tossicodipendente consumatore di elevati quantitativi giornalieri di sostanza stupefacente rispetto a quello del tossicofilo assunto di più ridotte dosi giornaliere della stessa, sia per la disparità conseguente all'imponderabile percentuale di sostanza da taglio alla quale è mescolato il principio attivo della sostanza stupefacente nell'illecito commercio al minuto.

Ulteriore questione di costituzionalità — in riferimento all'art. 32 Cost. — ha investito la medesima norma (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) nella parte in cui sanziona penalmente la detenzione per uso personale di sostanza stupefacente in misura superiore alla d.m.g. (come sopra determinata) anche in mancanza di indizi di pericolosità sociale nel detentore per sospetta lesione del diritto alla salute.

2. — In via preliminare non può essere accolta la richiesta dell'Avvocatura generale dello Stato di restituzione degli atti per *jus superveniens* atteso che — come già questa Corte ha rilevato nella sentenza n.133 del 1992 — le modifiche

introdotte con il decreto-legge 8 agosto 1991 n. 247, convertito nella legge 5 ottobre 1991 n. 314, hanno riguardato la disciplina dell'arresto in flagranza e quindi non incidono sugli aspetti sostanziali della normativa sulle sostanze stupefacenti alla quale si riferisce l'ordinanza del tribunale rimettente.

3. — Nel merito, la prima questione di costituzionalità non è fondata.

Va premesso che il tribunale rimettente parte dal presupposto che in ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale lo scrimine tra la condotta sanzionata penalmente e quella rilevante soltanto sul piano delle sanzioni amministrative discende dal raffronto del quantitativo della sostanza detenuta con un parametro medio ed oggettivo, rappresentato dalla dose media giornaliera di principio attivo quale tabellata con decreto del Ministro della sanità (art. 78 d.P.R. n. 309/90 cit.). Da tale interpretazione della disposizione censurata questa Corte non ha motivo di discostarsi al fine del controllo di legittimità costituzionale della norma stessa.

4. — Quanto al primo profilo della denunciata disparità di trattamento mette conto rilevare che — come già questa Corte ha posto in evidenza nelle sentenze n. 333 del 1991 e n. 133 del 1992 — comune alla incriminazione delle due situazioni in comparazione (quella del tossicodipendente abituale e quella dell'assuntore occasionale) è la *ratio* sottesa all'assoggettamento a sanzione penale della detenzione per uso personale di quantità di droga superiore alla dose media giornaliera, *ratio* che è quella di combattere attraverso il divieto di accumulo (pur se finalizzato al proprio consumo «differito») il mercato della droga in entrambi i momenti in cui esso si articola: per un verso, contrastando il pericolo che una parte della sostanza detenuta possa essere ceduta a terzi; per altro verso costringendo l'offerta a modellarsi sulla domanda indotta alla parcellizzazione, e così rendendo più difficile lo spaccio.

Nè a diversa valutazione può indurre la circostanza di fatto, valorizzata dall'ordinanza di rimessione ed in concreto sussistente nel giudizio *a quo*, dell'accertata abituale assunzione giornaliera da parte del singolo tossicodipendente in misura superiore a quella media tabellata atteso che anche in tal evenienza è riscontrabile un'eccezione potenzialmente idonea ad essere ceduta a terzi.

In termini diversi — va peraltro avvertito — il problema potrebbe porsi nei casi, pur marginali, in cui consumo e detenzione oggettivamente si identificano nella medesima, unica condotta: tale è quando il soggetto è colto mentre assume *uno actu* una dose maggiore di quella tabellata ovvero quando, anche fuori da questa ipotesi limite, si tratta di persona in stato di tanto avanzata tossicodipendenza da essere dedito ad un'assunzione singola (ripetuta più volte nell'arco di una giornata) di una quantità di sostanza già di per sé sola superiore — ogni volta — alla d.m.g., così da risultare certo che essa versi in una situazione per la quale non può consumare se non detenendo, anche per il consumo immediato unitario, una quantità superiore alla soglia di non punibilità. In tali casi, invero, potrebbe apparire che (non la detenzione, ma) il consumo stesso venga a formare oggetto della sanzione penale con la conseguente non corrispondenza della punibilità alla *ratio* di fondo della legge, come sopra individuata.

5. — Nè la questione di costituzionalità è fondata sotto il profilo che la quantità di principio attivo presente nella dose «da strada» non è prevedibile, nè conoscibile *a priori* (art. 3 Cost.), censura questa che è già stata valutata e disattesa nella sentenza n. 133 del 1992 e ancor prima nella sentenza 333 del 1991. Come la Corte ha già considerato, il quantitativo di principio attivo di sostanza stupefacente, che, commisto a sostanze da taglio, è contenuto nelle singole dosi «da strada», costituisce un elemento di fatto della condotta incriminata e quindi deve essere investito da dolo (anche eventuale) dell'agente, con riferimento alla consistenza della sostanza «normalmente» presente sul mercato. Tale accertamento dell'elemento psicologico del reato è demandato alla prudente valutazione del giudice del merito.

6. — Altresì non fondata è la questione di costituzionalità, riferita all'art. 32 Cost.

La censura di illegittimità costituzionale della irrogazione di una sanzione penale in luogo della previsione di un trattamento mirato alla tutela della salute dell'agente, quando in concreto manchino indizi di pericolosità sociale, si risolve nel problema della offensività della condotta incriminata, già esaminato e deciso nel senso della non fondatezza della relativa questione dalle precedenti citate sentenze (n. 333 del 1991 e n. 133 del 1992), anche con riferimento alla compatibilità (in linea di principio) con la Costituzione della configurazione di reati di pericolo presunto quando non sia irrazionale o arbitraria.

Verificata, quindi, la non illegittimità costituzionale dell'assoggettamento a sanzione penale della detenzione (anche per uso personale) di sostanze stupefacenti in quantità superiore alla d.m.g., non vi è violazione dell'art. 32 Cost. non essendo esclusi, ma essendo anzi previsti, dalla legge trattamenti socio-sanitari mirati al recupero del soggetto agente ed alla tutela della sua salute. Inoltre al fine di favorire il recupero dei tossicodipendenti è poi previsto l'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena inflitta (art. 90 d.P.R. n. 309/90 cit.), che trova applicazione senza alcuna limitazione in ragione del tipo di sostanza stupefacente detenuta (sent. n. 133 del 1992).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), corrispondente all'art. 71 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, come modificato dalla legge 26 giugno 1990 n. 162, sollevata in relazione agli artt. 3 e 32 Cost. dal tribunale di Potenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0793

N. 309

Sentenza 18 giugno-1° luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dirigenti privati - Facoltà di optare per la continuazione del rapporto di lavoro anche dopo il raggiungimento della età pensionabile - Finalità della massima garanzia contributiva - Stabilità del posto di lavoro - Mancata previsione - Disomogeneità delle categorie dei dirigenti e dei lavoratori subordinati posti a raffronto - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.

(D.-L. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 6, primo comma, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1991 dal Tribunale di Firenze, nel procedimento civile vertente tra Bianchi Corrado ed Assicurazioni Generali S.p.a., iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Bianchi Corrado e della Assicurazioni Generali S.p.a., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi gli avvocati Oronzo Mazzotta per Bianchi Corrado e Sergio Magrini per le Assicurazioni Generali S.p.a. e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Bianchi Corrado, dirigente della Compagnia Assicurazioni Generali s.p.a., comunicava, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54, alla società datrice di lavoro di optare per la continuazione del rapporto d'impiego fino al sessantatreesimo anno di età.

La società gli intimava il licenziamento e, secondo il disposto dell'art. 40 del C.C.N.L. per i dirigenti delle imprese assicuratrici, gli offriva la somma corrispondente alla contribuzione volontaria mancante per il raggiungimento del massimo contributivo.

Il Bianchi impugnava il licenziamento.

La società, in data 4 maggio 1990, intimava un nuovo licenziamento, motivandolo per il compimento dell'età pensionabile e per esigenze riorganizzative.

L'adito Pretore di Firenze rigettava la domanda considerando che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, il dirigente può continuare a lavorare in base alla detta legge n. 54 del 1982, ma il rapporto non acquista stabilità, è assoggettato allo stesso regime giuridico precedente e, quindi, a recesso *ad nutum* del datore di lavoro anche se il C.C.N.L. ne prevede la stabilità in quanto esso opera fino all'età legale o contrattuale, esclusa la proroga.

Appellava il Bianchi e resisteva la società.

Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 22 novembre 1991, ha sollevato, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, del decreto-legge n. 791 del 1981, convertito in legge n. 54 del 1982, in riferimento agli artt. 3, 38 della Costituzione.

Ha osservato che l'indirizzo giurisprudenziale vigente porta, in sostanza, alla inapplicabilità della legge a favore dei dirigenti; che non si tratta di conferire surrettiziamente al rapporto di impiego dei dirigenti la stabilità di cui essi non godono, ma di consentire loro l'esercizio del diritto alla prosecuzione del rapporto che è strettamente legato al diritto di aumentare l'anzianità contributiva.

La norma vivente produrrebbe la violazione dell'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si verificherebbe a danno dei dirigenti rispetto agli altri lavoratori, e dell'art. 38 della Costituzione, diminuendosi ingiustificatamente il trattamento pensionistico.

Lo stesso giudice remittente ha ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata.

2. — L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. — Nel giudizio si sono costituite le parti private ed è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

3.1. — La difesa del Bianchi ha svolto argomentazioni identiche a quelle del giudice remittente, aggiungendo che il rapporto di lavoro dei dirigenti è ormai parificato a quello degli altri lavoratori subordinati.

Infatti, è estesa anche ad essi la garanzia della forma scritta per il licenziamento e quella reale in caso di licenziamento discriminatorio, nonché quelle procedurali nel caso di licenziamento disciplinare.

3.2. — La difesa della società ha rilevato che la questione è mal posta, in quanto doveva essere denunciato il quarto comma dell'art. 6 anziché il primo comma.

Ha osservato, poi, che è riconosciuta la nullità del licenziamento intimato contro l'opzione con la conseguenza della pendenza del rapporto di lavoro e la necessità di un nuovo e valido atto di recesso; che oggetto della tutela non è il raggiungimento della massima contribuzione previdenziale ma la prosecuzione del rapporto in regime di recesso *ante optionem*. Infatti, l'art. 6 della legge n. 407 del 1990 consente di continuare il rapporto fino a sessantadue anni, anche se si è conseguito il massimo della contribuzione e della pensione.

Non sussiste violazione dell'art. 3 della Costituzione anche perché il recesso per i dirigenti si giustifica per la particolarità del rapporto.

Del resto l'art. 4 della legge n. 108 del 1990 dispone che al rapporto in prosecuzione opzionale si applica il medesimo regime di stabilità goduto *ante optionem*.

Nel settore assicurativo è stata introdotta una disciplina collettiva che assicura ai dirigenti la possibilità di continuare a fruire, dopo l'esercizio dell'opzione, della tutela contro il licenziamento illegittimo, con la conseguenza che si evidenzia ancora di più la pratica utilità dell'opzione.

3.3. — L'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per la infondatezza della questione, ha rilevato:

a) la possibilità per i dirigenti del settore assicurativo di versare i contributi volontari fino al conseguimento della massima contribuzione, sicché è esclusa la violazione dell'art. 38 della Costituzione;

b) la peculiarità del rapporto che impedisce il confronto con quello di lavoro subordinato fruente del regime di stabilità.

4. — Nell'imminenza dell'udienza le parti private hanno presentato memoria.

La difesa del Bianchi ha insistito sulle precedenti osservazioni, ribadendo la necessità di riconoscere al rapporto la stabilità per dare efficacia alla legge; ha aggiunto che la dizione della disposizione impugnata, che indica come titolari del diritto gli iscritti all'I.N.P.S., non consente alcuna discriminazione tra lavoratori.

La difesa dell'Assicurazione ha sviluppato le osservazioni già formulate.

Considerato in diritto

1. — La Corte deve verificare se l'art. 6, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54, nella parte in cui attribuisce, come interpretato dalla giurisprudenza dominante, ai dirigenti la facoltà di optare per la continuazione del rapporto di lavoro anche dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, al fine di conseguire la massima anzianità contributiva, ma senza fruizione delle garanzie di stabilità del posto di lavoro previste dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, violi gli artt.:

a) 3 della Costituzione, per l'irrazionale discriminazione dei dirigenti stessi rispetto ad altre categorie di lavoratori per i quali l'esercizio di identica facoltà è presidiato dal simmetrico prolungamento della operatività delle suddette garanzie di stabilità;

b) 38 della Costituzione, poiché, non operando siffatte garanzie, resta compromesso il diritto dei dirigenti di utilizzare la continuazione del rapporto di lavoro dopo l'età pensionabile per ottenere un più adeguato trattamento di quiescenza.

2. — La questione non è fondata.

Si rileva, anzitutto, che non è impugnato il quarto comma dell'art. 6 del decreto-legge n. 791 del 1981, che prevede espressamente l'applicazione delle disposizioni della legge n. 604 del 1966 ai lavoratori che esercitano l'opzione per rimanere in servizio per raggiungere l'anzianità contributiva massima o quanto meno per incrementare quella posseduta, e la deroga al solo art. 11 della stessa legge ma non anche all'art. 10, che invece dispone la non applicabilità della legge n. 604 del 1966 ai dirigenti.

2.1. — Il giudice remittente ha denunciato l'art. 6, primo comma-suddetto, così come risulta interpretato dalla prevalente giurisprudenza secondo cui il diritto di opzione è previsto anche per i dirigenti, ma il rapporto di lavoro di coloro che hanno effettuato l'opzione rimane assoggettato alla medesima disciplina ad esso applicabile fino all'esercizio dell'opzione stessa, con la conseguenza che la eventuale stabilità al dirigente dalla disciplina contrattuale fino al sessantesimo anno di età non si protrae fino al raggiungimento della massima anzianità contributiva, ma permane entro il limite temporale contrattuale (sessanta anni), scaduto il quale è applicabile il regime di libera recedibilità, salva la operatività di altre garanzie eventualmente previste dai contratti collettivi.

Invece, secondo il giudice remittente, perché possa realizzarsi concretamente lo scopo della citata disposizione di far conseguire al dirigente il massimo dell'anzianità contributiva o il suo reale incremento, in applicazione del principio della ragionevolezza e della coerenza, si dovrebbe riconoscere ai dirigenti optanti la stessa stabilità riconosciuta ai lavoratori subordinati dal quarto comma del citato art. 6.

A fondamento della denunciata illegittimità costituzionale non è posto altro motivo ed, in particolare, l'impugnazione non riguarda il limite della stabilità concessa dalla disciplina contrattuale collettiva fino al sessantesimo anno di età anche nella vigenza ed operatività della opzione.

Non è preso in esame nemmeno il contratto nazionale normativo ed economico per i dirigenti delle imprese assicuratrici stipulato il 29 giugno 1988. Ed, in particolare, l'art. 40, il quale prevede a favore del dirigente, oltre la facoltà di rimanere in servizio fino al sessantacinquesimo anno di età, anche quella di ottenere dall'impresa datrice di lavoro, nel caso in cui non raggiunga il massimo della contribuzione, l'ammontare della differenza contributiva necessaria per il suddetto risultato utile.

3. — La questione, nei limiti in cui è posta ed alla stregua dei parametri di riferimento (artt. 3 e 38 della Costituzione), non è fondata.

Invero, non sussiste la denunciata irrazionale disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e dirigenti. Le due categorie non sono affatto omogenee ed i due rapporti di lavoro sono nettamente differenziati.

Elemento caratterizzante la prima categoria, che comprende operai ed impiegati, è il grado della loro collaborazione con l'imprenditore. Essa si estrinseca in attività che, pur inerenti al processo produttivo, si mantengono nella sfera della semplice esecuzione e non implicano discrezionalità e poteri decisionali.

Il dirigente, invece, gode di uno *status* particolare; ha un'autonomia ed una discrezionalità delle decisioni; ha un potere decisionale e rappresentativo idoneo ad influenzare l'andamento e la vita dell'azienda o del settore cui è preposto, tanto al suo interno quanto nei rapporti con i terzi; il che ne fa un vero e proprio *alter ego* dell'imprenditore, di cui, inoltre, deve godere sempre la piena fiducia. Il rapporto che il dirigente contrae giustamente cade nell'area della libera recedibilità. Salvo naturalmente la stabilità relativa che è prevista dal contratto collettivo di categoria, il quale varia da impresa ad impresa. Tranne anche la tutela che si deve riconoscere *ex lege* contro fatti che ledono la sua dignità di uomo e di lavoratore (per esempio, licenziamento intimato senza l'atto scritto; licenziamenti discriminatori; licenziamenti disciplinari senza osservanza di norme che richiedano il riconoscimento di garanzie procedurali).

In via generale, i contratti collettivi di categoria prevedono la possibilità di adire un collegio arbitrale ai fini dell'accertamento della mancanza di una idonea giustificazione dell'intimato licenziamento.

3.1. — Nè della disposizione denunciata può ritenersi la irrazionalità per mancanza di effetti utili. Invero, in presenza della effettuata opzione, non può negarsi la nullità del licenziamento intimato solo per ragioni di età.

3.2. — Posto che il legislatore, nella sua discrezionalità, non ha inteso snaturare il rapporto de quo ed assimilarlo in tutto a quello dei lavoratori subordinati, indubbiamente risulta effettuato un ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: quello dell'ente previdenziale di ritardare l'erogazione della pensione e di incrementare la contribuzione; quello indiretto del lavoratore di aumentare l'ammontare della pensione, siccome ad una maggiore contribuzione corrisponde una maggiore pensione, ed anche la base pensionistica per effetto degli aumenti salariali intervenuti nelle more; quello del datore di lavoro di avere dirigenti validi per età, che diano certezza della massima operatività ed efficienza e che continuino a godere della sua fiducia.

4. — Nè sussiste la violazione dell'art. 38 della Costituzione in quanto è assicurato al ricorrente un trattamento pensionistico adeguato, tanto più che nella specie esso è certamente raggiunto per la possibile applicazione del citato art. 40 del contratto nazionale di categoria.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0794

N. 310

Sentenza 18 giugno-1° luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Procedura di reclamo avverso la decisione del tribunale - Corte di appello - Rimessione d'ufficio degli atti al tribunale - Richiamo alla sentenza n. 142/1972 della Corte - Norma giustificata da una esigenza di rispetto della competenza funzionale del tribunale - Non fondatezza.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 22, terzo comma).

(Cost., artt. 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 111, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma terzo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 («legge fallimentare») promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1991 dal Tribunale di Lamezia Terme nelle procedure fallimentari a carico dell'«Organizzazione Paradiso di Paradiso Tranquillo», ed altro iscritta al n. 75 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza in data 3 dicembre 1991, il Tribunale di Lamezia Terme — reinvestito della dichiarazione di fallimento della società di fatto tra «L'Organizzazione Paradiso», Ferdinando Paradiso ed altri, a seguito della revoca del proprio precedente provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento dei medesimi soggetti e della conseguente remissione degli atti, da parte della corte di appello, ai sensi dell'art. 22, co. 3, r.d. 1942 n. 267 — ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 101 co. 2; 107, co. 3, e 111, co. 1, Cost. — onde ha sollevato — questione incidentale di legittimità costituzionale del citato art. 22 l.f. nella parte appunto in cui questo dispone che «se la corte di appello accoglie il ricorso» [avverso il decreto del tribunale che respinge l'istanza di fallimento] «rimette di ufficio gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento».

Secondo il giudice *a quo* — che non ignora, ma contesta le conclusioni della precedente sentenza n. 142/1970, che ha dichiarato non fondata analoga questione di legittimità del predetto art. 22 l.f. in riferimento all'art. 101 Cost. — resterebbe insuperato il dubbio di costituzionalità della norma denunciata per contrasto, oltretutto con l'art. 101, co. 2, con gli artt. 107, co. 3, e 111 co. 1.

a) Quanto all'art. 101, co. 2, Cost., perché (anche tenendo conto dei poteri cognitivi che parte della dottrina riconosce al tribunale in ordine ad eventuali circostanze di fatto sopravvenute al decreto di remissione) l'impossibilità — che resta ferma ed assoluta per detto giudice — di rivalutare gli elementi posti a base della decisione della corte di appello vincolerebbe il medesimo all'adozione di una pronuncia dal contenuto precostituito (senza possibilità di verificare la rispondenza del fatto concreto alla fattispecie astratta prevista dalla norma e quindi con elusione del precetto che vuole il giudice soggetto soltanto alla legge);

b) quanto all'art. 107, co. 3, Cost. poiché, nel sistema così delineato, il tribunale sembrerebbe agire come organo gerarchicamente subordinato alla corte di appello contro l'esigenza fondamentale che vuole i magistrati distinti, fra loro, soltanto per funzioni;

c) quanto all'art. 111, co. 1, perché — sempre in applicazione del meccanismo normativo censurato — il tribunale potrebbe trovarsi nell'impossibilità di adempiere l'obbligo costituzionale della motivazione, quando la decisione (dichiarativa del fallimento) non sia frutto di un *iter logico* del medesimo giudice.

2. — Nel giudizio innanzi alla corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per contestare, sotto ogni profilo, la fondatezza della questione sollevata.

Considerato in diritto

1. — L'art. 9 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) individua nel tribunale (del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa) l'organo giudiziario competente alla dichiarazione di fallimento.

In caso di rigetto dell'istanza di fallimento, aggiunge il successivo art. 22, co. 2, il creditore può proporre reclamo avverso tale decisione alla corte di appello. E — ai sensi del comma terzo dello stesso art. 22 — «se la corte accoglie il ricorso» [deve] «rimette[re] d'ufficio gli atti al tribunale» perché sia sempre e comunque questo a pronunciare la dichiarazione di fallimento.

2. — Proprio la legittimità di quest'ultima disposizione viene ora rimessa in dubbio dal giudice rimettente che ne adombra un triplice profilo di contrasto:

a) con l'art. 101, co. 2, Cost. che vuole i giudici soggetti soltanto alla legge poiché, nel sistema così delineato, il tribunale pronuncerebbe sentenza di fallimento «senza alcuna possibilità di valutazione o di rivalutazione degli elementi istruttori al fine di stabilire se, nel caso concreto, le fattispecie delineate dalla legge fallimentare possano trovare o meno applicazione»;

b) con l'art. 107, co. 3, Cost. che esclude la possibilità di distinguere fra loro i magistrati con altro criterio che quello delle funzioni esercitate poiché, nella specie, il tribunale sarebbe tenuto a dare applicazione alla decisione assunta dalla corte di appello come se il primo organo fosse gerarchicamente subordinato al secondo;

c) con l'art. 111, co. 1^o, Cost., e con l'obbligo ivi posto di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali poiché, in base al meccanismo della disposizione denunciata, il tribunale che dichiara il fallimento «si troverebbe nell'impossibilità di adempiere all'obbligo in questione».

3. — Effettivamente, sul piano sistematico e qualificatorio, la ricostruzione del rapporto tra decreto della corte di appello e sentenza del tribunale, nel paradigma della norma *sub iudice*, ha impegnato non poco la dottrina. Che ha finito poi con l'attestarsi, pur con varie sfumature argomentative, sulla duplice (alternativa) tesi dell'assorbimento del decreto nella sentenza, ovvero della scissione (frantumazione) del contenuto ordinario del provvedimento dichiarativo, con attribuzione di una parte (quella cognitiva) alla corte di appello e dell'altra (quella costitutiva) al tribunale.

Quest'ultima posizione è sostanzialmente condivisa dalla corte regolatrice, che, con giurisprudenza pressoché consolidata, attribuisce al decreto ex art. 22 cit. «effetti meramente processuali», sottolineandone l'inserzione in un «procedimento complesso, il cui momento conclusivo è rappresentato dalla sentenza (del tribunale) dichiarativa del fallimento».

4. — Con la già citata sentenza n. 142 del 1971, questa corte ha peraltro già manifestato l'avviso che il problema qualificatorio della fattispecie in esame non incide sul profilo della sua legittimità costituzionale, trattandosi, comunque, di opzione adottata dal legislatore nell'ambito della discrezionalità a lui riservata, e ragionevolmente giustificata da un'esigenza di rispetto della competenza funzionale del tribunale in tema di dichiarazione di fallimento, anche in ragione di armonizzazione della correlata competenza in ordine al regime della opposizione che il debitore può proporre per ottenere la revoca di quella dichiarazione. Ed ha escluso — sempre nella richiamata decisione — che il raccordo, come nella specie previsto, tra la decisione del giudice di secondo grado e quella del tribunale, quali momenti distinti della unica pronuncia dichiarativa del fallimento, si ponga in contrasto con l'art. 101 Cost. Ciò in particolare perché «il principio dell'indipendenza del giudice ben lungi dall'escludere la pluralità di gradi di giurisdizione, preordinata nel sistema processuale, ai fini di giustizia ed all'esigenza dell'esattezza delle decisioni, ne postula anzi il coordinamento».

5. — Questa soluzione va tenuta ferma, dovendo innanzitutto ribadirsi, con riferimento al precetto dell'art. 101 cit., che il giudice, nel decidere, si mantiene comunque sotto l'imperio esclusivo della legge anche quando dispone, come nella specie, che egli adegui il proprio convincimento a ciò che ha deciso altra sentenza emessa nella stessa causa (cfr. anche sent. n. 50/70, in relazione all'art. 384 c.p.c. e n. 241/91, in relazione all'art. 28, co. 2, c.p.p.), essendo pacifico che l'indipendenza, garantita dalla disposizione costituzionale, non è suscettibile di essere compromessa da atti autoritativi aventi a loro volta natura giurisdizionale, né a motivo dell'osservanza a questi dovuta *secundum legem*.

6. — Né a diversa conclusione può pervenirsi con riferimento ai nuovi parametri, sub artt. 107, co. 3, e 111, co. 1º, in questa sede evocati, la cui violazione va del pari esclusa. Quanto all'art. 107, per l'assorbente considerazione che il decreto della corte di appello, destinato ad essere vincolativamente recepito e posto a premessa nella sentenza del tribunale dichiarativa del fallimento, è pur sempre un provvedimento giurisdizionale e non costituisce, sotto alcun aspetto, espressione di un potere di supremazia gerarchica di un organo sull'altro, quale appunto escluso dalla norma in questione a garanzia del pari «*status dignitatis*» dei singoli magistrati. E, quanto all'art. 111 Cost., perché, in considerazione della struttura duale della declaratoria di fallimento prefigurata nella disposizione impugnata, la motivazione del sillogismo decisorio è nella specie non già carente, bensì desunta per ricezione dal contenuto del precedente provvedimento della corte di appello: e ciò per espresso *iussum legis*.

7. — La questione sollevata è pertanto sotto ogni profilo infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 107, terzo comma e 111, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Lamezia Terme, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1º luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 311

*Ordinanza 18 giugno-1^o luglio 1992***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Titoli di credito - Assegno a vuoto - Imprenditore sottoposto ad amministrazione controllata - Procedibilità dell'azione penale - Questione già decisa dalla Corte (sentenza n. 32/1992 e ordinanze nn. 172 e 240 del 1992) come inammissibile e manifestamente inammissibile - Manifesta inammissibilità.****(Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 11).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 («Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari»), promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1991 dal Pretore di Rossano nel procedimento penale a carico di Murrone Michele iscritta al n. 98 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto in fatto che nel corso del procedimento penale a carico di Murrone Michele, imputato del reato di emissione di assegni bancari senza copertura (commesso in data 10 novembre 1989), il Pretore di Rossano ha sollevato, con ordinanza del 29 novembre 1991, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1990 n. 386 sulla nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari nella parte in cui fa conseguire l'effetto della procedibilità dell'azione penale per mancato pagamento delle somme previste dall'art. 4 della legge medesima, allorquando imputato sia un imprenditore sottoposto, durante il decorso dei termini di cui all'art. 11 cit., a procedura di amministrazione controllata;

che, essendo l'imputato nell'impossibilità giuridica di onorare tardivamente i titoli protestati e di effettuare gli altri pagamenti previsti dall'art. 4 cit. al fine di rendere improcedibile l'azione penale, sussisterebbe — ad avviso del giudice rimettente — disparità di trattamento (art. 3 Cost.) in danno di chi risulti ammesso all'amministrazione controllata rispetto a chi a tale procedura non sia assoggettato;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato eccependo preliminarmente la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità perché già dichiarata inammissibile con sentenza n. 32 del 1992;

Considerato che la censura è manifestamente inammissibile avendo già questa Corte ritenuto prima inammissibile (con sentenza n. 32 del 1992) e poi manifestamente inammissibile (con ordinanze n. 172 e n. 240 del 1992) la medesima questione di costituzionalità relativamente alla posizione dell'imputato fallito, alla quale è del tutto assimilabile, al fine che interessa, la posizione dell'imputato assoggettato alla procedura concorsuale dell'amministrazione controllata; nè il giudice rimettente introduce nuovi e diversi profili di valutazione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1990 n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal pretore di Rossano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0796

N. 312

Ordinanza 18 giugno-1° luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria - Dichiarazioni acquisite dai testimoni - Divieto di deporre - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 24/1992) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 195, quarto comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 gennaio 1992 dal Tribunale di Palmi nel procedimento penale a carico di De Maio Domenico, iscritta al n. 135 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 28 gennaio 1992 dal Tribunale di Crotone nel procedimento penale a carico di Canapè Aldo, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Tribunale di Palmi e il Tribunale di Crotone, con due ordinanze sostanzialmente analoghe emesse rispettivamente il 15 e il 28 gennaio 1992, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui vieta agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni;

Considerato che, per l'identità della questione, i giudizi vanno riuniti e decisi congiuntamente;

che questa Corte, con sentenza n. 24 del 1992, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale — sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Palmi e dal Tribunale di Crotone con le ordinanze in epigrafe —, norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 24 del 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0797

n. 314

Sentenza 18 giugno-1° luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Radiocomunicazioni - Esercizio di attività televisive o sonore - Provvedimento di concessione - Rilascio unicamente per i soggetti diversi dalla concessionaria pubblica - Emittitori esteri - Equiparazione - Richiesta di giudizio direttamente incidente su posizioni giuridiche soggettive di titolari sprovvisti della possibilità giuridica di difesa come parti nel processo - Inammissibilità.

(Legge 6 agosto 1990, n. 223, artt. 2, 16, 32 e 38).

(Cost., art. 21).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 16, 32 e 38 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1991 dal Pretore di Modena - Sezione distaccata di Pavullo, nel procedimento civile vertente tra Saltarin Angelo e Ministero delle Poste e telecomunicazioni - Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Bologna, iscritta al n. 575 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Saltarin Angelo e dell'Associazione Nazionale Teleradio Indipendenti, nonché gli atti di intervento della S.p.A. TV Internazionale e del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1992 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi gli avvocati Eugenio Porta per Saltarin Angelo e per l'Associazione Nazionale Teleradio Indipendenti e Alessandro Pace per la S.p.A. TV Internazionale e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento instaurato ai sensi dell'art. 700 c.p.c. dal titolare della ditta Telestudio Modena contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per ottenere la sospensione in via cautelare dell'ordine di disattivazione dell'impianto di telediffusione emesso dal Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche di Bologna in data 30 gennaio 1989, il Pretore di Modena - Sezione di Pavullo ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 16, 32 e 38 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), per violazione dell'art. 21 della Costituzione.

L'ordinanza di rimessione precisa che il giudizio *a quo* è stato promosso a seguito di un ordine di disattivazione dell'impianto radioelettrico della emittente privata Telestudio Modena, adottato dal Circotel di Bologna a tutela della Società TV Internazionale, sulla base del fatto che la predetta Telestudio Modena trasmetteva sul medesimo canale (53 VHF), in relazione al quale la società TV Internazionale era stata abilitata, con decreto 18 gennaio 1988 del Ministro delle poste e telecomunicazioni, a installare e a esercitare impianti ripetitori via etere nel territorio nazionale dei programmi irradiati dalla «Société Speciale de Enterprise». Di fronte alla richiesta di tutela cautelare da parte di Telestudio Modena il Ministero resistente ha eccepito, fra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Ma, in ordine a tale eccezione, la parte ricorrente ha prospettato il dubbio che il regime amministrativo previsto dalla legge fosse contrario all'art. 21 della Costituzione, il quale, a suo dire, riconosce un diritto soggettivo perfetto. Tale questione di legittimità costituzionale è apparsa al giudice *a quo* non manifestamente infondata e rilevante.

In ordine al primo profilo, il pretore rimettente osserva, innanzitutto, che il regime concessorio introdotto per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi dagli artt. 2 e 16 della legge n. 223 del 1990 determina un affievolimento del diritto soggettivo garantito dall'art. 21 della Costituzione, diritto che è parte del primigenio e insopprimibile patrimonio di ciascun soggetto ed è comprensivo tanto dell'aspetto sostanziale relativo alla libertà di manifestazione del pensiero quanto dell'aspetto strumentale relativo alla libertà di utilizzazione dei mezzi necessari per attuare quella libertà.

Del resto, aggiunge il giudice *a quo*, la stessa Corte costituzionale, allo scopo di rendere tale diritto compatibile con il soddisfacimento del pubblico interesse, ha esplicitamente affermato l'esigenza di sottoporlo a un regime autorizzatorio, regime che, a differenza di quello concessorio previsto dalla legge impugnata, presuppone l'esistenza del diritto. La concessione, invece, essendo di carattere costitutivo, vulnera *in radicibus* il diritto soggettivo garantito dall'art. 21 della Costituzione, per il fatto che lo svuota della sua originaria portata degradandolo a interesse occasionalmente protetto.

Né si potrebbe dire, nota ancora il giudice *a quo*, che il regime concessorio sarebbe imposto dall'appartenenza delle radiofrequenze al demanio dello Stato, poiché, come ha insegnato recentemente la Corte di cassazione, una siffatta appartenenza va sicuramente esclusa in ragione della insuscettibilità di un loro solitario possesso.

In secondo luogo, sempre ad avviso del giudice *a quo*, il diritto garantito dall'art. 21 della Costituzione sarebbe ulteriormente violato dal regime transitorio dettato dagli artt. 32 e 38 della legge n. 223 del 1990, che equipara irragionevolmente l'esercizio di impianti di ripetizione di segnali esteri all'esercizio di impianti per la radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi in ambito nazionale e locale. Poiché la ripetizione di programmi esteri si esaurisce senza residui in un'attività imprenditoriale di natura commerciale, costituzionalmente protetta dall'art. 41 della Costituzione, e poiché tale attività incontra un limite invalicabile nella tutela, eventualmente antagonista, del diritto protetto dall'art. 21 della Costituzione, ne deriva che il legislatore nelle disposizioni impugnate avrebbe dovuto prevedere un criterio di assegnazione delle frequenze diretto a rispettare la priorità della trasmissione di programmi nazionali e locali rispetto alla ripetizione di programmi esteri. La mancanza nella legge di un criterio del genere comporta, secondo il giudice *a quo*, la lesione del diritto garantito dall'art. 21 della Costituzione sotto un duplice profilo: *a)* perché lo sottopone a una troppo ampia discrezionalità amministrativa; *b)* perché comporta una disparità di trattamento tra il regime autorizzativo, previsto dall'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, per i ripetitori di programmi esteri e conservato in vigore dalle norme impugnate, e il regime concessorio previsto dalle nuove disposizioni per le emittenti nazionali e locali.

In ordine alla rilevanza delle questioni, il giudice *a quo* osserva, innanzitutto, che la risoluzione della questione di legittimità costituzionale relativa alla natura della posizione soggettiva contestata è indubbiamente pregiudiziale rispetto alla decisione che lo stesso giudice *a quo* deve adottare sulla proponibilità del ricorso innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria, non potendosi stabilire se sussista la giurisdizione del giudice adito anziché quella del giudice

amministrativo prima che sia deciso dalla Corte costituzionale se all'istante spetti, in base alla Costituzione, un diritto soggettivo ovvero, come prevedono le norme sospettate d'incostituzionalità, un interesse legittimo. In secondo luogo, il pretore osserva che, ove fosse riconosciuta dalla Corte la sussistenza di un diritto soggettivo, la dichiarazione d'incostituzionalità delle disposizioni impugnate comporterebbe l'illegittimità in via derivata del provvedimento amministrativo in relazione al quale il ricorrente nel giudizio *a quo* ha chiesto la tutela cautelare.

2. — Si è costituito in giudizio il titolare dell'emittente Telestudio Modena, ricorrente nel giudizio *a quo*, per chiedere l'accoglimento della questione sulla base di motivi analoghi a quelli esposti nell'ordinanza di rimessione, salvo una più forte accentuazione della lesione del principio costituzionale del pluralismo, dovuta al *favor* che sarebbe accordato dalla legge n. 223 del 1990 agli oligopoli privati rispetto alle piccole emittenti locali.

3. — Con un'amplissima memoria si è costituita nel giudizio di costituzionalità anche l'Associazione Nazionale Teleradio Indipendenti (A.N.T.I.), interveniente volontario nel giudizio *a quo*, per chiedere l'accoglimento della questione sulla base dei medesimi motivi adottati dall'ordinanza di rimessione.

4. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri per chiedere che le questioni siano dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.

A sostegno della propria richiesta d'inammissibilità, l'Avvocatura dello Stato, dopo aver ricordato che la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ritiene unanimemente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, anche in sede di procedimento cautelare, in relazione alla disattivazione di impianti radiotelevisivi, sottolinea che le questioni sollevate sono prive di rilevanza, sia perché la ricorrente nel giudizio *a quo* non opera in regime di concessione, sia perché l'autorizzazione ministeriale contestata nello stesso giudizio è stata rilasciata ai sensi della disciplina legislativa previgente. Nel merito, l'Avvocatura dello Stato si limita a sottolineare la genericità delle argomentazioni addotte, in ragione della quale apparirebbe evidente l'infondatezza della questione.

5. — Si è costituita nel giudizio di costituzionalità anche la TV Internazionale s.p.a., la quale, a suo dire, non è potuta intervenire nel processo *a quo*, poiché ad essa non è stato notificato né il ricorso proposto da Telestudio Modena, nonostante che con questo venisse contestata la legittimità del decreto ministeriale con il quale la TV Internazionale era stata abilitata a trasmettere, né il contestuale provvedimento pretorile di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti. La TV Internazionale afferma di essere venuta a conoscenza della pendenza del giudizio *a quo* nel corso di altro processo, di fronte al Pretore di Genova, durante il quale è stata depositata da parte del difensore dell'ANTI, intervenuta *ad adiuvandum* nel giudizio *a quo*, copia dell'ordinanza di rimessione introduttiva del presente processo costituzionale, al fine di sollevare analoga questione di costituzionalità (non accolta dal Pretore di Genova perché ritenuta irrilevante e manifestamente infondata).

In base a tali elementi di fatto, la TV Internazionale, dopo aver ricordato che essa è litisconsorte necessario nel giudizio *a quo* e che perciò il Pretore di Pavullo, all'esito del giudizio di costituzionalità, non potrebbe validamente adottare alcun provvedimento provvisorio, sottolinea che, ove la Corte costituzionale accogliesse la questione sollevata, la TV Internazionale non potrebbe più giovare dell'autorizzazione provvisoria *ex lege* di cui gode sul canale 53VHF, né potrebbe ottenere la autorizzazione ministeriale definitiva *ex art. 38* della legge n. 103 del 1975 (che l'art. 38 della legge n. 223 del 1990 equipara alle concessioni televisive su scala nazionale). Di modo che, nell'ipotesi di dichiarazione d'incostituzionalità delle disposizioni impugnate, il Ministro dovrebbe considerare la TV Internazionale *tamquam non esset*, senza che quest'ultima, ove la Corte continuasse a escludere l'intervento nel giudizio costituzionale dei controinteressati, abbia modo di difendersi in sede giurisdizionale. Il grave e irreparabile pregiudizio che la TV Internazionale riceverebbe da una pronuncia di accoglimento, eventualmente resa a conclusione di tale giudizio, giustificerebbe, secondo l'interveniente, la sua legittima presenza nel processo stesso, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Tanto più che una lettura degli artt. 23 e 25 della legge n. 87 del 1953 e dell'art. 3 delle norme integrative, se effettuata alla luce del predetto art. 24 della Costituzione, dovrebbe indurre a considerare «parti del giudizio *a quo*», non solo quelle che erano tali «storicamente», ma anche quelle che devono ritenersi «giuridicamente» (cioè ai sensi dell'art. 101 c.p.c.).

In relazione alla questione sollevata, la TV Internazionale eccepisce l'inammissibilità della stessa: innanzitutto, perché sicuramente irrilevante, considerato che nel giudizio *a quo* sono dedotte situazioni regolate dalla disciplina legislativa vigente anteriormente a quella impugnata; in secondo luogo, perché il giudice *a quo* difetterebbe di giurisdizione; essendo il ricorrente titolare di un interesse legittimo, e non di un diritto soggettivo. Nel merito, comunque, la questione, se non è inammissibile per la discrezionalità politica della scelta operata dal legislatore; è

sicuramente infondata, sia perché tanto le attività di trasmissione quanto quelle di ripetizione sono contemporaneamente soggette all'art. 21 e all'art. 41 della Costituzione, sia perché l'autorizzazione per l'attività di ripetizione ha indubbiamente un carattere costitutivo.

6. — Nel corso dell'udienza pubblica, su richiesta della Società TV Internazionale comparsa in giudizio, la Corte costituzionale, riunitasi in Camera di consiglio, ha ammesso l'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale della predetta Società TV Internazionale.

Considerato in diritto

1. — Nel corso di un procedimento civile instaurato ai sensi dell'art. 700 c.p.c. dal titolare della Telestudio Modena per ottenere la sospensione in via cautelare dell'ordine di disattivazione nei confronti di un proprio impianto di telediffusione emesso in data 30 gennaio 1989 dal Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche di Bologna, il Pretore di Modena - Sezione di Pavullo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 16, 32 e 38 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), per violazione dell'art. 21 della Costituzione.

Più precisamente, il giudice *a quo* contesta, innanzitutto, la legittimità costituzionale degli artt. 2 e 16 della legge n. 223 del 1990, nella parte in cui, subordinando la radiodiffusione sonora o televisiva da parte di soggetti diversi dalla concessionaria pubblica al rilascio di un provvedimento di concessione, contrasterebbero con l'art. 21 della Costituzione, il quale garantisce il diritto di libera manifestazione del pensiero, diritto che, per effetto del regime concessorio introdotto dalle disposizioni impugnate, soffrirebbe illegittimamente un allievolimento o una degradazione a interesse occasionalmente protetto a causa della natura costitutiva del provvedimento amministrativo prescritto.

In secondo luogo, lo stesso giudice *a quo* contesta la legittimità costituzionale degli artt. 32 e 38 della legge n. 223 del 1990, nella parte in cui equiparano, quanto agli effetti, le concessioni rilasciate ai sensi del combinato disposto formato dai ricordati artt. 2 e 16 con le autorizzazioni previste, a favore dei ripetitori di programmi esteri, dall'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), e successive modifiche. Secondo il giudice rimettente, tale irragionevole equiparazione si porrebbe in contrasto con l'art. 21 della Costituzione, dal momento che la ripetizione di segnali esteri, esaurendosi senza residui in un'attività economica tutelata dall'art. 41 della Costituzione, dovrebbe incontrare un limite invalicabile e, quindi, cedere di fronte al diritto di libera manifestazione del proprio pensiero. Di modo che, essendo le frequenze utilizzate dai ripetitori le medesime fruite dalle emittenti nazionali o locali, si sarebbe dovuto stabilire nella legge un criterio di assegnazione, che invece manca, volto a rispettare la priorità delle emittenti nazionali o locali rispetto ai ripetitori di programmi esteri.

2. — In ordine all'ammissibilità dell'intervento nel giudizio di costituzionalità della Società TV Internazionale, non costituita nel giudizio *a quo*, occorre ricordare che questa Corte ha affermato che il principio di corrispondenza formale delle parti del giudizio incidentale di legittimità costituzionale con quelle costituite nel giudizio principale, più volte enunciato dalla stessa Corte (v., ad esempio, ordd. nn. 25 e 30 del 1956, 22 del 1958, nonché sentt. nn. 1022 del 1988, 124 del 1990, 63 e 356 del 1991), è derogabile allorché con l'ordinanza di rimessione viene sollevata una questione di legittimità costituzionale dalla cui risoluzione dipende l'intervento nel giudizio *a quo* del soggetto che ha chiesto di costituirsi nel processo costituzionale (sent. n. 429 del 1991). In altra occasione la stessa Corte ha derogato al principio della corrispondenza formale fra le parti dei due giudizi, quando ha ammesso l'intervento nel processo costituzionale di soggetti, che non erano parti nel procedimento *a quo*, in ragione del rilievo che il loro interesse a stare nel giudizio di costituzionalità sorgeva dall'ordinanza di rimessione con la quale la stessa Corte aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di fronte a se medesima (v. sent. n. 20 del 1982).

Con riferimento al caso di specie, occorre osservare che, avendo ad oggetto il giudizio *a quo* la domanda di Telestudio Modena volta ad ottenere una pronuncia cautelare onde conseguire la sospensione del provvedimento interdittivo emesso a suo carico dal Circostel di Bologna ed essendo la Società TV Internazionale abilitata a esercitare la propria attività di ripetizione di programmi esteri avvalendosi della medesima frequenza (canale 53 VHF) in relazione alla quale la ricorrente era stata colpita da ordine di disattivazione, non vi può esser dubbio che la predetta Società TV Internazionale era titolare di un interesse dipendente da quello che costituiva l'oggetto principale della controversia: un interesse che, comunque, avrebbe potuto legittimare un intervento nel giudizio cautelare, ove la Società TV Internazionale ne fosse venuta a conoscenza, e, a maggior ragione, nella successiva fase di merito,

allorquando l'esame della fondatezza della pretesa di Telestudio Modena a diffondere i propri programmi comporta necessariamente la valutazione della situazione soggettiva che abilita la Società TV Internazionale a trasmettere programmi esteri sulla stessa banda di frequenza nella quale anche Telestudio Modena diffonde i propri programmi.

Poiché con l'adozione della ordinanza di rimessione il giudice del processo cautelare ha sollecitato questa Corte a pronunciarsi sulla natura giuridica della situazione soggettiva che la ricorrente pretende di avere sulla stessa banda di frequenza sulla quale la Società TV Internazionale si dice abilitata a trasmettere e poiché, inoltre, lo stesso giudice ha sollevato questione di costituzionalità su quella parte della legge n. 223 del 1990 che equipara alle emittenti televisive private i ripetitori di programmi televisivi esteri autorizzati ai sensi dell'art. 38 della legge n. 103 del 1975 (e successive modificazioni), si deve concludere che l'interesse di cui è titolare la Società TV Internazionale, pur se formalmente esterno rispetto al giudizio cautelare, inerisce immediatamente al rapporto sostanziale, rispetto al quale, per come è stata concretamente formulata dal giudice rimettente la questione di costituzionalità, un'eventuale pronuncia di accoglimento eserciterebbe una influenza diretta, tale da produrre un pregiudizio irrimediabile nei confronti della posizione giuridica soggettiva vantata dalla stessa Società TV Internazionale.

Per tali motivi, non potendosi ammettere, alla luce dell'art. 24 della Costituzione, che vi sia un giudizio direttamente incidente su posizioni giuridiche soggettive senza che vi sia la possibilità giuridica per i titolari delle medesime posizioni di «difenderle» come parti nel processo stesso, questa Corte ha ammesso l'intervento della Società TV Internazionale nel presente giudizio di legittimità costituzionale.

3. — Le questioni di costituzionalità sollevate sono inammissibili.

Sebbene il giudice *a quo*, in ordine alla rilevanza delle questioni, dimostri la pregiudizialità della decisione sul merito costituzionale, relativa alla qualificazione della natura giuridica della posizione soggettiva contestata, al fine di valutare la sussistenza della propria giurisdizione sulla domanda introduttiva del giudizio principale, nondimeno una pronuncia di inammissibilità per irrilevanza si impone sotto altro profilo.

Come già riferito, il giudizio *a quo* è stato promosso dalla ricorrente Telestudio Modena prima dell'entrata in vigore della legge impugnata, al fine di ottenere, in via d'urgenza, un provvedimento cautelare in ordine a fatti interamente ricompresi nella disciplina previgente. Pertanto — anche in considerazione della mancanza di qualsiasi motivazione nell'ordinanza di rimessione circa la rilevanza, ai fini dell'adozione della pronuncia cautelare, delle disposizioni entrate in vigore successivamente al verificarsi dei fatti dedotti nel ricorso — occorre osservare che la disciplina concessoria censurata con l'impugnazione degli artt. 2 e 16 della l. n. 223 del 1990 non può concorrere in alcun modo a qualificare la situazione soggettiva del ricorrente.

Inoltre, la protrazione degli effetti dell'autorizzazione rilasciata alla Società TV Internazionale, così come disposta dagli artt. 32 e 38 della legge n. 223 del 1990, non può minimamente incidere sulla valutazione della legittimità dell'esercizio di fatto di trasmissione televisiva da parte della stessa Telestudio Modena, poiché, semmai, sono le norme contenute nell'art. 38 della legge n. 103 del 1975, a essere rilevanti in ordine alla qualificazione di quell'esercizio. Ma tali norme non costituiscono oggetto della questione sollevata con l'ordinanza di rimessione emessa dal giudice *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 16, 32, 38 della l. 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), sollevate, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, dal Pretore di Modena - Sezione di Pavullo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 315

*Sentenza 29 giugno-8 luglio 1992***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Assicurazione (imprese di) - Responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione degli autoveicoli - Determinazione delle tariffe - C.I.P. - Intervento di una commissione ministeriale apposta in luogo della Commissione centrale prezzi - Composizione - Criteri - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia di costituzione in giudizio (sentenze nn. 63/1991, 124/1990, 220 e 1022/1988) - Intervento di sentenza parziale di merito relativamente alla questione oggetto del giudizio - Inammissibilità.

(Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 11, sesto comma, modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39).

(Cost., art. 23).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, Dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 11, sesto comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, (Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 17 aprile 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto dal CODACONS - Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori - contro la Giunta del C.I.P., ed altri iscritta al n. 83 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione del CODACONS e dell'A.N.I.A. - Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione - nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi gli avvocati Carlo Rienzi, Roberto Canestrelli e Giuseppe Lo Mastro per il CODACONS e Alessandro Pace per l'A.N.I.A. e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del giudizio instaurato a seguito del ricorso con cui alcune associazioni di categoria avevano impugnato la deliberazione della Giunta del Comitato Interministeriale Prezzi n. 14 del 26 aprile 1990, che stabiliva le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti per il periodo 1° maggio - 30 aprile 1991, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Le parti ricorrenti si erano dolute della deliberazione, che avrebbe comportato aumenti ingiustificati delle tariffe precedentemente in vigore, censurando in particolare il parere espresso dalla Commissione ministeriale prevista dalla norma già richiamata. Di tale parere, obbligatorio nel procedimento, si assumeva l'invalidità, per essere stato reso da un organo illegittimamente composto, non avendo il ministero dell'industria, commercio e artigianato inserito, tra i componenti della Commissione, rappresentanti degli interessi delle categorie degli utenti dei servizi assicurativi. In subordine, veniva eccepita l'illegittimità costituzionale della norma, per contrasto con l'art. 23 della Costituzione.

Con sentenza parziale pronunciata il 17 aprile 1991, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto la censura rivolta contro il d.m. 14 gennaio 1989, istitutivo della Commissione, osservando che il ministero competente si era attenuto al disposto dell'art. 11 della legge n. 990 del 1969, il quale, nello stabilire che dell'organo devono far

parte due membri di diritto (un rappresentante della Direzione generale delle assicurazioni private di interesse collettivo ed uno dell'Istituto nazionale delle assicurazioni), e cinque «esperti», non prevede la rappresentanza degli interessi di categoria, così come previsto invece per la Commissione centrale prezzi. La norma ha dunque inteso configurare la Commissione come un organo a competenza tecnica, con esclusione della presenza di altri interessi pubblici o di categoria.

Con l'ordinanza di rimessione resa nella stessa data della sentenza parziale, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio osserva che, tenuto conto della conformità a legge dell'operato del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, assume rilevanza la subordinata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge n. 990 del 1969, che disciplina la composizione della Commissione.

Le tariffe assicurative di cui si discute — si legge nell'ordinanza — hanno natura di prestazioni patrimoniali imposte. Infatti esse sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione, mentre per converso la stipula del contratto di assicurazione è obbligatoria per ogni proprietario di veicolo a motore che intenda far circolare lo stesso su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

Il cittadino ha dunque una scelta limitata alla rinuncia al soddisfacimento di un bisogno ormai essenziale, ovvero all'accettazione di condizioni unilateralmente e autoritativamente prefissate. La conseguenza è che anche per la determinazione delle tariffe assicurative deve ritenersi operante la garanzia apprestata dall'art. 23 della Costituzione, con particolare riguardo per la Commissione chiamata ad esprimere l'obbligatorio parere, Commissione che dovrebbe includere rappresentanti dei principali dicasteri, dell'Istituto centrale di statistica e delle categorie di cittadini interessate.

2. — Si è costituito in giudizio il CODACONS (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori), il quale ha chiesto che la proposta questione di legittimità venga dichiarata fondata.

3. — Ha depositato atto di costituzione l'A.N.I.A. (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici).

Precisando di essersi costituita nel giudizio *a quo* il 21 marzo 1992 e di conoscere la giurisprudenza di questa Corte che nega la legittimazione ad intervenire nel giudizio di costituzionalità ai controinteressati che non si siano costituiti prima dell'emanazione dell'ordinanza di rimessione. L'A.N.I.A. chiede tuttavia di essere ammessa, eventualmente previa sollevazione da parte della stessa Corte della questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, terzo comma, e 25 della legge n. 87 del 1953 (così come interpretati dalla sentenza n. 220 del 1988).

La situazione di specie, osserva l'A.N.I.A., non può non ricollegarsi al diritto di agire e di difendersi in giudizio, protetto dall'art. 24 della Costituzione, cui la Corte ha riconosciuto valore di principio supremo.

Del resto, riconoscere che il giudizio di costituzionalità è fondato sulla ragionevolezza e sul bilanciamento dei valori comporta — soprattutto come indispensabile arricchimento delle *rationes decidendi* — la partecipazione di tutti coloro che sono interessati in senso sia formale che sostanziale.

Nel merito, l'A.N.I.A. sostiene che la censura proposta è infondata perché muove dall'erronea classificazione delle tariffe per la responsabilità civile automobilistica tra le prestazioni imposte a norma dell'art. 23 della Costituzione. Ma quand'anche si volesse accedere a tale impostazione, il dubbio di costituzionalità sarebbe comunque infondato. La previsione di una Commissione consultiva composta soltanto di tecnici od esperti (oltre che da rappresentanti del ministero dell'industria, commercio e artigianato e dall'I.N.A.), mira proprio a soddisfare pienamente la riserva relativa di legge della norma costituzionale, mediante l'osservanza di criteri obiettivi e con la salvaguardia dell'iniziativa economica delle imprese assicurative.

4. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che si dichiari l'infondatezza della questione. La composizione della Commissione — si afferma — assicura una valutazione obiettiva, comprendendo rappresentanti pubblici ed esperti indipendenti e dotati di competenza specifica. Del tutto irrilevante appare per converso l'assenza di rappresentanti delle categorie di utenti: la rappresentanza non è infatti da ritenersi indispensabile, quando sussista una sufficiente garanzia di effettiva e obiettiva ponderazione degli interessi contrapposti.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,

concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte in cui, prevedendo — in sede di approvazione da parte del Comitato interministeriale prezzi delle tariffe dei premi e delle condizioni generali di polizza relative all'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione degli autoveicoli — l'intervento di una apposita Commissione ministeriale, in luogo della Commissione centrale prezzi, ne determina la composizione in modo meno garantistico rispetto a quest'ultima.

2. — Deve anzitutto dichiararsi inammissibile la costituzione nel presente giudizio dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (A.N.I.A.), che nel giudizio *a quo* si è costituita soltanto dopo l'emanazione dell'ordinanza di rimessione. Anche nei confronti di tale associazione era stato proposto e notificato il ricorso iniziale.

L'A.N.I.A. invoca, in questa sede, l'osservanza del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, con particolare riferimento all'emergere dell'interesse a contraddire proprio a seguito della conoscenza — per il tramite della *Gazzetta Ufficiale* — della proposta questione di legittimità costituzionale.

Questa Corte ha costantemente affermato che nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale sono legittimate a costituirsi soltanto le parti del giudizio *a quo* che, al momento del deposito o della lettura in dibattimento dell'ordinanza di rimessione, avevano tale qualità (tra le altre, v. sentt. nn. 63 del 1991, 124 del 1990, 220 e 1022 del 1988).

Al principio si è derogato nel caso di giudizio direttamente incidente su posizioni giuridiche soggettive, quando non vi sia la possibilità per i titolari delle medesime posizioni di difenderle come parti nel processo stesso.

È stata, così, ammessa la costituzione nel giudizio incidentale di legittimità della parte non costituita nel giudizio *a quo*, quando: *a*) viene sollevata una questione dalla cui risoluzione dipende l'intervento in questo giudizio del soggetto che ha chiesto di costituirsi nel processo costituzionale (sent. n. 429 del 1991); *b*) l'interesse a stare nel giudizio di costituzionalità sorge dall'ordinanza di rimessione, con la quale la stessa Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale di fronte a se medesima (sent. n. 20 del 1982); *c*) l'interesse di cui è titolare il soggetto, pur se formalmente esterno rispetto ad un giudizio cautelare, inerisca immediatamente al rapporto sostanziale, rispetto al quale — con riguardo alla concreta formulazione da parte del giudice rimettente della questione di costituzionalità — un'eventuale pronuncia di accoglimento eserciterebbe una influenza diretta, tale da produrre un pregiudizio irrimediabile della posizione soggettiva fatta valere.

Se, in tali casi, non si ammettesse la costituzione, si darebbe luogo ad un giudizio direttamente incidente su situazioni soggettive, senza la possibilità per i titolari di «difenderle» come parti nel processo stesso (sent. n. 314 del 1992).

Del tutto diverso è per contro il caso di specie. La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio era infatti già proposta, sia pure in via subordinata, nel ricorso introduttivo, in concorso con altre questioni, di pari natura.

L'A.N.I.A., anche nei confronti della quale, come si è già detto, era stato proposto il ricorso introduttivo, si è trovata quindi nella condizione di poter tempestivamente valutare il proprio interesse e decidere le modalità di difesa dello stesso, con riferimento ai profili di legittimità delle norme.

3. — La questione di legittimità costituzionale sollevata dall'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio è a sua volta inammissibile.

Tale Tribunale ha emanato l'ordinanza di rimessione dopo aver pronunciato la sentenza parziale recante la stessa data.

Con detta sentenza il giudice amministrativo aveva respinto la censura rivolta contro il d.m. 14 gennaio 1989, riconoscendo che il ministero dell'industria, commercio e artigianato si era correttamente attenuto alla legge nel comporre la Commissione ministeriale prevista dall'art. 11, sesto comma, impugnato.

Con la decisione il Tribunale amministrativo regionale ha definito quello che era l'unico oggetto del giudizio, esaurendo di conseguenza la propria cognizione.

L'ammettere la questione sollevata dopo la decisione del merito della causa si porrebbe in contraddizione evidente col carattere incidentale del giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 8 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0822

N. 316

Sentenza 29 giugno-8 luglio 1992

11 32

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Contestazione in dibattimento di reato concorrente - Imputato - Richiesta di giudizio abbreviato - Preclusione - Analoga questione già decisa (sentenza n. 593/1990) - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (ordinanza n. 213/1992) - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 519, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, Dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 519, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1991 dal Pretore di Macerata nel procedimento penale a carico di Sagretti Francesco, iscritta al n. 92 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

1. — A seguito della contestazione da parte del pubblico ministero, nel corso del dibattimento, di un reato concorrente (art. 517 cod. proc. pen.), il Pretore di Macerata, non potendo aderire alla richiesta dell'imputato di trasmissione degli atti al pubblico ministero ai fini dell'emissione di altro decreto di citazione contenente la contestazione suppletiva che gli consentisse di chiedere il rito abbreviato nel termine di quindici giorni dalla notifica di tale decreto (artt. 555 e 560 cod. proc. pen.), ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 519, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, di fronte a contestazioni suppletive di reati effettuate ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., non consente all'imputato di avvalersi del rito abbreviato e di beneficiare della correlativa riduzione di pena: ciò che sarebbe, a suo avviso, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata. La disciplina delle nuove contestazioni (artt. 516-522 cod. proc. pen.) è invero, secondo l'interveniente, razionalmente differenziata. La contestazione del «fatto nuovo» (art. 518) è possibile in dibattimento solo se l'imputato vi consente, sicché in caso di dissenso il pubblico ministero dovrà procedere con le forme ordinarie, rendendo così possibile il ricorso al rito abbreviato. Nei casi, invece, di modifica dell'imputazione (art. 516) e di reato concorrente o circostanza aggravante (art. 517), è obbligatoria la contestazione nello stesso dibattimento perché si tratta di nuove contestazioni che non modificano o sono comunque in stretto rapporto col «fatto storico» originariamente contestato e rappresentano un possibile e prevedibile sviluppo dell'imputazione originaria. Il fatto resta cioè essenzialmente identico, e quindi si giustifica che alla conoscenza di esso sia riferita la possibilità di scelta del rito.

Considerato in diritto

1. — Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di Macerata dubita della legittimità costituzionale dell'art. 519, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, in caso di contestazione in dibattimento di un reato concorrente ai sensi dell'art. 517 dello stesso codice, non consente all'imputato di chiedere il giudizio abbreviato: ciò che a suo avviso contrasterebbe col principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione).

2. — La questione non è fondata.

Decidendo una questione analoga — pur se incentrata su altre disposizioni e riferita ad altri parametri — questa Corte ha già osservato che l'interesse dell'imputato a beneficiare dei vantaggi conseguenti al giudizio abbreviato, in tanto rileva in quanto egli rinunzi al dibattimento e venga perciò effettivamente adottata una sequenza procedimentale che consenta di raggiungere in tal modo l'obiettivo di rapida definizione del processo perseguito dal legislatore con l'introduzione di tale rito speciale. «Perciò, quando ormai per l'inerzia dell'imputato tale scopo non può più essere pienamente raggiunto — in quanto si è già pervenuti al dibattimento — sarebbe del tutto irrazionale consentire che, ciononostante, a quel giudizio si addivenga in base alle contingenti valutazioni dell'imputato sull'andamento del processo» (sentenza n. 593 del 1990).

D'altra parte, come giustamente rileva l'Avvocatura, la disciplina delle nuove contestazioni è, nel sistema del codice, razionalmente differenziata, dato che, ove si tratti di fatto «nuovo», la sua contestazione nello stesso dibattimento è possibile solo se l'imputato vi consente: sì che, occorrendo altrimenti procedersi nelle forme ordinarie, la richiesta per esso del giudizio abbreviato resta possibile.

Nell'ipotesi, invece, di reato concorrente — ma analoghe considerazioni valgono in quelle di modifica dell'imputazione (art. 516) e di circostanza aggravante — l'esclusione di tale possibilità è giustificata dal rilievo che la contestazione è evenienza, per un verso, non infrequente in un sistema processuale imperniato sulla formazione della prova in dibattimento (cfr. ordinanza n. 213 del 1992), e ben prevedibile, dato lo stretto rapporto intercorrente tra l'imputazione originaria ed il reato connesso; mentre, per altro verso, essa è preclusa nel giudizio abbreviato (art. 441). Di conseguenza, il relativo rischio rientra naturalmente nel calcolo in base al quale l'imputato si determina a chiedere o meno tale rito, onde egli non ha che da addebitare a se medesimo le conseguenze della propria scelta.

Nella preclusione all'adozione del rito abbreviato a dibattimento già instaurato non è perciò ravvisabile alcuna violazione del principio di uguaglianza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 519, secondo comma, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Macerata con ordinanza del 23 ottobre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 8 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 317

Sentenza 29 giugno-8 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sciopero - Diritto di sciopero e salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati - Esclusione della possibilità del risarcimento del danno in caso di esercizio illegittimo dello sciopero - Genericità della prospettazione - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.

(Legge 12 giugno 1990, n. 146, artt. 4, 9 e 11).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 9 e 11 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1991 dal Pretore di Fermo nel procedimento civile vertente tra la S.T.E.A.T. - Società Trasporti Ete Aso Tenna e le Organizzazioni Sindacali F.I.L.T.-C.G.I.L., F.I.T.-C.I.S.L., U.I.L.-Trasporti e C.I.S.N.A.L.-Trasporti, iscritta al n. 146 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti l'atto di costituzione della F.I.L.T.- C.G.I.L. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Uditi l'avv. Massimo D'Antona per la F.I.L.T.- C.G.I.L. e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 16 dicembre 1991 (r.o. n. 146/1992) il Pretore di Fermo, quale giudice del lavoro — premesso che la S.T.E.A.T. - Società Trasporti Ete Aso Tenna aveva chiesto la condanna delle organizzazioni sindacali F.I.L.T.-C.G.I.L., F.I.T.-C.I.S.L., U.I.L.-trasporti e C.I.S.N.A.L.-trasporti, al risarcimento dei danni che essa assumeva di aver subito a causa di uno sciopero che tali organizzazioni sindacali avevano proclamato illegittimamente e cioè in violazione della legge 12 giugno 1990, n. 146 — ha rilevato che tale legge, avendo previsto, per la violazione delle proprie prescrizioni, soltanto sanzioni di carattere amministrativo (artt. 4 e 9) ed avendo abrogato, con l'art. 11, gli artt. 330 e 333 cod. pen., ha escluso l'irrogabilità di qualsiasi sanzione penale o civile per l'illegittimo esercizio del diritto di sciopero. Ciò premesso, il Pretore dubita della legittimità costituzionale di tale disciplina ed al riguardo osserva che la legge n. 146 del 1990, pur rivolta alla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, come recita il suo titolo, introduce in realtà una tutela assolutamente labile e inconsistente, perché demanda l'irrogazione delle sanzioni al datore di lavoro o ad autorità amministrative, senza consentire il diretto accesso del danneggiato alla tutela giudiziaria, ed escludendo addirittura la tutela fondamentale, costituita dalla possibilità di ottenere il risarcimento del danno. Il giudice *a quo* ritiene che, così disponendo, la legge impugnata abbia vanificato la tutela precedentemente offerta dalla normativa penale (con gli abrogati artt. 330 e 333 cod. pen.) e dalla normativa civile relativa alla responsabilità per fatto illecito, tutela che invece la Corte costituzionale aveva ritenuto compatibile con la libertà di sciopero (sentenze nn. 31 del 1969, 1 e 54 del 1974, 4 del 1977 e 165 del 1983). Di conseguenza, la legge n. 146 nel suo complesso (e il Pretore di Fermo, a sostegno della censurabilità di un intero testo normativo, richiama

le sentenze di questa Corte nn. 53 del 1962 e 152 del 1982), o, quanto meno, negli articoli che regolano le sanzioni per la violazione delle sue prescrizioni (artt. 4, 9 e 11) — contrasti con gli artt. 40 e 2 della Costituzione, «non assicurando la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, poiché non consente che l'esercizio dello sciopero, qualora leda tali diritti inviolabili, di rango costituzionale, sia adeguatamente represso e che sia idoneamente tutelato chi subisca il danno derivante da un esercizio illecito del diritto di sciopero, riconoscendo al danneggiato il diritto al risarcimento, e attribuendogli azione per far valere tale diritto».

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la F.I.L.T.-C.G.I.L. di Fermo, deducendo che la questione sottoposta all'esame della Corte, per la parte in cui si risolve in una censura di globale inadeguatezza della legge n. 146 del 1990 e del sistema sanzionatorio da essa apprestato, è inammissibile, non essendo possibile individuare con precisione i termini della censura di incostituzionalità con riferimento a specifiche norme della Costituzione.

La F.I.L.T.-C.G.I.L. ha poi sostenuto che la questione sollevata dal Pretore di Fermo è inammissibile anche sotto il diverso profilo che le norme costituzionali in riferimento alle quali è richiesto lo scrutinio di legittimità della legge (gli artt. 2 e 40 della Costituzione) non riguardano, neppure indirettamente, il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali, diritto che secondo l'ordinanza verrebbe ad essere pregiudicato dalla legge a danno delle imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali.

La questione stessa, per la parte in cui si riferisce agli artt. 11 (abrogazione degli artt. 330 e 333), 4 (sanzioni a carico di lavoratori, organizzazioni sindacali e dirigenti di imprese erogatrici) e 9 (sanzioni per l'inosservanza dell'ordine di precettazione), sarebbe del tutto irrilevante ai fini della decisione del giudizio *a quo*, poiché nessuna delle norme richiamate — la prima concernente la repressione penale delle azioni sindacali, la seconda le sanzioni operanti sul piano del rapporto di lavoro o su quello delle relazioni sindacali e la terza addirittura l'inottemperanza all'ordine di precettazione dell'autorità amministrativa — incide direttamente o indirettamente sulla tutela risarcitoria richiesta dalla società ricorrente, nel senso preciso che nessuna di esse può essere richiamata per affermare o negare la predetta tutela.

Nel merito la F.I.L.T.-C.G.I.L. ha sostenuto la manifesta infondatezza della questione, osservando che la legge n. 146 del 1990 appresta un complesso di misure, e introduce correlative sanzioni, per realizzare il «contemperamento» tra diritto di sciopero e diritti della persona costituzionalmente tutelati (si tratta quindi di una forma di tutela diversa e logicamente precedente a quella risarcitoria) e riconosce alle aziende o amministrazioni erogatrici del servizio pubblico sia ampi margini di autotutela, sia specifiche azioni di tutela preventiva, che escludono qualsiasi sospetto di eccessivo e irragionevole aggravamento per effetto della legge: le aziende erogatrici del servizio pubblico hanno infatti facoltà di adottare, anche con ordini di servizio, tutte le misure necessarie all'erogazione delle prestazioni indispensabili, di infliggere adeguate sanzioni nei confronti dei lavoratori, di richiedere sanzioni non meno adeguate a carico dei sindacati inadempienti; e in ogni caso, al fine di evitare un pregiudizio grave ai diritti della persona, è previsto uno specifico procedimento amministrativo per l'emanazione di una ordinanza che imponga il rispetto delle misure e prestazioni essenziali.

Concludendo, la difesa dell'organizzazione sindacale ha chiesto che la Corte costituzionale dichiari: la inammissibilità della questione per inesatta e insufficiente determinazione dei termini del giudizio di costituzionalità richiesto; la irrilevanza ai fini della decisione del giudizio *a quo*; e comunque la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge n. 146 del 1990 nel suo complesso.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, quanto meno, infondata.

Con riferimento all'eccezione di inammissibilità, l'Avvocatura ha osservato che l'ordinanza di remissione nulla riferiva circa la natura e l'oggetto del giudizio *a quo* e neppure specificava se lo sciopero in oggetto avesse riguardato servizi pubblici essenziali. In tale situazione non era possibile valutare la rilevanza ed i limiti della questione di costituzionalità, la quale era quindi da dichiararsi inammissibile.

L'inammissibilità della questione derivava anche dalla mancanza di una precisa individuazione delle norme sottoposte a censura. Quest'ultima, infatti, era rivolta all'intero testo legislativo, mentre era improbabile che, in effetti, essa riguardasse più di una o due disposizioni. In particolare, l'art. 9, pur menzionato nell'ordinanza, pareva del tutto estraneo alla materia controversa.

Nel merito e con riferimento all'art. 11 della legge, l'Avvocatura ha osservato che l'abrogazione degli artt. 330 e 333 cod. pen., disposta da tale norma, non può essere demolita dalla Corte costituzionale — come invece il giudice *a quo* pareva richiedere — non potendosi aver ripristino di una norma sanzionatoria penale per effetto di una pronuncia della Corte. E comunque la norma impugnata non contrastava con i parametri costituzionali richiamati dal Pretore, posto che né dall'art. 40, né dall'art. 2 della Costituzione è consentito desumere un dovere del legislatore ordinario di criminalizzare lo sciopero illegale.

Con riferimento all'art. 4, apparivano dover essere presi in considerazione i soli commi secondo e terzo, che contengono la disciplina sanzionatoria da applicarsi nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero illegale o vi aderiscono. Ma l'eventuale scarsa incisività o efficacia di tali sanzioni non sarebbe comunque idonea a dar luogo ad un giudizio di illegittimità costituzionale.

Concludendo, l'Avvocatura osserva che l'ordinanza di remissione, ritenuta la sussistenza di lacune o inadeguatezze nella normativa denunciata, appare richiedere alla Corte una pronuncia additiva — ovvero una pronuncia interpretativa nel senso dell'addizione — volta a superare le lacune suddette o ad ovviare alle ritenute inadeguatezze della disciplina legislativa. Sennonché — rileva l'Avvocatura — colmare opiniate lacune in via interpretativa è compito del giudice ordinario, e non della Corte; né spetta a quest'ultima costruire autonomi precetti legislativi ad integrazione di quelli reputati insufficienti.

4. — Con memoria integrativa depositata il 1° giugno 1992, l'Avvocatura ha rettificato la precedente impostazione e, anche con riferimento alle difese svolte dalla F.I.L.T.-C.G.I.L., ha dedotto che la questione prospettata dall'ordinanza di rimessione era rilevante ai fini della decisione del giudizio *a quo*, mentre la incidenza o meno delle disposizioni impugnate sulla c.d. tutela risarcitoria rappresentava semmai un *posterius* logico rispetto al giudizio richiesto a questa Corte. Né vi è — osserva l'Avvocatura — alcuna precedenza logica tra le sanzioni previste dall'art. 4, commi secondo e terzo, rispetto all'eventuale sorgere di crediti risarcitori, sicché la questione non potrebbe essere dichiarata infondata in ragione di tale ipotizzata precedenza. L'Avvocatura ha espresso quindi l'avviso che la questione prospettata nell'ordinanza di rimessione debba essere risolta mediante una sentenza così detta interpretativa di rigetto, posto che le disposizioni *sub iudice* non escludono affatto, e neppure posticipano o condizionano, il risarcimento dei danni cagionati da sciopero illecito, e quindi non contrastano con parametri costituzionali (oltre ai due considerati dal remittente, occorrerebbe tener conto anche dell'art. 3, dell'art. 24, commi primo e secondo e dell'art. 41 della Costituzione, nonché — per il settore dei trasporti — dell'art. 16 della Costituzione).

È pertanto da auspicare — secondo l'Avvocatura — che, rimosso ogni dubbio circa l'ammissibilità della questione, sia reso dalla Corte un insegnamento nel senso che il principio generale del *neminem laedere* non subisce, né (a livello di normativa costituzionale) potrebbe subire, alcuna compressione o deroga dalle disposizioni contenute nel citato art. 4, commi secondo e terzo.

Era, infatti, da rammentare che i limiti del «diritto di sciopero» sono previsti in attuazione dell'art. 40 della Costituzione («nell'ambito delle leggi che lo regolano»), e perciò sono limiti che il legislatore ordinario è costituzionalmente obbligato a porre. D'altro canto, detti limiti costituiscono il risvolto negativo di una pluralità di precetti costituzionali posti a salvaguardia di interessi costituzionalmente riconosciuti (sanità, igiene pubblica, «libertà di circolazione» delle persone, istruzione pubblica, etc.); e non è pensabile che la salvaguardia di interessi di tanto spessore sia affidata a norme *minus quam perfectae*, e, contraddittoriamente, sia negata nel momento stesso in cui, in attuazione di precetti costituzionali, la si riconosce e proclama.

Occorre anche considerare — aggiunge l'Avvocatura — che l'area dei soggetti eventualmente danneggiati è ben più ampia di quella dei soggetti partecipanti ai rapporti *latu sensu* contrattuali e/o ai rapporti sindacali; la previsione di sanzioni specifiche (e modeste) riguardanti questi rapporti e soggetti non può tradursi in «licenza di illiceità» ed in «irresponsabilità» nei confronti di tutti gli altri soggetti «terzi» eventualmente danneggiati. Proprio lo strumento della responsabilità aquiliana consente di adeguare la reazione all'illecito alle molteplici e differenziate conseguenze concrete di esso; sarebbe quindi sommamente irrazionale, oltre che contrastante con precetti costituzionali, esentare da responsabilità aquiliana gli autori ed in genere i responsabili dell'illecito, ossia concedere a costoro una «licenza di danneggiare» e di sacrificare gli interessi altrui della cui rilevanza anche costituzionale si è detto (si pensi al caso del paziente che muore, perché illecitamente abbandonato da chi dovrebbe curarlo). Tra lecito ed illecito è bene che non si formino «zone grigie» di ambiguità e di incertezza del diritto: chi tiene un comportamento *contra legem* — sia esso anche un lavoratore, un datore di lavoro, o un'associazione sindacale datoriale o dei lavoratori — deve subire tutte le normali conseguenze del suo illecito, senza esoneri o «sconti», a presidio anzitutto della legalità.

Per quanto precede — conclude l'Avvocatura — la legge n. 146 del 1990 non può essere reputata — *in parte qua* — né lacunosa né inadeguata. Essa traccia il confine tra lecito ed illecito, per quanto riguarda lo sciopero, e si inserisce nel tessuto dell'ordinamento normativo, dal quale discende l'obbligo di risarcire le conseguenze dannose dell'illecito.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Fermo ritiene che la legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), considerata sia nel suo complesso sia con specifico riferimento agli artt. 4, 9 e 11, contrasti con gli artt. 2 e 40 della Costituzione. Tale normativa — sostiene infatti il giudice *a quo* — pur essendo diretta alla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, non assicura ad essi una tutela adeguata, avendo eliminato la sanzione penale per la violazione di tali diritti attuata mediante l'esercizio illegittimo dello sciopero ed avendo invece previsto, per tali ipotesi, soltanto sanzioni disciplinari o amministrative, con conseguente esclusione della possibilità, per chi ha subito la lesione, di adire egli stesso il giudice al fine di ottenere, in particolare, il risarcimento del danno subito.

2. — La questione di costituzionalità formulata con riferimento all'intero testo della legge 12 giugno 1990, n. 146, deve essere dichiarata inammissibile per genericità della prospettazione. È giurisprudenza costante di questa Corte che ogni questione di legittimità costituzionale deve, a pena di inammissibilità, essere definita nei suoi termini precisi, al fine di rendere possibile l'inequivoca determinazione dell'oggetto del giudizio e la verifica del requisito della rilevanza della questione proposta rispetto alla definizione del giudizio *a quo*. Perché sia ammissibile una questione di costituzionalità rivolta ad un intero testo legislativo occorre quindi che le specifiche censure formulate siano tali da investire tutte le norme contenute nel provvedimento denunciato e così invece palesemente non è nel caso in esame.

3. — La questione di costituzionalità formulata con specifico riferimento agli artt. 4, 9 e 11 della medesima legge è, sotto ogni profilo, priva di rilevanza e deve pertanto essere dichiarata inammissibile.

Nell'ordinanza di remissione, infatti, non è in alcun modo specificato se l'azione risarcitoria che formava oggetto del giudizio *a quo* fosse effettivamente collegata alla lesione di un diritto della persona costituzionalmente garantito. Risulta, al contrario, che il danno di cui si chiedeva il risarcimento derivava dalla lesione di interessi meramente patrimoniali (minori incassi, esborsi, riduzione di capacità concorrenziale), in nessun modo inquadrabili nella garanzia dell'invocato art. 2 della Costituzione.

In secondo luogo deve essere rilevato che l'azione risarcitoria che forma oggetto del giudizio *a quo* è stata proposta dalla società datrice di lavoro. Ora, le norme della legge 12 giugno 1990, n. 146 si riferiscono esclusivamente ai rapporti tra l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici ed i diritti della persona propri degli utenti di tali servizi o dei cittadini in generale. Esula invece dagli scopi e dal contenuto della legge in esame la disciplina dei rapporti tra l'esercizio del diritto di sciopero e gli interessi dell'impresa in quanto tale, pur se costituzionalmente tutelati. I c.d. limiti esterni al diritto di sciopero riferibili alla salvaguardia di tali interessi e le relative tecniche di tutela restano pertanto affidati ai principi e alle regole che la giurisprudenza ha elaborato al riguardo, desumendoli direttamente dal dettato costituzionale con particolare riferimento alla così detta «produttività» dell'azienda, intesa, sia pure con interpretazioni non sempre coincidenti, come salvaguardia dell'integrità degli elementi materiali e strutturali dell'organizzazione aziendale (cfr., da ultimo, Cass., 28 ottobre 1991, n. 11477). La legge 12 giugno 1990, n. 146 non ha in alcun modo inciso su tale materia, sicché le norme investite dalla censura di illegittimità costituzionale non hanno alcun rilievo per la definizione della controversia che il Pretore di Fermo deve giudicare.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE,

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), sollevata dal Pretore di Fermo con ordinanza del 16 dicembre 1991 con riferimento sia alla legge nel suo complesso sia, in particolare agli artt. 4, 9 e 11.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 318

*Sentenza 29 giugno-8 luglio 1992***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - G.i.p. - Ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato - Revocabilità nel caso in cui «lo stato degli atti» sia modificato a seguito dell'interrogatorio dell'imputato - Mancata previsione - Fatti nuovi o nuove fonti di prova - Revoca del consenso al giudizio abbreviato o del provvedimento ammissivo - Mancata previsione - Richiesta di sentenza «correttiva» - Possibilità di più soluzioni - Inammissibilità.****(C.P.P., artt. 440, 441, 442, primo comma, e 458, secondo comma).****(Cost., artt. 3, 13, 27, 25, primo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111, primo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE.**

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 440, 441, 442, primo comma e 458, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 aprile 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Fusco Carmine ed altra, iscritta al n. 740 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992;2) ordinanza emessa il 29 gennaio 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Allievi Dario, iscritta al n. 147 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

1. — A seguito dell'instaurazione, all'udienza preliminare, di un giudizio abbreviato chiesto da due imputati, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino ammetteva l'interrogatorio di uno di costoro, in quanto mezzo di difesa e non di prova, non escluso dalle disposizioni dell'udienza preliminare richiamate dall'art. 441 cod. proc. pen. Poiché da tale interrogatorio risultava modificata la versione precedentemente resa, il Giudice, ritenendo il processo non più decidibile allo stato degli atti, revocava l'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato e, all'esito dell'udienza preliminare, disponeva il rinvio a giudizio.

Il Tribunale di Torino, peraltro, ritenendo che l'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato non possa essere revocata neanche in presenza di dichiarazioni spontanee dell'imputato, dato che con essa è preclusa ogni ulteriore attività diretta all'acquisizione di nuovi elementi di prova, dichiarava la nullità del provvedimento di revoca e stabiliva la competenza dello stesso Giudice dell'udienza preliminare a definire il processo con rito abbreviato.

Detto Giudice con ordinanza del 23 aprile 1991 sollevava allora questione di legittimità costituzionale dell'art. 440 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede esplicitamente che l'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato sia revocabile nel caso in cui lo «stato degli atti» sia modificato a seguito dell'interrogatorio dell'imputato.

Ad avviso del giudice rimettente, non essendo consentito sollevare conflitto di competenza contro il suddetto provvedimento del Tribunale, dal vincolo allo svolgimento del giudizio abbreviato nonostante il venir meno del presupposto della decidibilità allo stato degli atti deriverebbe una violazione del principio del giudice naturale di cui all'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Inoltre, poiché lo «stato degli atti» potrebbe mediante l'interrogatorio essere modificato anche strumentalmente, dall'irrevocabilità deriverebbero una limitazione della pienezza di giudizio del giudice ed una possibilità di interferenza nell'esercizio della funzione giurisdizionale, e perciò una violazione degli artt. 101, secondo comma e 102, primo comma, della Costituzione.

Infine, la motivazione della decisione conclusiva del giudizio abbreviato non potrebbe avere la necessaria adeguatezza e completezza rispetto alle acquisizioni processuali intervenute nel corso di esso, con conseguente violazione dell'art. 111, primo comma, della Costituzione.

1.1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata, in quanto basata su un errore interpretativo. Poiché, infatti, le disposizioni sull'udienza preliminare sono richiamate dall'art. 441, primo comma, solo «in quanto applicabili» e l'esclusione dell'applicabilità degli artt. 422 e 423 evidenzia l'intento di impedire che, nel corso del giudizio abbreviato, si dia luogo ad un'attività di integrazione istruttoria dalla quale possa derivare un'alterazione del quadro probatorio su cui le parti hanno fondato la richiesta ed il consenso al rito abbreviato, dovrebbe ritenersi che nel corso di questo l'imputato non possa essere ammesso a rendere l'interrogatorio di cui all'art. 421, essendo preclusa in tale rito qualsiasi attività istruttoria.

Mancherebbe, perciò, il presupposto dal quale il giudice *a quo* desume la necessità di consentire la revoca del provvedimento ammissivo.

2. — Con ordinanza del 29 gennaio 1992, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha sollevato d'ufficio una questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 441, 442, primo comma e 458, secondo comma, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non è preveduta la possibilità d'una revoca del provvedimento introduttivo del giudizio abbreviato allorquando, nel corso della trattazione e fino alla fine della discussione, siano prospettati fatti nuovi o nuove fonti di prova, tali da indurre la revoca della richiesta o del consenso di parte e comunque una difforme valutazione giudiziale circa la decidibilità allo stato degli atti raccolti antecedentemente», assumendone il contrasto con gli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione.

Nel caso di specie, disposto il giudizio immediato per i reati di omicidio volontario, porto e detenzione di arma comune da sparo, si era, su richiesta dell'imputato e col consenso del pubblico ministero, introdotto il giudizio abbreviato, ritenendosi da parte del giudice che gli atti fossero idonei a consentire la decisione. Quindi, il difensore aveva depositato alcuni documenti che tendevano a suffragare una ricostruzione del fatto diversa da quella emergente dalle indagini del pubblico ministero e venivano perciò considerati come nuovi mezzi di prova in ordine a nuove circostanze di fatto. Veniva anche depositata una dichiarazione del fratello della vittima attestante l'avvenuto, integrale riconoscimento del danno, costituente anch'essa nuova prova di una nuova circostanza.

Tanto premesso, il giudice *a quo* rileva che il giudizio abbreviato si caratterizza per la fissità del quadro probatorio rispetto al quale sono maturati l'accordo delle parti e la valutazione giudiziale di idoneità degli atti a consentire la decisione, sicché non è consentita né la prospettazione di fatti nuovi, né l'introduzione di nuovi mezzi di prova sui fatti già enunciati. In simili evenienze, d'altra parte, non è consentita né la revoca della richiesta di giudizio abbreviato, né la possibilità di regresso alla fase dell'udienza preliminare o del giudizio immediato attraverso la revoca del provvedimento ammissivo: con la conseguenza che la richiesta di ammissione di nuovi mezzi di prova va rigettata e che la decisione finale va assunta senza tener conto di questi, anche ove da essi possa emergere la prova dell'innocenza dell'imputato.

Di qui, il dubbio se possa considerarsi «giusto processo» un giudizio nel quale l'apprezzamento di ulteriori prove utili ed essenziali all'accertamento del fatto è precluso per il fatto stesso della sua introduzione e nel quale l'accordo ha per oggetto non solo la rinuncia a valersi della forma dibattimentale della prova acquisita, ma anche la rinuncia a valersi di qualsiasi prova emerga nel corso del giudizio: con l'introduzione, quindi, di un concetto di verità processuale che prescinde ed eventualmente contrasta con prove prospettate nel processo prima della sua conclusione.

Più in particolare, considerando i beni sui quali potenzialmente incide la rinuncia in caso di condanna, il giudice rimettente ravvisa nella rinuncia negoziale all'eventuale effetto di circostanze accadute o emerse dopo tale manifestazione di volontà una lesione del principio di indisponibilità della libertà personale (art. 13 della Costituzione).

Sospetta, inoltre, una violazione dell'art. 3 Cost., sia sotto il profilo del diverso trattamento, di fronte a prove «nuove», dei soggetti giudicati col rito ordinario ovvero con quello abbreviato, sia sotto il profilo della diversa regolamentazione di questo a seconda che si tratti di reati di competenza del tribunale ovvero del pretore, dato che nel secondo caso, non essendovi una previa pronuncia sulla decidibilità allo stato degli atti, il procedimento resta reversibile fino alla fine della discussione (art. 562).

Sarebbe violato, infine, anche l'art. 27 Cost. sia perché la possibilità di una condanna senza colpevolezza lede il principio di personalità della responsabilità penale (primo comma); sia perché la chiusura integrale alla prova nel processo è in contrasto con la presunzione di non colpevolezza (secondo comma); sia perché se la pena si collega non alla commissione di un reato, ma ad un'opzione processuale compiuta prima che si manifestasse una prova potenziale dell'innocenza, ne resta frustrata la finalità rieducativa (terzo comma).

Quanto alle possibili soluzioni, il giudice rimettente prospetta quella — già considerata nei lavori preparatori — dell'introduzione di un meccanismo, per quanto selettivo, di introduzione delle nuove prove nel giudizio; ma considera più corrispondente alla funzione assegnata all'istituto, ed idonea a risolvere buona parte almeno dei problemi sopra illustrati, quella che, sulla falsariga del giudizio abbreviato pretorile, consenta la regressione o trasformazione del rito una volta che si sia dissolto il consenso delle parti o sia maturata una valutazione giudiziale di sopravvenuta indecidibilità allo stato degli atti.

2.1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, richiama innanzitutto, quanto alla possibilità di integrazione probatoria nel giudizio abbreviato, la sentenza di questa Corte n. 92 del 1992: Osserva, poi, che le norme in tema di giudizio abbreviato non stabiliscono espressamente che l'ordinanza ammissiva sia irrevocabile e che questa presuppone che il processo possa essere deciso allo stato degli atti.

Perciò, ove tale presupposto venga meno perché le stesse parti deducono che vi sono altri elementi da prendere necessariamente in considerazione, l'ordinanza dovrebbe ritenersi revocabile in base al principio generale di revocabilità delle ordinanze; e di conseguenza, la questione dovrebbe essere dichiarata inammissibile o infondata perché basata su un assunto normativo inesatto.

Considerato in diritto

1. — I due procedimenti concernono questioni analoghe, ed è perciò opportuno disporre la riunione.

2. — Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino, muovendo dal presupposto che sia ammissibile esperire nel giudizio abbreviato l'interrogatorio dell'imputato di cui all'art. 421 del codice di procedura penale, dubita che l'art. 440 dello stesso codice, in quanto non prevede la revocabilità dell'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato in caso di modifica dello stato degli atti conseguente a detto interrogatorio, contrasti:

— con l'art. 25, primo comma, Cost., in quanto il vincolo a decidere con rito abbreviato, anziché ordinario, nonostante la modifica dello stato degli atti comporterebbe una violazione del principio del giudice naturale;

— con gli artt. 101, secondo comma e 102, primo comma, Cost., in quanto, potendo lo stato degli atti essere modificato anche strumentalmente mediante l'interrogatorio, dall'irrevocabilità deriverebbe una limitazione della pienezza di giudizio del giudice ed una possibilità di interferenza nell'esercizio della funzione giurisdizionale;

— con l'art. 111, primo comma, della Costituzione, in quanto la motivazione della decisione conclusiva del giudizio abbreviato non potrebbe avere la necessaria adeguatezza e completezza rispetto alle acquisizioni processuali intervenute nel corso di esso.

A sua volta, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano dubita che gli artt. 441, 442, primo comma e 458, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono, in caso di prospettazione di fatti nuovi o di nuove fonti di prova, la revoca del consenso al giudizio abbreviato o del provvedimento ammissivo di esso, contrastino:

— con l'art. 13 della Costituzione, perché la rinuncia negoziale, espressa col consenso a tale giudizio, all'eventuale effetto di circostanze accadute o emerse dopo di esso si tradurrebbe, in caso di condanna, in lesione del principio di indisponibilità della libertà personale;

— con l'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo del diverso trattamento, di fronte a prove «nuove», dei soggetti giudicati col rito ordinario ovvero con quello abbreviato, sia sotto il profilo della diversa regolamentazione di questo a seconda che si tratti di reati di competenza del tribunale ovvero del pretore, dato che nel secondo caso, non essendovi una previa pronuncia sulla decidibilità allo stato degli atti, il procedimento resta reversibile fino alla fine della discussione (art. 562);

— con l'art. 27 della Costituzione: sia perché la possibilità di una condanna senza colpevolezza lede il principio di personalità della responsabilità penale (primo comma); sia perché la chiusura integrale alla prova nel processo è in contrasto con la presunzione di non colpevolezza (secondo comma); sia perché se la pena si collega non alla commissione di un reato, ma ad un'opzione processuale compiuta prima che si manifestasse una prova potenziale dell'innocenza, ne resta frustrata la finalità rieducativa (terzo comma).

3. — L'Avvocatura dello Stato contesta l'assunto interpretativo da cui muove la prima delle predette ordinanze, sostenendo che l'interrogatorio dell'imputato sarebbe incompatibile con il giudizio abbreviato e che perciò mancherebbe il presupposto da cui il giudice *a quo* desume la necessità di consentire la revoca dell'ordinanza ammissiva. Tale tesi non è però condivisa dalla Corte di cassazione (sez. I, 27 marzo 1991, n. 3501), oltre che dalla maggior parte della dottrina: di conseguenza, questa Corte non ritiene di poterla far propria.

Del pari non accoglibile è la tesi dell'Avvocatura — prospettata in riferimento alla seconda ordinanza — secondo la quale l'ordinanza ammissiva sarebbe revocabile già alla stregua dell'attuale disciplina, dato che la gran parte degli studiosi ne ritiene invece argomentatamente l'irrevocabilità.

4. — Alla base delle censure sta l'illustrazione di tre evenienze concretamente verificatesi nei due giudizi *a quibus* dopo l'emanazione dell'ordinanza ammissiva del rito abbreviato. Nel primo, la prospettazione da parte di uno dei due imputati, in sede di interrogatorio, di una versione del fatto diversa da quella resa all'atto della convalida dell'arresto e tale da comportare una sostanziale modifica dello «stato degli atti» considerato in sede di emanazione dell'ordinanza ammissiva e da richiedere ulteriori approfondimenti delle rispettive posizioni (alla stregua di essa, infatti, il coimputato avrebbe dovuto essere scagionato). Nel secondo, il deposito di alcuni documenti coi quali la difesa tendeva a suffragare una versione del fatto diversa da quella emergente dalle indagini del pubblico ministero poste a base del rito abbreviato, documenti qualificati perciò dal giudice *a quo* come nuovi mezzi di prova in ordine a nuove circostanze di fatto; ed inoltre, il deposito di un'attestazione circa l'avvenuto risarcimento del danno, costituente nuova prova di una nuova circostanza.

A fronte di tali evenienze — osservano i giudici *a quibus* — sta la cristallizzazione del quadro probatorio rispetto al quale sono maturati l'accordo delle parti e la valutazione giudiziale di idoneità degli atti a consentire la decisione, che non consente né la prospettazione di fatti nuovi né l'introduzione di nuovi mezzi di prova sui fatti già ricompresi in tale quadro: onde la necessità di permettere che ciò avvenga attraverso la revoca dell'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato e la conseguente introduzione di quello ordinario, che sarebbe, a loro avviso, la soluzione idonea ad evitare il sacrificio dei principi costituzionali di cui lamentano la violazione.

5. — Le questioni, pur nella diversità delle norme impugnate e dei parametri costituzionali invocati, investono il nucleo essenziale dell'attuale disciplina del giudizio abbreviato, che si configura «come giudizio "a prova contratta", basato, cioè, su uno scambio in cui la riduzione di pena non ha come contropartita il solo interesse dell'ordinamento alla semplificazione attraverso la rinuncia dell'imputato al dibattimento ed il riconoscimento del valore di prova agli elementi acquisiti dal pubblico ministero, ma richiede, in più, la rinuncia al diritto ad eventuali allegazioni difensive» (sentenza n. 92 del 1992); un giudizio, in altri termini, in cui il meccanismo convenzionale fa premio sulle esigenze di accertamento reale del fatto e di salvaguardia del diritto dell'imputato a «difendersi provando» (cfr. art. 190 cod. proc. pen.).

Se ciò è vero, ne discende che lo scrutinio che la Corte è chiamata a compiere non può esaurirsi nella considerazione di aspetti particolari della disciplina, ma deve allargarsi a valutarne l'assetto complessivo e le implicazioni che sul piano costituzionale discenderebbero dalla correzione di tale assetto che i giudici rimettenti propongono.

In effetti, talune almeno delle censure avanzate evidenziano profili che non sono in sintonia rispetto al quadro costituzionale in riferimento.

Se si ammette che l'imputato possa rendere l'interrogatorio a propria difesa, e quindi prospettare circostanze esulanti dal quadro probatorio prefissato, non può poi stabilirsi che tali deduzioni siano a priori irrilevanti ed insuscettibili di verifica attraverso gli appropriati mezzi processuali di accertamento. In tal modo, il diritto di difesa resta mera enunciazione e vengono alterati i connotati propri all'esercizio della funzione giurisdizionale stabiliti negli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma e 111, primo comma, della Costituzione. La legge può infatti, in vista di particolari esigenze, porre limitazioni agli strumenti probatori utilizzabili nel processo: ma una volta che ammetta l'ingresso di un determinato mezzo, non può poi, senza violare quei principi, prescrivere al giudice di non considerare gli elementi di giudizio che da esso scaturiscono ai fini della formazione del proprio convincimento.

Inoltre, se la legge sostanziale considera una certa circostanza, come il risarcimento del danno avvenuto prima del giudizio, come rilevante per connotare il «fatto» ai fini della commisurazione della sanzione, una norma processuale che stabilisce l'irrelevanza di tale circostanza precludendone la deduzione comporta che la responsabilità penale può essere affermata per un fatto che è, sia pure solo parzialmente, diverso da quello «proprio»: ciò che non può dirsi in armonia con il principio di «personalità» di tale responsabilità (art. 27, primo comma, della Costituzione).

6. — Per porre rimedio a siffatti vizi, ed agli altri da essi denunciati, i giudici *a quibus* propongono che la disciplina del giudizio abbreviato venga modificata nel senso di prevedere che, di fronte alle susposte evenienze, sia consentito al giudice di revocare l'ordinanza ammissiva.

Ma una simile pronuncia «correttiva» non può considerarsi ammissibile, dato che la Corte non può introdurre modifiche normative che, per sanare vizi pur riconosciuti, siano suscettibili a loro volta, sotto altri profili, di dar luogo a censure di incostituzionalità.

In effetti, ricsaminando le fattispecie già considerate dal punto di vista delle implicazioni della regressione al rito ordinario, è agevole constatare che, se la deduzione di una ragione di attenuazione di pena «fino ad un terzo» (ad esempio, l'avvenuto risarcimento del danno) dovesse condurre alla revoca di un rito che di per sé comporta la riduzione fissa di un terzo della pena, l'imputato sarebbe verosimilmente indotto a rinunciare alla stessa prospettazione dell'attenuante per non perdere tale beneficio. Allo stesso modo, se l'esposizione di pur consistenti ragioni difensive — ad esempio, attraverso l'interrogatorio o la produzione di nuovi documenti — dovesse determinare il passaggio al rito ordinario, l'imputato si troverebbe posto nella difficile alternativa tra tentare di difendersi e rinunciarvi per beneficiare dello sconto di pena.

L'inammissibilità delle questioni, d'altra parte, emerge anche dalla considerazione che la soluzione della revocabilità dell'ordinanza ammissiva, non solo non appare idonea — per le ragioni ora esposte — a far fronte a tutte le implicazioni della configurazione del giudizio abbreviato come giudizio «a prova contratta», ma non sarebbe neanche l'unica possibile, dato che ben potrebbe disporsi che l'introduzione di ulteriori elementi di giudizio avvenga nell'ambito dello stesso giudizio abbreviato, come del resto già si prevede in quello disciplinato dall'art. 452, secondo comma, cod. proc. pen.

Questa Corte, invero, esaminando il problema sotto il diverso — ma in certo modo complementare — profilo del condizionamento che alla delimitazione del quadro probatorio può derivare da scelte discrezionali del pubblico ministero, ha già sottolineato la necessità che la riconduzione dell'istituto «a piena sintonia con i principi costituzionali» avvenga mediante «l'introduzione di un meccanismo di integrazione probatoria» (sentenza n. 92 del 1992; cfr. anche, nella stessa direzione, in riferimento al giudizio di appello, la sentenza n. 470 del 1991). Un simile meccanismo era peraltro già esplicitamente previsto nell'originario testo della legge delega (approvato dalla Commissione giustizia della Camera il 15 luglio 1982: direttive nn. 47 e 48) e la sua positiva previsione fu poi sostenuta da «ampia parte della Commissione redigente» (cfr. Relazione al progetto preliminare del codice, pp. 105-106). Del resto, è lo stesso giudice rimettente, nella seconda delle ordinanze qui in esame, ad indicare tale soluzione come alternativa a quella poi proposta e ad evidenziarne l'idoneità a sanare le violazioni lamentate; e le considerazioni svolte nella presente decisione rafforzano indubbiamente tale prospettiva.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 440 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la revocabilità dell'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato in caso di modifica dello stato degli atti conseguente all'interrogatorio dell'imputato, sollevata, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma e 111, primo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino con ordinanza del 23 aprile 1991;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 441, 442, primo comma e 458, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, in caso di prospettazione di fatti nuovi o nuove fonti di prova, non consentono la revoca del provvedimento ammissivo del giudizio abbreviato, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano con ordinanza del 29 gennaio 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 319

Ordinanza 29 giugno-8 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Sanzioni sostitutive - Applicazione - Reati - Competenza - Questione già esaminata dalla Corte (ordinanza n. 442/1991) - Sostanziale stabilità del regime delle sanzioni sostitutive secondo l'intendimento del legislatore delegante - Manifesta infondatezza.**

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 54; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 234).

(Cost., artt. 3, 24 e 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, Dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'art. 234 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1991 dal Tribunale di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Rizzo Armando, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Busto Arsizio ha sollevato questione di legittimità dell'art. 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'art. 234 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale, deducendo, quanto alla prima norma, la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, e, quanto alla seconda, la violazione dell'art. 76 della Costituzione «con riferimento all'art. 6 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, in relazione agli artt. 444 c.p.p. e 54 l. 689/91»;

che in proposito il giudice *a quo* evidenzia un contrasto tra l'art. 54 della legge n. 689 del 1981, ove l'applicabilità delle sanzioni sostitutive viene limitata ai reati di competenza del pretore, e l'art. 444 del codice di procedura penale, il quale invece prevede che le sanzioni sostitutive possano essere applicate dal tribunale; un contrasto, questo, che il remittente non ritiene di poter giustificare sul presupposto che il tribunale sarebbe pur sempre legittimato ad applicare una sanzione sostitutiva su richiesta, in relazione ai reati di competenza pretorile giudicati dal tribunale stesso per effetto della connessione;

che, pertanto, l'art. 444 del codice di procedura penale dovrebbe essere coerentemente «letto», in aderenza, anche, al disposto del punto 45) della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, nel senso della «piena applicabilità delle sanzioni sostitutive ai reati di competenza del tribunale, con le sole esclusioni soggettive ed oggettive stabilite dall'art. 59 (*rectius*: 59 e 60) della legge n. 689/81»;

che tale «lettura» risulta peraltro incompatibile con l'art. 54 della legge n. 689 del 1981, sicché, considerato che tale disposizione non può ritenersi tacitamente abrogata, ostandovi il disposto dell'art. 234 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale, di quest'ultima previsione si denuncia il contrasto con l'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui non ha provveduto «a coordinare l'art. 444 c.p.p. con l'art. 54 della legge n. 689/81, per l'effetto abrogando tale ultima norma», violando così il dettato dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, «laddove esso conferisce delega al Governo della Repubblica per l'emanazione delle norme di coordinamento delle disposizioni previste negli artt. 2, 3 e 5 con tutte le altre leggi dello Stato»; e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata;

Considerato che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (v. ordinanza n. 442 del 1991), l'istituto della applicazione della pena su richiesta delle parti disciplinato dal titolo II del libro IV del codice di procedura penale non ha introdotto, né poteva introdurre, in assenza di specifiche previsioni della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, modifiche al regime sostanziale delle sanzioni sostitutive disciplinato dagli artt. 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), emergendo anzi, come evidenzia la Relazione al Progetto preliminare del nuovo codice di rito, l'intendimento del legislatore delegante di mantenere inalterato quel quadro normativo;

Che, contrariamente a quanto mostra di ritenere il giudice *a quo*, modifiche alla disciplina delle sanzioni sostitutive neppure potevano essere apportate a norma dell'art. 6 della indicata legge di delegazione, che ha conferito al Governo della Repubblica delega ad emanare, fra l'altro, le norme di coordinamento delle disposizioni previste dal codice di procedura penale con tutte le altre leggi dello Stato, comportando tali modifiche un intervento legislativo estraneo alla funzione di coordinamento delegata;

È che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'art. 234 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Busto Arsizio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 320

*Ordinanza 29 giugno-8 luglio 1992***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Dirigenti sanitari - Protrazione del rapporto di lavoro fino al 70° anno di età al fine del massimo della pensione - Esecuzione - Questione già dichiarata infondata (sentenza n. 440/1991) e manifestamente infondata (ordinanza n. 193/1992) - Manifesta infondatezza.****(Legge 19 febbraio 1991, n. 50, artt. 1 e 3).****(Cost., artt. 3, 38, secondo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, Dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50 (Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente), promosso con ordinanza emessa il 5 settembre 1991 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sul ricorso proposto da Lo Passo Oscar contro il CO.RE.CO. delle UU.SS.LL. di Catanzaro, ed altra, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Catanzaro - nel procedimento tra Lo Passo Oscar contro CO.RE.CO. delle UU.SS.LL. di Catanzaro, con ordinanza del 15 settembre 1991 (R.O. n. 96 del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50, nella parte in cui non prevedono anche per gli altri dirigenti della sanità (tra cui i dirigenti veterinari) la facoltà, riconosciuta ai primari ospedalieri, di protrarre il rapporto di impiego fino al 70° anno di età al fine di raggiungere il massimo pensionabile;

che, a parere del remittente, sarebbero violati: *a)* l'art. 3 della Costituzione, per la discriminazione che si produrrebbe tra soggetti di categoria analoga; *b)* dell'art. 38 della Costituzione, per la diminuzione ingiustificata del trattamento pensionistico; *c)* l'art. 97 della Costituzione, per il danno prodotto al buon andamento della amministrazione, siccome privata di energie lavorative ancora utili e produttive;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la infondatezza della questione, siccome già decisa da questa Corte (sent. n. 440 del 1991);

Considerato che la questione, ora di nuovo sottoposta all'esame della Corte, è stata già dichiarata infondata (sent. n. 440 del 1991) e manifestamente infondata (ord. n. 193 del 1992);

che non sono prospettati motivi nuovi e diversi che possono condurre a una modificazione della decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50 (Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente), in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Catanzaro - con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale; Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0827

/ N. 321

Ordinanza 29 giugno-8 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Ex combattenti titolari di pensione con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968 - Maggiorazione pensionistica a partire dal 1° gennaio 1989 anziché dal 1° gennaio 1985 - Identiche questioni già dichiarate infondate (sentenza n. 101/1990) e manifestamente infondate (ordinanze nn. 414 e 501 del 1990, 28 e 127 del 1991, e 223/1992) - Manifesta infondatezza.

(Legge 29 dicembre 1988, n. 544, art. 6).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, Dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1991 dal Pretore di Prato nel procedimento civile vertente tra Cosci Emilio ed I.N.P.S., iscritta al n. 64 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Cosci Emilio nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Cosci Emilio e l'I.N.P.S., il Pretore di Prato, con ordinanza del 14 novembre 1991 (r.o. n. 64/1992), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, nella parte in cui agli ex-combattenti titolari di pensione con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968, attribuisce la maggiorazione pensionistica a partire dal 1° gennaio 1989, anziché dal 1° gennaio 1985, come invece è previsto per gli ex-combattenti titolari di pensione con decorrenza posteriore al 7 marzo 1968;

che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito Cosci Emilio ed ha chiesto che la norma denunciata sia dichiarata costituzionalmente illegittima sollecitando una considerazione dei rapporti tra l'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 e l'art. 6 della successiva legge 29 dicembre 1988, n. 544, diversa da quella posta a base della sentenza n. 101 del 2 marzo 1990;

che nello stesso giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione, a seguito della pronuncia di infondatezza n. 101 del 1990, sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che questioni sostanzialmente identiche alla presente sono state dichiarate infondate con sentenza n. 101 del 1990 e manifestamente infondate con ordinanze nn. 414 e 501 del 1990, 28 e 127 del 1991 e 223 del 1992;

che pertanto la questione, non essendo stati prospettati argomenti nuovi, deve ritenersi manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Prato con ordinanza del 14 novembre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0828

N. 322

Ordinanza 29 giugno-8 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Imposte sul reddito pagate con versamento diretto e ritenute non dovute - Istanza di rimborso - Termine di decadenza di 18 mesi - Analoghe questioni già dichiarate non fondate (ordinanze nn. 305/1985 e 545/1987, sentenza n. 494/1991) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, Dott. Renato GRANATA, prof. Giuliana VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) promosso con ordinanza emessa

l'8 maggio 1991 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia sul ricorso proposto dall'Ufficio Imposte Dirette di Venezia, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui stabilisce un termine di decadenza di diciotto mesi per presentare l'istanza di rimborso ove si ritengano non dovute, in tutto o in parte, le imposte sul reddito pagate con versamento diretto;

che il giudice *a quo* ha dedotto il contrasto di tale norma:

a) con l'art. 3 Cost., ponendo in essere un'ingiustificata disparità di trattamento tra fisco e contribuente, poiché l'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede termini molto più ampi (a secondo dei casi cinque o sei anni) per l'accertamento delle imposte evase;

b) con l'art. 53 Cost., prevedendo, pur in mancanza del presupposto d'imposta, la decadenza del contribuente dal diritto di ripetere quanto indebitamente pagato, in violazione del principio di capacità contributiva;

c) con l'art. 24 Cost., non essendo il termine di diciotto mesi dal versamento congruo, in relazione all'effettività del diritto di difesa, tenuto conto che non c'è contemporaneità fra il momento del versamento e quello di conoscenza dell'errore;

Ritenuto che questa Corte, con ordinanze n. 305 del 1985 e n. 545 del 1987, nonché con la sentenza n. 494 del 1991, ha dichiarato non fondate altre questioni relative alla stessa norma ed, in particolare, quella *sub c)* riguardante la congruità del termine;

che, per quanto attiene ai nuovi profili sottoposti all'esame della Corte, essi sono manifestamente infondati, giacché la non comparabilità fra le fattispecie regolate dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 è stata già affermata da questa Corte (ordinanza n. 871 del 1988), mentre il principio della capacità contributiva, riguardando l'idoneità del soggetto dell'obbligazione d'imposta, attiene alla garanzia sostanziale della proporzionalità dell'imposta stessa alla capacità del contribuente e non può, quindi, riferirsi alla materia del processo tributario (ordinanza n. 108 del 1990);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiarà la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 323

Ordinanza 29 giugno-8 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Assicurazione - Danni alle persone - Trasportati non familiari - Benefici dall'assicurazione obbligatoria - Esclusione per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge n. 990/1969 e il 31 dicembre 1977 - Impossibilità di estensione dell'efficacia retroattiva della sentenza n. 188/1991 della Corte oltre il 1° gennaio 1978 - Manifesta infondatezza.

[C.d. dell'art. 4, lett. c), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo sostitutivo dell'art. 1 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e dell'art. 14 del medesimo d.l. n. 857/1976].

(Cost., artt. 2, 3, e 32).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, Dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera c) della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, in combinato disposto con l'art. 14 del medesimo decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 1991 dal Tribunale di Vercelli nel procedimento civile vertente tra UNIPOL S.p.A. e Vianino Gian Battista ed altro, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile originato da un incidente stradale accaduto il 29 dicembre 1972, in seguito al quale aveva riportato danni alla persona un terzo trasportato, non legato da rapporti familiari col conducente, il Tribunale di Vercelli, con ordinanza del 18 ottobre 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, lettera c) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, modificato dall'art. 1 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, e dell'art. 14 dello stesso d.l. n. 857 del 1976, «nella parte in cui, limitatamente al periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e il 31 dicembre 1977, esclude i trasportati non familiari dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per quanto riguarda i danni alle persone»;

che, ad avviso del giudice remittente, in seguito alla sentenza di questa Corte n. 188 del 1991 da lui ritenuta retroattiva fino alla data di entrata in vigore della legge n. 990 del 1969, si sarebbe determinata una disparità di trattamento dei terzi trasportati, in quanto solo a quelli aventi rapporti familiari con l'assicurato, ai sensi dell'art. 4, lett. d) della legge n. 990 del 1960, nel testo novellato dal d.l. n. 857 del 1976, sarebbe attribuito il diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria per i danni alla persona causati da incidenti stradali accaduti nel periodo compreso tra la data suddetta e il 31 dicembre 1977, mentre i terzi estranei sarebbero coperti dall'assicurazione soltanto dopo quest'ultima data;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per una dichiarazione di infondatezza della questione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, del d.l. n. 857 del 1976, la norma dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 188 del 1991 è entrata in vigore il 1° gennaio 1978, onde l'efficacia

retroattiva della sentenza non può estendersi oltre questa data, coincidente con quella di entrata in vigore della nuova disposizione introdotta nell'art. 1, secondo comma, della legge n. 990 del 1969, che ha stabilito, come regola generale, la risarcibilità dei danni causati alle persone trasportate;

che pertanto non si è determinata alcuna disparità di trattamento delle persone trasportate in relazione al risarcimento dei danni subiti a causa di incidenti stradali verificatisi nel periodo indicato dal giudice *a quo* (salve le eccezioni previste dal testo originario dell'art. 1, ultimo comma, della legge n. 990);

che, esclusa la violazione dell'art. 3 Cost., non possono ritenersi violati nemmeno gli artt. 2 e 32 Cost., in riferimento ai quali la mancanza di tutela assicurativa per i trasportati, limitatamente al detto periodo, è giustificata dal criterio di gradualità dell'estensione del regime dell'assicurazione obbligatoria, ammesso dalle sentenze nn. 55 del 1975 e 264 del 1976;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, lettera c), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nel testo sostituito dall'art. 1 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e dell'art. 14 del medesimo d.l. n. 857 del 1976 citato, sollevata, in relazione agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Vercelli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0830

N. 324

Ordinanza 29 giugno-8 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Acque pubbliche e private - Inquinamento - Tutela - Scarichi di cloruri - Limiti tabellari - Eccesso - Reati - Difetto dell'indicazione dell'oggetto del giudizio e del reato per cui si procede - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 21, terzo comma).

(Cost., artt. 4 e 41).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, Dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1992 dalla Corte di appello di

Trento nel procedimento penale a carico di Berlicioni (*recte* Berlincioni) Silvano, iscritta al n. 105 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che la Corte di appello di Trento, con ordinanza emessa il 9 gennaio 1992 nel procedimento penale a carico di Berlincioni Silvano, ha sollevato, in riferimento agli artt. 4 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in relazione ai limiti di accettabilità stabiliti dal n. 32 della tabella A per gli scarichi di cloruri da insediamenti produttivi;

Considerato che l'ordinanza non enuncia l'oggetto del giudizio dinanzi alla Corte rimettente, omettendo di indicare anche il reato per il quale si procede, e non specifica quali disposizioni in relazione alla fattispecie esaminata debbano trovare applicazione nel giudizio *a quo*;

che manca quindi una adeguata motivazione in ordine alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), sollevata, in riferimento agli articoli 4 e 41 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trento con ordinanza del 9 gennaio 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0831

N. 325

Ordinanza 29 giugno-8 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensione privilegiata di guerra - Vedova che abbia contratto nuovo matrimonio - Perdita del diritto - Dedotta violazione di parametri costituzionali di contenuto estraneo a situazioni giuridiche ad impronta strettamente patrimoniale.

(D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, artt. 42, primo comma, e 55).

(Cost., artt. 29, secondo comma, e 30, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 42, primo comma, e 55 (quest'ultimo per la sola parte attinente al vedovo di donna deceduta a causa della guerra) del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1991 dalla Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale, sul ricorso proposto da Teresa Papini, vedova Baldi, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 13 dicembre 1991 la Corte dei conti - Sez. III Giurisdizionale per le pensioni di guerra — sul ricorso proposto da Teresa Papini ved. Baldi ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 29, secondo comma e 30, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 42, primo comma, e 55 (quest'ultimo per la sola parte attinente al vedovo di donna deceduta a causa della guerra) del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra);

che con atto depositato il 7 aprile 1992 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che per quanto attiene all'art. 42 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, anzitutto viene dedotta la violazione dell'art. 29 della Costituzione che, come già altre volte affermato da questa Corte, salvaguarda essenzialmente i contenuti e gli scopi etico-sociali della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, senza riflessi immediati sulle pensioni le quali ineriscono a momenti strettamente economici;

che analoghe considerazioni valgono nei confronti del successivo art. 30 che ha per oggetto i doveri e i diritti dei genitori e dei figli ma non tocca il tema delle situazioni giuridiche a contenuto patrimoniale;

che pertanto la questione è da ritenersi manifestamente infondata;

che per quanto attiene all'altra norma sospettata d'illegittimità costituzionale (art. 55 del medesimo d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915) la questione è da ritenere manifestamente inammissibile poichè ha per oggetto la pensione del vedovo palesemente irrilevante ai fini del decidere;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) sollevata, in riferimento agli artt. 29, secondo comma, e 30, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale per le pensioni di guerra, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del medesimo d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, pure sollevata, in riferimento agli artt. 29, secondo comma, e 30, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale per le pensioni di guerra — con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il relatore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 326

*Ordinanza 29 giugno-8 luglio 1992***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Professionisti - Geometri - Albo - Iscritto dichiarato fallito - Automatica cancellazione - Impugnazione di atto di natura regolamentare estraneo alla cognizione della Corte - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 40 e 158 del 1990 e 971/1988) - Disomogeneità delle situazioni professionali messe a confronto - Manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza.

(R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 10; legge 25 aprile 1938, n. 897, art. 2).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASÀNITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra) e 2 della legge 25 aprile 1938, n. 897 (Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi), promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1991 dal Consiglio nazionale dei geometri, sul ricorso proposto da Del Sordo Fabrizio avverso la delibera del 7 novembre 1990 del Consiglio del Collegio dei Geometri di Firenze iscritta al n. 156 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 luglio 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 marzo 1992) dal Consiglio nazionale dei geometri, sul ricorso proposto da Del Sordo Fabrizio avverso la delibera del 7 novembre 1990 del Consiglio del Collegio dei Geometri di Firenze (Reg. ord. n. 156 del 1992), è stata sollevata questione incidentale di legittimità degli artt. 10 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra) e 2 della legge 25 aprile 1938, n. 897 (Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi), assumendosi per l'iscritto dichiarato fallito l'automatica cancellazione dall'albo, a differenza di altre categorie di professionisti (dottori commercialisti) ovvero degli impiegati civili dello Stato, i quali, pur in caso di condanna penale, beneficiano di procedure disciplinari che consentono l'esercizio del diritto di difesa, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Considerato che, come altre volte evidenziato, l'impugnato regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, stante la sua natura regolamentare, sfugge al sindacato di questa Corte (cfr. ordinanza n. 219 del 1983 e sentenza n. 16 del 1975);

che pertanto, sotto tale aspetto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

che con riferimento all'art. 2 della legge 25 aprile 1938, n. 897, premesso che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione non è richiesto il procedimento disciplinare per la cancellazione dall'albo quando questa sia disposta per il venir meno dei requisiti per l'iscrizione (tra cui la perdita del godimento dei diritti civili, ex art. 2, n. 2, della legge 7 marzo 1985, n. 75), va rilevata la disomogeneità delle situazioni poste a confronto dal Collegio remittente che richiama i precedenti di questa Corte in tema di cosiddetta destituzione di diritto (cfr. sentenze n. 158 e 40 del 1990 e n. 971 del 1988);

che, infatti, l'assenza del carattere disciplinare nel provvedimento *de quo* per la perdita del requisito dell'iscrizione (godimento dei diritti civili, la cui mancanza è di per sé ostativa al concreto ed efficace esercizio della professione) e, di conseguenza, l'esclusione, in capo al soggetto deliberante, della benché minima valutazione discrezionale in ordine al provvedimento da adottare, implica l'incomparabilità, in radice, delle posizioni poste a confronto *ex art.* 3 della Costituzione, in uno all'incongruenza del richiamo al successivo art. 24;

che pertanto tale questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal Consiglio nazionale dei geometri con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 25 aprile 1938, n. 897 (Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia negli albi), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal Consiglio nazionale dei geometri con la medesima ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0833

N. 327

Ordinanza 29 giugno-8 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Idrocarburi - Depositi - Denuncia dei quantitativi illeciti relativi - Trattamento sanzionatorio penale - Ragionevolezza dei criteri - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 5 maggio 1957, n. 271, art. 13, convertito in legge 2 luglio 1957, n. 474).

(Cost., art. 27, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma primo, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali) convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, come sostituito dall'articolo 21 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852 (Modificazioni al

regime fiscale dei prodotti petroliferi) promossi con ordinanze emesse il 21 ottobre, 18, 27 novembre, 6 dicembre 1991 e 12 febbraio 1992 dal Pretore di Prato nei procedimenti penali a carico di Mazzi Giancarlo, ed altri, iscritte rispettivamente ai nn. 109, 133, 134, 193 e 185 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica nn. 10, 12 e 16, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Giancarlo Mazzi, imputato del reato di cui all'art. 13, primo comma, d.l. 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge 2 luglio 1957, n. 474, il Pretore di Prato con ordinanza del 21 ottobre 1991 (reg. ord. n. 109 del 1992) sollevava, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della norma ora citata, secondo cui «chiunque esercita un deposito di oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, una stazione di servizio o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a termini dell'art. 1, è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito, nella stazione di servizio o nel distributore automatico, e, in ogni caso, non inferiore a lire 300.000»;

che il Pretore rilevava che nel caso di specie gli oli minerali non denunciati corrispondevano a Kg. 4.085 di olio combustibile denso ed a Kg. 52 di olio diatermico, con un minimo di pena applicabile di Lire 121.281.170;

che a suo avviso tale sanzione era irragionevolmente sproporzionata alla gravità del fatto, tenendo conto anche di quanto affermato da questa Corte con sentenza n. 313 del 1990, ciò che lo induceva a dubitare del contrasto tra la norma denunciata e l'art. 27, terzo comma, della Costituzione;

che il medesimo Pretore sollevava la stessa questione con ordinanze del 18 novembre 1991 (reg. ord. n. 133 del 1992, nel procedimento contro Piero Franco Baroni), del 27 novembre 1991 (reg. ord. n. 134 del 1992, nel procedimento contro Rosalinda Lombardi ed altri) e 6 dicembre 1991 (reg. ord. n. 193 del 1991, nel procedimento contro Vincenzo La Porta ed altro);

che sempre la stessa questione veniva sollevata dal Pretore di Prato con ordinanza del 12 febbraio 1992 (reg. ord. n. 185 del 1992, nel procedimento contro Gabriele Maurizio Guasti ed altro), nella quale il Pretore afferma di conoscere l'ordinanza di questa Corte n. 427 del 1991, dichiarativa della manifesta infondatezza della questione, e tuttavia ritiene di prospettare il profilo di incostituzionalità costituito dall'inadeguatezza della norma impugnata alla finalità rieducativa della pena;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in tutte le cause, chiedeva dichiararsi la manifesta infondatezza della questione, richiamando la sentenza di questa Corte n. 887 del 1988 e l'ordinanza n. 129 del 1989;

Considerato che i giudizi debbono essere riuniti, stante l'identità delle questioni;

che la sussistenza del reato di cui all'art. 13 del decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, di omessa denuncia di un deposito di oli minerali destinato al consumo diretto dipende, secondo la giurisprudenza della Cassazione, dalla capacità del deposito (in quanto solo quelli di una certa consistenza possono costituire un più facile veicolo per le frodi fiscali), mentre, ai fini della relativa sanzione, rileva la quantità di prodotto effettivamente introdotta nello stesso deposito ovvero estratta;

che, sotto quest'ultimo aspetto, il trattamento sanzionatorio appare non irragionevolmente commisurato alla quantità di prodotto effettivamente transitata piuttosto che alla capacità del deposito, e ciò anche in relazione alla natura permanente del reato, da cui consegue la punibilità di tutta la condotta mantenuta nel corso della situazione illecita;

che, pertanto, poichè la gravità del reato è commisurata alla quantità del prodotto complessivamente immesso nei recipienti, a nulla rileva — al fine di censurare il relativo trattamento sanzionatorio in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione — la circostanza che la quantità di olio rinvenuta nel deposito appartenente all'imputato sia stata esigua;

che in tal senso questa Corte già si è espressa con l'ordinanza n. 497 del 1991;

che a diverso avviso non può indurre il richiamo, operato dal giudice rimettente, alla sentenza di questa Corte n. 313 del 1990, nella quale sono indicate alcune caratteristiche generali del principio di proporzionalità della pena, poichè tali caratteristiche sono riscontrabili nella norma censurata, tenuto conto delle modalità di commisurazione della pena, tali da superare il dubbio di inadeguatezza della sanzione alla finalità rieducativa;

che pertanto la questione dev'essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto legge 5 maggio 1957 n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali), convertito in legge 2 luglio 1957 n. 474, sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione dal Pretore di Prato con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0834

n. 328

Ordinanza 29 giugno-8 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Imposte in genere - Commissioni tributarie - Indagini peritali - Possibilità di avvalersi di organi tecnici - Preclusione -
Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 560/1989 e ordinanza n. 108/1990) - Manifesta infondatezza.**

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 35, nel testo modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739).

(Cost., artt. 24, 101 e 102).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1991 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lucca, sul ricorso proposto dall'Ufficio distrettuale II.DD. di Castelnuovo Garfagnana contro la s.n.c. «Ricci Calzature di Ricci Liuba Paola & C.», iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio tributario avente per oggetto un accertamento IVA effettuato nei confronti della s.n.c. «Ricci calzature di Ricci Liuba Paola e C.» e nel quale doveva accertarsi la falsità di alcune bolle di accompagnamento di beni viaggianti, la Commissione tributaria di secondo grado di Lucca con ordinanza del 19 novembre 1991 sollevava, in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nella parte in cui «inibisce in assoluto al giudice la possibilità di avvalersi di organi tecnici (*scilicet*: per indagini peritali) allorchè l'onere di allegazione delle prove sia stato adempiuto solo parzialmente dalle parti medesime»;

che ad avviso della commissione rimettente la detta inibizione — oltrechè ledere il diritto del contribuente alla difesa in giudizio — ostacolava il buon esercizio delle funzioni giurisdizionali, così violando le norme costituzionali ora citate;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi la manifesta infondatezza della questione, richiamando le decisioni di questa Corte nn. 560 del 1989 e 108 del 1990;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 560 del 1989, confermata con ordinanza n. 108 del 1990, ha già dichiarato non fondata la questione sollevata negli stessi termini con riferimento ad uno dei parametri ora invocati (art. 24 Cost.) e con ordinanza n. 108 del 1990 la sua manifesta infondatezza;

che nella detta sentenza questa Corte ha altresì precisato come il potere, attribuito al giudice tributario dallo stesso art. 35 attualmente impugnato, di accertare i fatti attraverso organi statali, eventualmente anche estranei all'amministrazione finanziaria e della cui perizia e imparzialità non è dato di dubitare, garantisce a sufficienza il diritto di difesa del contribuente;

che la stessa considerazione vale altresì ad escludere il contrasto della norma impugnata con gli artt. 101 e 102 della Costituzione, peraltro invocati in modo del tutto generico ossia senza nessuna indicazione dei profili sotto i quali si manifesterebbe l'asserito contrasto;

che la questione deve essere, pertanto, dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nel testo modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario), sollevata in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0835

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 56

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 1º luglio 1992
(della regione Marche)*

Tributi in genere - Determinazione della aliquota per l'anno 1992, dell'addizionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge n. 952/1977 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti - Riapprovazione a maggioranza semplice, anziché assoluta, di legge rinviata dal Governo - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 79/1989 e 154/1990.

(Delibera legislativa del consiglio regione Marche 2 giugno 1992).

(Cost., art. 127).

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della regione Marche, in persona del presidente della giunta regionale in carica, avverso la delibera legislativa riapprovata dal consiglio regionale il 2 giugno 1992, comunicata al commissario del governo l'8 giugno 1992, e recante «determinazione delle aliquote, per l'anno 1992, dell'addizionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge n. 952/1977 e successive modificazioni, della addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti».

Con telegramma 18 febbraio 1992, il governo ha rinviato la delibera legislativa 15 gennaio poi riapprovata.

La delibera legislativa impugnata non può essere qualificata «nuova». malgrado ciò, essa è stata approvata con una maggioranza non «assoluta» e quindi con violazione dell'art. 127 della Costituzione come interpretato da codesta Corte (sentenze n. 79/1989, punto 4, e n. 154 del 1990, punto 4). Né alcun rilievo può essere riconosciuto alla circostanza che il nuovo testo ha tenuto conto del rilievo governativo.

Per quanto precede, si chiede di dichiarare la illegittimità costituzionale della delibera regionale impugnata.

Si produrranno il testo della delibera legislativa, il telegramma di rinvio e la delibera del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 19 giugno 1992

Avvocato dello Stato: Franco FAVARA

92C0812

N. 379

*Ordinanza emessa il 24 aprile 1992 dal pretore di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Capua
nel procedimento penale a carico di Puocci Renato*

Reato in genere - Trattamento sanzionatorio risultante dalla applicazione dell'istituto della continuazione - Reati di esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincolo edilizio e violazione di sigilli, avvinti dal vincolo della continuazione - Possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena dal momento che il più grave reato di violazione di sigilli (in quanto delitto), sul quale operare l'aumento di pena secondo le norme della continuazione, è sanzionato con pena formalmente più grave (multa invece di ammenda) ma di minore entità - Irragionevole previsione di un trattamento sanzionatorio più severo per quegli imputati che abbiano commesso il solo reato edilizio sanzionato con pena edittale formalmente meno grave (in quanto contravvenzionale) ma di misura tale da non consentire la concessione del beneficio.

C.P. artt. 81 e 349, secondo comma; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c)].

Cost., art. 3).

IL PRETORE

Letti gli atti del processo n. 168/92 nei confronti di Puocci Renato;
Sentite le parti;

Rilevato che l'imputato di persona, nella fase degli atti introduttivi al giudizio, ha formulato istanza di applicazione di pena *ex artt.* 444 e 563 del c.p.p. nella misura di mesi quattro di reclusione e L. 1.400.000 di multa, previa unificazione dei reati ascritti sotto il vincolo della continuazione sotto il più grave reato di cui all'art. 349 cpv., del cp., previa altresì concessione delle attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulla contestata aggravante, subordinandola alla concessione della sospensione condizionale della pena;

Preso atto del dissesto motivato dal p.m.;

OSSERVA

È noto che da tempo la giurisprudenza, ivi compresa quella della s.C., ha ritenuto la configurabilità della continuazione tra delitti e contravvenzioni (cfr. tra le più recenti, Cass., sezione prima, 7 aprile 1988, Pinna, Cassa. pen. 1990, I, 425).

Ciò ha posto il problema di individuare quale sia la violazione più grave e come debba applicarsi il criterio del cumulo giuridico previsto *ex art.* 81 del c.p. nel caso di reati puniti con pene eterogenee.

Pur dando per acquisito che per determinare quale sia la violazione più grave occorre far riferimento alla situazione in concreto verificatasi (cfr. ad es. Cass., sezione prima, 6 giugno 1989, Lo Conte, Cass. pen. 1991, 1235), con specifico riferimento alla situazione che ci occupa, reati edilizi puniti con pene di specie diversa, ci si imbatte in tale alternativa:

a) pur ritenendo più grave il reato di violazione aggravata di sigilli (delitto punibile, pur a seguito dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze, con pena da mesi sei ad anni tre di reclusione e con la multa da L. 200.000 a 2.000.000, mentre la contravvenzione di cui all'art. 20, lett. c), è punibile con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 30 a 100 milioni di lire), si dovrebbe sostenere che, applicando la continuazione, la pena base per la violazione ritenuta più grave in concreto, non può essere inferiore a quella prevista nel minimo edittale per uno dei reati avvinti della continuazione (cfr. Cass. 3 ottobre 1988, Gasati, in Riv. pen. 1989, 686) e cioè a lire 30.000.000 di ammenda.

Tale soluzione, per la quale sembra tendere il p.m. nel motivare il suo disuso all'istanza di patteggiamento, seppur ispirata ad un evidente criterio di giustizia sostanziale, a parere di chi scrive, non è peraltro conforme a legge; ciò in quanto, fermo restando il presupposto della ritenuta possibilità, così come richiesto dall'imputato, di applicare la continuazione tra reati appartenenti a categorie diverse e puniti con pene eterogenee, il trattamento sanzionatorio rimane pur sempre quello stabilito dall'art. 81, primo comma, del c.p., cioè quello derivante dall'aumento di pena previsto per la violazione più grave nei limiti del triplo, così come richiesto appunto dall'imputato (cfr. Cass., sezione prima, 10 giugno 1988, Raffaele, Giusti pen. 1988 II, 237); sicché la pena, partendo anche dal massimo previsto dal cpv. art. 349 del c.p. relativamente alla pena pecuniaria non potrebbe superare L. 18.000.000 di multa.

La soluzione di cui *sub a)* è pertanto inaccettabile, perché non conforme al trattamento sanzionatorio disciplinato dall'art. 81 del c.p.;

b) la soluzione prospettata dall'imputato nel meccanismo di calcolo della pena richiesta *ex art.* 444 del c.p.p. prevede che, ritenuta sempre quale violazione più grave quella prevista dall'art. 349 cpv., del c.p., debba essere aumentata, nei limiti del triplo, la pena come in concreto determinata per il delitto, a seguito del richiesto giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.

Ciò peraltro determina in concreto la possibilità che l'autore di tali reati edilizi, avvinti sotto il vincolo della continuazione, benefici della sospensione condizionale della pena, con una pena minore di quella che verrebbe irrogata, a causa dell'elevata entità del minimo edittale, a chi si sia reso responsabile della sola violazione di cui all'art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985, in analogo caso di patteggiamento.

A parere dello scrivente pertanto l'art. 81 del c.p., ovvero l'istituto della continuazione, nella sua unica applicazione possibile, come richiesta dall'imputato, determina una palese disparità di trattamento tra l'ipotesi della commissione del solo reato di cui all'art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985 e quella della commissione del reato stesso ed altri anche più gravi reati da unire sotto il vincolo della continuazione, che sarebbe punito con sanzione minore per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Tale questione, oltre a non apparire non manifestamente infondata nella forma denunciata (cfr. Corte costituzionale, ordinanza 12-25 luglio 1990, n. 337, Cass. pen. 1991, 42), è rilevante ai fini della decisione del presente processo, dipendendone il trattamento sanzionatorio da applicare al prevenuto, tenuto conto che i reati ascritti — in quanto commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, tendendo tutte le condotte criminose, al

completamento dell'opera —, per la loro identità oggettiva e per la loro contiguità cronologica —, ben possono essere avvinti sotto il vincolo della continuazione sotto il più grave reato di cui all'art. 349 cpv., del c.p. e potendo l'imputato, a carico del quale figura un unico modesto precedente, peraltro amnistiato, beneficiare delle attenuanti generiche da sottoporre a giudizio di precedenza, così come richiesto, sulla contestata aggravante.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione prima della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 81 del c.p. e comunque del sistema sanzionatorio risultante dagli artt. 81 del c.p., 349, secondo comma, del c.p. e 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Sospende il presente processo e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza, letta in udienza alle parti in causa, sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Capua, addì 24 aprile 1992

Il pretore: NAPOLITANO

Il collaboratore: (firma illeggibile)

92C0813

N. 380

Ordinanza emessa il 10 febbraio 1992 dalla commissione tributaria di primo grado di Firenze sul ricorso proposto da Immobiliare il Magnifico S.r.l. contro ufficio del registro di Firenze

Imposta sull'incremento del valore degli immobili (Invim) - Trasferimento di immobili - Assolvimento parziale dell'Invim da parte del venditore - Sottoposizione dell'immobile a privilegio speciale in favore del fisco - Assoggettamento dell'acquirente ad azioni ingiuntive nonché al pagamento di soprattasse originate da fatto altrui - Prospettata violazione del principio di uguaglianza dal momento che l'acquirente viene discriminato in ragione di un fatto occasionale ed eventuale rappresentato dal mancato assolvimento dell'imposta da parte del venditore - Lamentata violazione del diritto di difesa e del principio della capacità contributiva.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 28).

(Cost., artt. 3, 24 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 87/9613 presentato il 14 ottobre 1987 (avverso: ingiunzione n. 526/85, Invim) da: Immobiliare il Magnifico S.r.l. amministratore unico arch. Luca Clavarino residente a Firenze in via Lorenzo il Magnifico, n. 1, contro l'ufficio del registro di Firenze giudiziari successioni.

La immobiliare il Magnifico S.r.l. con sede in Firenze ricorreva in data 15 ottobre 1987 a questa commissione tributaria di primo grado avverso ingiunzioni di pagamento notificate alla predetta società il precedente 14 settembre 1987. La società si era resa aggiudicataria per asta pubblica di terreni di proprietà di Becherucci Luisa per il prezzo di L. 413.200.000, prezzo regolarmente versato, fu versata anche la corrispondente imposta di registro e dedotta l'Invim relativa. L'ufficio del registro di Firenze, però, eseguì due distinti accertamenti di cui uno per un ricalcolo della imposta Invim ritenuto errato, il secondo per la contestazione del valore iniziale dei beni, il che comportava il pagamento della somma di L. 69.424.100.

La debitrice esecutata Becherucci, soggetto passivo per la differenza Invim, nonostante le assicurazioni fornite, lasciò divenire definitivi gli accertamenti. Dopo di ciò vennero notificate alla società ora ricorrente avviso di liquidazione di imposta e ingiunzione di pagamento con soprattasse e interessi di mora. La ricorrente impugnava ora le ingiunzioni (rilevante prevalentemente è quella relativa alla rettifica del valore iniziale dei beni acquistati) sollevando questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 28 del d.P.R. n. 643/1972 per contrasto con gli artt. 24, 53 e 113 della Costituzione, sotto diversi profili.

Il primo profilo è quello della violazione del diritto di difesa perché il contribuente acquirente del bene vede sottoposto a privilegio il bene acquistato, non potendo esperire alcuna azione di carattere giurisdizionale perché non debitore di imposta e, dunque, non soggetto legittimato ad agire in giudizio.

Il secondo profilo è quello del contrasto con l'art. 53 della Costituzione perché l'ufficio può eseguire l'acquirente per il pagamento di una maggiore imposta determinata sia dalla inerzia del venditore sia dalla impossibilità dell'acquirente di partecipare alla formazione del valore da prendere a base della imposta medesima. Faceva anche altre eccezioni in rito come quella della necessità per l'ufficio di dimostrare di aver prima escusso, senza successo, la venditrice ma questo profilo, in questa sede, non interessa.

Il rappresentante dell'ufficio, nella prima udienza, chiedeva la inammissibilità del ricorso perché avrebbero dovuto essere impugnati gli atti precedenti alla ingiunzione e chiedeva rinvio per dare la prova di aver escusso la venditrice prima della società ricorrente. Nella seconda udienza si acquisiva la prova che la venditrice era proprietaria di numerosi beni immobili su cui l'Ufficio avrebbe potuto rivalersi ma tale azione ancora non era stata iniziata.

Ciò premesso alla commissione pare rilevante decidere le questioni di incostituzionalità della norma impugnata prima di ogni altra valutazione. Si deve, ovviamente, premettere che ad avviso di questa Commissione, non hanno pregio le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall'ufficio. Infatti se è vero che sia l'atto di accertamento che di liquidazione dell'imposta sono stati notificati anche alla società ricorrente è altrettanto vero che il primo atto concreto con cui si aggredisce il patrimonio del compratore, in caso di insolvenza del venditore, è l'ingiunzione di pagamento. Fino a quel momento il venditore rimane come estraneo alla vicenda che si svolge tra ufficio finanziario e venditore del bene. Se il venditore, per avventura, paga quanto dovuto o proteso, l'acquirente non viene minimamente implicato nella vicenda. Egli vi entra, invece, in caso di inadempienza o di inerzia di fronte alla pretesa del fisco da parte del venditore, dovendo l'acquirente lasciare il bene comprato alla aggressione del fisco, di cui il primo atto concreto è proprio la ingiunzione di pagamento.

Se ciò è vero ritiene la commissione che il ricorso non sia inammissibile ed abbia qualche pregio continuare l'esame della questione.

Ad avviso della commissione la sollevata questione di costituzionalità è rilevante ai fini del decidere perché, chiaramente, se fosse incostituzionale la sottoposizione a privilegio in favore del fisco del bene venduto, e per il quale il venditore non ha assolto interamente l'Invim pretesa, verrebbe a cadere la possibilità dell'ufficio di aggredire il patrimonio della ricorrente che risulterebbe vincitrice nella vertenza. Da qui la rilevanza della questione.

Pare alla commissione che i profili di incostituzionalità sollevati non siano neppure manifestamente infondati, anche se debbono essere meglio precisati ed integrati con altri suggeriti dalla commissione stessa.

Il profilo della violazione del diritto di difesa, su cui si sofferma la ricorrente, non è tanto quello della impossibilità di difesa in giudizio perché non potrebbe difendersi il compratore il cui bene acquistato è sottoposto a privilegio, quanto, piuttosto quello di dover sottostare, impotente, ad azioni originate da fatto altrui.

Sotto il profilo della violazione dei diritti di difesa sono state, sul punto, sollevate altre questioni, in passato, respinte dalla Corte (vedi sent. 108, 207 del 1988 e 184 e 246 del 1989).

Sostanzialmente — si è detto — non si ravvisa alcuna violazione del diritto di difesa per l'omessa notifica dell'atto di accertamento all'acquirente o per la sua assenza dalla formazione del valore in sede contenziosa, perché l'acquirente può sempre far valere tutte le sue ragioni nel primo atto che gli venga notificato e in tale sede contestare anche nel merito le pretese del fisco.

Pare a questa commissione che la violazione del diritto di difesa stia, più che in sede giurisdizionale, nella fase precedente nonché nella medesima situazione di sottoposizione del bene alla aggressione da parte del fisco, senza nulla poter obiettare.

Infatti, come nella specie, il valore iniziale del bene *de quo* non è dipeso da fatto dell'acquirente bensì del venditore; l'inerzia che ha fatto non solo divenire definitivo l'accertamento (e qui la circostanza sarebbe superabile con la possibilità di ridiscutere tutto impugnando l'atto di ingiunzione) ma ha fatto scattare le sopratasse e gli interessi sicuramente addebitabili, se la norma è costituzionale, anche all'acquirente, senza, peraltro, che il fatto sia a lui attribuibile.

Si ponga l'accento sulle sopratasse; esse sono, sicuramente, sanzioni amministrative. Orbene la disciplina delle sanzioni amministrative dettata, in via generale, dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, è tale per cui appare del tutto

illegittimo addebitare tal genere di sanzioni senza la valutazione dell'atteggiamento psicologico del soggetto agente. L'art. 3 di tale normativa afferma che «nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa». Pare, in ogni caso, certo che si debba riscontrare almeno la colpa nel soggetto per la irrogazione di sanzioni amministrative.

Come si possa conciliare questa disciplina con la addebitabilità delle sanzioni amministrative delle sopratasse all'acquirente che intervenga obbligatoriamente per l'inerzia e la morosità del venditore, è dubbio che tocchi questa commissione. Si vede, sotto questo profilo, quanto sia incongruente col sistema generale del diritto, improntato a giusti criteri di garanzia soggettiva, la sottoposizione di un soggetto estraneo a debiti e sanzioni a lui non riferibili. Il fatto del terzo non sembra possa legittimamente ricadere su soggetto estraneo ed incolpevole.

È, d'altra parte, pacifico che la parte acquirente un bene resta estranea al rapporto tributario nascente dalla applicazione dell'Invim per mancanza di soggettività passiva, dal momento che l'ufficio può chiamare in causa l'acquirente solo in caso di insolvenza del venditore e non, dunque, fin dall'inizio del rapporto (con il che si conferma anche che la ricorrente ha interesse concreto ad impugnare, come primo atto, quello di ingiunzione nei suoi confronti e non i precedenti cui il venditore può adeguarsi spontaneamente).

In questa situazione pare alla commissione che violi elementari principi di difesa sostanziale, più che processuale, il sistema così come oggi congegnato ed imperniato sulla vigenza dell'art. 28 del d.P.R. n. 643/1972 che impone una mera soggezione passiva ed inerte ad un estraneo per fatti a lui non addebitabili.

Sotto altro profilo pare violato anche il fondamentale principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge per la mera occasionalità della sottoposizione all'azione del fisco. Se un venditore è corretto o ubbidiente ai voleri del fisco e versa quanto richiesto il compratore del bene non viene minimamente disturbato; se il venditore è scorretto o inadempiente o inerte dinanzi ad identica pretesa il compratore deve offrire in sacrificio il suo bene, per cui ha già assolto il tributo dovuto al registro.

Pare alla commissione che qui stia un motivo di discriminazione che, ove esista, deve discendere da situazioni diseguali per legge, non diseguali per fatto del tutto arbitrario, occasionale, eventuale.

Viola l'art. 28 citato anche il fondamentale principio di cui all'art. 53 della Costituzione che afferma il dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva in un sistema tributario improntato a criteri di progressività.

Col sistema vigente, a mente del citato art. 28 del d.P.R. n. 643/1972, questi principi paiono violati perché l'incolpevole acquirente deve offrire il suo bene al sacrificio in favore del fisco senza che sia minimamente valutata la sua posizione soggettiva bensì quella di altro soggetto per un rapporto tributario estraneo all'acquirente medesimo. L'acquirente «contribuisce» non in ragione della sua capacità contributiva bensì della capacità contributiva (e della correttezza) di altro soggetto. Pare, dunque, violato anche il principio di cui all'art. 53 della Costituzione.

In conclusione la commissione ritiene a questione rilevante e non manifestamente infondata ed integrata, d'ufficio, la esposizione della parte ricorrente, ritiene di dover sottoporre il quesito alla Corte costituzionale con tutti gli adempimenti del caso mandati alla segreteria.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 28 del d.P.R. n. 643/1972 per contrasto con gli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione e per l'effetto sospende ogni decisione, ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale con copia dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti della Camera e del Senato.

Così deciso in Firenze il 10 febbraio 1992.

Il presidente e relatore: BELLAGAMBA

n. 381

Ordinanza emessa l'8 gennaio, 1992 dalla commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Varotto Oliva contro l'ufficio imposte dirette di Arona.

Tributi in genere - Prevista sospensione del procedimento tributario su richiesta del contribuente che intenda avvalersi della definizione agevolata del rapporto tributario - Previsione di un nuovo condono tributario - Ritenuta illegittimità dei condoni, dovendo gli stessi considerarsi un premio per gli evasori ed un incentivo per ulteriori evasioni - Irragionevole discriminazione dei contribuenti onesti con incidenza sui principi della capacità contributiva e della imparzialità della pubblica amministrazione.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 34).

(Cost., artt. 3 e 97).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Varotto Oliva avverso avviso di accertamento emesso dall'ufficio imposte dirette di Arona.

Con avviso di accertamento notificato il 20 dicembre 1990, l'ufficio imposte di Arona ha rettificato il reddito dichiarato dal contribuente da L. 4.761.000 a L. 18.150.000.

Il reddito accertato sinteticamente ai sensi del quarto comma dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 deriva dal possesso di un autoveicolo di 18 cavalli fiscali.

Il contribuente ricorre chiedendo l'annullamento dell'avviso in quanto basato sul possesso di un'autovettura che non era nella sua piena disponibilità.

In data 4 ottobre 1991, veniva fissata la discussione del ricorso **presentato per l'udienza del giorno 8 gennaio 1992.**

Durante la seduta il rappresentante del contribuente chiedeva **la sospensione del presente giudizio** dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni di cui all'art. 34 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la quale, tra l'altro, prevede un annessimo condono fiscale, eufemisticamente chiamato «definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti».

Questo collegio, però, ritiene di non poter accogliere, almeno per i motivi addotti, la richiesta della ricorrente e di dover sottoporre al giudizio della Corte costituzionale la legittimità dell'intero art. 34 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e in particolare della disposizione di cui al quinto comma del citato art. 34, nella parte in cui prevede che «i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo (e cioè entro il 30 aprile 1992) sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo».

La norma sopra citata, solo formalmente, è una norma processuale, in realtà è una norma strumentale, finalizzata all'applicazione del «condono» per contribuenti e/o evasori fiscali e, quindi, la sua legittimità o illegittimità costituzionale può dipendere, a parere di questo collegio, anche dalla legittimità o illegittimità costituzionale delle norme «per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti», di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, alle quali è strettamente collegata e nella fattispecie in esame dalla legittimità o dall'illegittimità dell'anzidetto art. 34 nella parte in cui detto articolo prevede il «condono» per i contribuenti ai quali è già stato notificato avviso di accertamento.

I condoni fiscali sono un premio per gli evasori e una beffa per i contribuenti onesti e, quel che è peggio, un «invito» ad ulteriori evasioni con conseguente danno per lo Stato e per la credibilità delle sue istituzioni. Sono provvedimenti che creano un'ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini e arrecano danno agli onesti e a coloro che non possono evadere le imposte perché, ovviamente, il carico tributario che gli evasori non sopportano ricade, in tempi brevi, sugli altri soggetti, mentre tutti dovrebbero concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Inoltre, sono disposizioni con le quali lo Stato (e per esso gli uffici tributari) rinunziano, almeno di fatto, a perseguire o, quanto meno, riconoscono di non aver saputo o potuto perseguire «il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione» e appaiono deboli con i forti e forti con i deboli.

I condoni anzidetti, a differenza dei provvedimenti di clemenza in materia penale (amnistia, indulto e grazia), non hanno alcun fondamento nella Costituzione, della quale, a parere di questo collegio, violano la lettera e lo spirito e, in particolare, l'art. 3, primo comma (principio di uguaglianza e di razionalità), l'art. 53, primo comma, (principio di capacità contributiva) e l'art. 97, primo comma, (principio del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione).

Contro i condoni molto, e molto autorevolmente, è stato detto e scritto e, pertanto, questo collegio, anche in base al disposto dell'art. 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il quale prevede che l'ordinanza con la quale viene respinta e non anche l'ordinanza con la quale viene sollevata un'eccezione di illegittimità costituzionale «deve essere adeguatamente motivata», si astiene da ulteriori argomentazioni, ritenendo sufficienti quelle già esposte, e auspica che il giudice delle leggi voglia pronunciarsi sui «condoni tributari» per «impedire o sconsigliare» ulteriori, non improbabili, provvedimenti di clemenza fiscale o per benedirli con una pronuncia di «manifesta infondatezza» o di «irrilevanza» della questione:

La presente questione di legittimità costituzionale, oltre ad essere «non manifestamente infondata», è anche «rilevante» perché dalla sua soluzione dipende la prosecuzione o la sospensione del presente giudizio e la definizione «agevolata» del rapporto tributario, oggetto del ricorso proposto da Varotto Oliva.

Questo collegio non ignora che l'incertezza sulla legittimità costituzionale delle citate disposizioni della legge 30 dicembre 1991, n. 413, potrebbe condizionare, almeno fino alla pronuncia della Corte costituzionale, le prossime scelte di molti contribuenti e/o evasori fiscali, ma ritiene che su una questione tanto importante, sulla quale vi è stato un duro scontro nel parlamento e nel Paese, l'intervento del supremo giudice delle leggi possa essere illuminante e chiarificatore.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara, d'ufficio, «non manifestamente infondata» la questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 34 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e, in particolare, della disposizione di cui al quinto comma del citato articolo nella parte in cui è prevista la sospensione del giudizio a richiesta del contribuente, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione e «rilevante» per quanto in motivazione;

Sospende il procedimento in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata alla ricorrente e all'ufficio imposte dirette di Arona e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Verbania, addì 8 gennaio 1992

Il presidente: PISCITELLO

92C0815

N. 382

Ordinanza emessa il 16 settembre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 giugno 1992) dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Matera nel procedimento penale a carico di Zaccaro Rosaria

Reati e pene - Sottrazione dell'autoveicolo oggetto di privilegio legale alla garanzia del creditore - Configurazione di tale condotta come delitto sanzionatorio con la pena congiunta della reclusione e della multa - Irragionevolezza, in considerazione della (ritenuta) mancanza di pericolosità sociale, con incidenza sui valori della dignità umana e della libertà personale nonché sui principi della necessaria lesività del reato e della funzione rieducativa della pena.

(R.D.-L. 15 marzo 1927, n. 436, art. 10).

(Cost., artt. 2, 3, 13, 25 e 27).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti dell'emarginato procedimento, osserva.

FATTO

Il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Matera, aderendo ad analoga istanza contenuta nell'atto di querela presentato dalla Fiat Sava S.p.a. di Torino, nei confronti di Zaccaro Rosaria, per il reato p. e p. dall'art. 10 del r.d.-l. 15 marzo 1927, n. 436, ha chiesto a questo g.i.p. di disporre il sequestro preventivo dell'autoveicolo marca Fiat, tipo 831, targato MT 139342, telaio n. 03166222.

Nell'indicato lamento penale, riportato nella documentazione a corredo della richiesta ex art. 321 del c.p.p., la società querelante ha rappresentato:

d'aver finanziato l'acquisto del mezzo, soggetto ad «... ipoteca legale ...» in proprio favore;

d'aver chiesto ed ottenuto dal pretore di Matera, sezione distaccata di Pisticci provvedimento di sequestro *ex art. 7 del r.d.-l. n. 426/1927*, in quanto la debitrice aveva trascurato di pagare alcune rate di rimborso del prestito; che l'ufficiale giudiziario non ha rinvenuto il bene, ed ha redatto verbale negativo di sequestro; che la debitrice, sottraendo il veicolo alla garanzia del credito, ha posto in essere il reato oggetto di querela.

DIRITTO

È opportuno premettere che la più evoluta dottrina ha evidenziato come uno dei cardini del moderno diritto penale sia il «principio della necessaria lesività od offensività del reato».

Lo stesso implica che un dato comportamento in tanto può esser previsto quale oggetto di sanzione penale, in quanto esso leda o, per lo meno, metta in serio pericolo beni giuridici di rilievo.

A causa della sua gravità, la sanzione penale viene perciò considerata, negli ordinamenti di ispirazione liberal-democratica, quale *extrema ratio*.

Essa è posta, perciò, ad esclusivo presidio delle condizioni essenziali della convivenza civile e dei beni che vengono socialmente ritenuti più meritevoli di protezione giuridica, quando non diversamente tutelabili.

In sostanza, all'intervento punitivo statale è riconosciuto l'ambito più ristretto possibile.

Nel nostro ordinamento, siffatta concezione, dell'utilizzo dello strumento penale in casi di «stretta necessità», ha permeato di sé la stessa Carta costituzionale.

Espressione ne sono gli articoli che hanno affermato il principio di riserva di legge in materia penale (25, secondo comma); quello della personalità (al contrario di altre forme di responsabilità) della pena (27, primo comma) e della sua necessaria finalizzazione ad un funzione rieducativa (27, terzo comma); quello della inviolabilità e normale incoercibilità della libertà personale (13); quello della supremazia assoluta del valore della dignità umana e della persona e del favore per la sua piena estrinsecazione mediante l'abbattimento di vincoli ed ostacoli economici e sociali che ne limitino lo sviluppo (2 e 3).

Atteso il carattere primario e fondamentale della Costituzione fra le fonti dell'ordinamento statale, conseguenza necessaria della costituzionalizzazione del cennato principio è che da quella bisogna ricavare orientamento per stabilire quali siano i beni, che in essa hanno diretta o implicita protezione, per i quali trova eccezionale legittimazione la tutela penale ed è consentito far assurgere a fattispecie di reato i comportamenti che li ledano o mettano in pericolo.

Tanto premesso, si osserva che la normativa in esame (art. 10 del r.d.-l. n. 436/1927: «Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobil club d'Italia») prevede la sanzione penale della reclusione sino a sei mesi e della multa sino a lire centomila per chi possedendo o detenendo, anche se proprietario, un autoveicolo oggetto del privilegio legale o convenzionale debitamente iscritto, in prima persona, oppure prestando consenso all'azione d'altri, lo distrugga, guasti, deteriori, ovvero lo occulti, o, comunque, lo sottragga alla garanzia del creditore privilegiato.

Tale normativa, in sostanza, sancisce una stravagante ed anomala ipotesi di responsabilità penale per inadempimento, o, meglio, per il pericolo d'inadempimento di obbligazioni civilistiche e, con l'eccezione dell'omologo e coevo art. 10 del r.d.-l. 29 luglio 1927, n. 1509 «Provvedimento per l'ordinamento del credito agrario del Regno», costituisce una singolarità per il sistema vigente.

Invero, come è stato evidenziato in dottrina, nell'ambito dei delitti contro il patrimonio (bene che è, come è ovvio, ritenuto meritevole di tutela), il legislatore non sanziona penalmente le mere violazioni contrattuali, pur se capaci di provocare gravi danni patrimoniali, ma soltanto certe modalità di aggressione del patrimonio stesso.

In siffatto contesto, assumono così rilievo, ai fini della tutela penale, la sottrazione materiale della cosa nel furto, l'induzione in errore nella truffa, l'approfittamento dello stato di bisogno nell'usura, il previo proposito di non adempiere e la dissimulazione del proprio stato d'incapacità patrimoniale nell'insolvenza fraudolenta.

Archiviato come un arcaico residuo storico l'istituto dell'arresto per debiti, il reato di cui alla legge citata sembra riecheggiarne il triste ricordo.

Esso appare, perciò, in assoluta dissonanza con l'ordinamento, avuto riguardo alla scala gerarchica del valore dei beni socialmente rilevanti, su delineata, ricavabile dalla lettura del dettato costituzionale e dalla quale bisogna desumere non solo le direttive programmatiche di tutela che devono ispirare il legislatore per la normazione futura, ma anche il criterio per il controllo di legittimità costituzionale della legislazione già esistente.

È la dissonanza si rivela ancor più evidente se si considera che tale reato, per cui è prevista la pena della reclusione in uno a quella della multa, è inviduato addirittura come delitto: in contraddizione, cioè, con la scarsa considerazione sociale del bene compromesso e dell'entità dell'offesa arrecata, ed in contrasto, quindi, con il «principio di meritevolezza» della pena, che di quello di «stretta necessità» della stessa è corollario.

Invero, i comportamenti che la norma sanziona, caratterizzati da una, peraltro solo potenziale, lesività dell'interesse del venditore o finanziatore dell'acquisto di autoveicoli o del creditore che abbia su tale tipo di bene privilegio convenzionale, non sembrano più raggiungere un livello di gravità tale da risultare intollerabili per il contesto sociale o, comunque, da farli ritenere non ovviabili mediante il ricorso alla (sola) forma di tutela rappresentata dalla responsabilità da illecito civile.

La disposizione appare come il reliquato di tempi, oramai lontani, in cui il tipo di beni che essa protegge avevano una importanza che loro non è certamente più riconosciuta.

Analogamente, non è più ragionevolmente ed equitativamente possibile attribuire particolare significato, tale da giustificare l'intervento tutorio penale, alle ragioni, meramente creditorie, della potenziale vittima (d'inadempimento) che essa individua.

Ma v'è di più.

Poiché la responsabilità penale è di esso «comunque» ricollegata alla semplice sottrazione del bene alla garanzia del creditore, l'art. 10 della legge citata tipizza come illecito penale una condotta che è ritenuta pericolosa in forza di una mera regola di esperienza la quale, in fatto, ben può dimostrarsi falsa (e la ritenuta esposizione a rischio del tutto inesistente).

Esso, perciò, delinea e concretizza un reato di pericolo presunto, ossia una ipotesi normativa che si pone, come è stato autorevolmente osservato in dottrina, in contrasto con quel principio (costituzionalizzato) di necessaria lesività il quale, si è detto, condiziona ed ispira il diritto penale.

Alla stregua di tanto, non è palesemente infondato, a parere dell'ufficio, sospettare che l'art. 10 del r.d.-l. n. 436/1927 contrasti con la normativa fondamentale dello Stato.

I parametri sono quelli degli artt. 2, 3, secondo comma, 13, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, per via della violazione del principio di necessaria lesività, della ingiustificata compressione dei valori della dignità umana e della libertà personale, e dell'irragionevolezza della scelta legislativa di prevedere per un tipo d'illecito (per lo meno divenuto) privo di particolare rilevanza sociale e di concreta pericolosità, la sanzione più grave, per giunta nella forma congiuntamente detentiva e pecuniaria, correlata alla qualificazione dello stesso quale delitto.

Né, infine, è da trascurare, chiamandò ancora a riferimento l'art. 3 della Costituzione, che la norma instaura una ingiustificata disparità di trattamento, si tra le varie categorie di creditori, attesa la tutela particolare riconosciuta solo a quelli che siano venditori o finanziatori dell'acquisto di autoveicoli, o che su detti mezzi abbiano comunque privilegio sia tra le varie categorie di debitori, in considerazione della previsione di penale responsabilità per i soli debitor proprietari, in possesso o detentori di autoveicoli oggetto di privilegio.

La rilevanza della questione è di palmare evidenza.

Soltanto se la norma sospettata non è incostituzionale, il reato sussiste ed occorre che l'ufficio prenda in esame la richiesta del requirente.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara, l'ufficio, per le ragioni su esposte, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 r.d.-l. 15 marzo 1927, n. 436, in relazione agli artt. 2, 3, secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, secondo e terzo comma della Costituzione;

Dichiara sospeso il presente giudizio;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza nei riguardi delle parti e perché copia della presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Matera, addì 16 settembre 1991

Il giudice per le indagini preliminari: VETRONE

N. 383

*Ordinanza emessa il 10 marzo 1992 dal pretore di Avezzano
nel procedimento civile vertente tra Garrone Angelo ed Ente ferrovie dello Stato*

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Riconoscimento del periodo di leva, adempiuto prima del rapporto di lavoro, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità ai fini del trattamento previdenziale - Esclusione da tale beneficio per i dipendenti che hanno compiuto il servizio di leva prima del 30 gennaio 1987 - Irrazionalità - Disparità di trattamento - Violazione del principio per cui il servizio militare non può pregiudicare le posizioni di lavoro.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 52).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente dispositivo dell'ordinanza nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con domanda in data 5 aprile 1991 da Garrone Angelo, (proc. avv. Letizi) contro Ente ferrovie dello Stato, (proc. avv. P. Palladini con intervento del pretore di Avezzano quale giudice del lavoro.

OSSERVA

Il ricorrente ha proposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in relazione agli artt. 3 e 52 della Costituzione.

Detta questione è senz'altro rilevante perché la domanda proposta nel giudizio investe in modo diretto l'applicazione della norma, in relazione all'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

La questione non è manifestamente infondata sotto entrambi i profili evidenziati dell'attore.

Invero, la norma, nel discriminare situazione perfettamente analoghe in base ad un criterio meramente temporale, disancorato da altri fatti storici significativi, presenti aspetti di dubbia razionalità, in contrasto con il precetto costituzionale di eguaglianza formale e sostanziale, penalizzando senza adeguate giustificazioni i soggetti che hanno prestato il servizio militare prima dell'entrata in vigore della legge n. 958/1986.

La disposizione è poi censurabile anche sotto il profilo della contraddizione con il disposto dell'art. 52 della Costituzione.

Infatti, i lavoratori del settore pubblico che abbiano prestato servizio militare in epoca anteriore all'anno 1986 si vedrebbero in sostanza assoggettati ed un inammissibile «pregiudizio» in relazione alla loro posizione di lavoro.

Non vi è dubbio, infatti, che il pregiudizio consiste in ogni perdita di utilità riconosciuta o protetta dall'ordinamento e, pertanto, il mancato computo del servizio militare si pone in contrasto con la disciplina inderogabile dell'art. 52 della Costituzione.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in relazione agli artt. 3 e 52 della Costituzione;

Ordina la sospensione del presente giudizio e la terminazione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Avezzano, addì 10 marzo 1992

Il pretore: (firma illeggibile)

N. 384

Ordinanza emessa il 24 gennaio 1992 dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, sui ricorsi riuniti proposti dal Ministero dell'interno contro Buffa Giuseppe ed altra e Buffa Giuseppe ed altra contro il Ministero dell'interno

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di accompagnamento ai minori di anni diciotto totalmente invalidi, in quanto affetti da cecità assoluta, a decorrere dal 1° gennaio 1989 - Ingiustificata disparità di trattamento di soggetti nella identica situazione giuridica in base al mero elemento temporale - Incidenza sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di invalidità nonché sui principi dell'agevolazione dei compiti familiari mediante provvidenze economiche e della protezione dell'infanzia e gioventù.

(Legge 28 marzo 1968, n. 406, art. 1; legge 10 febbraio 1962, n. 66, art. 8; legge 29 febbraio 1980, n. 33, art. 14 *septies*).
(Cost., artt. 3, 31 e 38).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende *ope legis*, ricorrente, contro Buffa Giuseppe e Gardini Ivonne n.q. di legali rappresentanti di Buffa Isabella, intimati, e sul secondo ricorso n. 4172/89 r.g. proposto da Buffa Giuseppe e Gardini Ivonne n.q. di legali rappresentanti di Buffa Isabella, elettivamente domiciliati in Roma, via Attilio Regolo n. 12/d, presso l'avv. S. Nicoletti che li rappresenta e difende unitamente all'avv. C. Bullo, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale, controricorrenti e ricorrenti incidentali, contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro tempore*, intimato, per l'annullamento della sentenza del tribunale di Milano dell'8 settembre 1988-5 ottobre 1988 r.g. n. 897/87;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 gennaio 1992 dal cons. rel. dott. Panzarani;

Udito l'avv. Nicoletti;

Udito il p.m. in persona del sost. proc. gen. dott. Angelo Arena che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento dell'incidentale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9-23 novembre 1987 il pretore di Milano — decidendo sulla domanda che i signori Giuseppe Buffa e Ivonne Gardini nella qualità di genitori legali rappresentanti della figlia minore Isabella Buffa nata il 18 maggio 1971 avevano proposto nei confronti del Ministero dell'interno con ricorso depositato il 26 giugno precedente — riconosceva il diritto della predetta a percepire l'indennità di accompagnamento dal 1° marzo 1981 in quanto cieca assoluta e ciò anche prima del compimento del diciottesimo anno. Contro tale decisione il Ministero dell'interno e i coniugi Buffa — nella loro qualità — interponevano, rispettivamente, gravame principale ed incidentale (quest'ultimo per ottenere pronuncia di condanna) avanti al tribunale di Milano che con sentenza di parziale riforma dell'8 settembre-5 ottobre 1988 condannava l'amministrazione a corrispondere l'indennità di accompagnamento dal 1° marzo 1981 con gli interessi legali dal dovuto.

Il tribunale, premesso che era circostanza pacifica che la Isabella Buffa era affetta da cecità assoluta (come da certificato dell'Assessorato della regione Lombardia del 21 maggio 1981) per cui era beneficiaria della pensione di cieco civile (come da certificato del prefetto di Milano del 15 gennaio 1982), osservava che i genitori della predetta avevano chiesto altresì l'indennità di accompagnamento prevista per il cieco assoluto dal combinato disposto dell'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406 e dell'art. 4 della legge 27 maggio 1970, n. 332 (*rectius*: 382). Nel riconoscere la fondatezza di tale pretesa il giudice d'appello considerava che la pensione per i ciechi assoluti era stata introdotta dalla legge 10 febbraio 1966 (*rectius*: 1962), n. 66, con decorrenza dal diciottesimo anno di età (art. 8) e che successivamente la legge 28 marzo 1968, n. 406, aveva riconosciuto altresì il diritto ad un'indennità di accompagnamento (art. 1), laddove poi l'art. 4 della legge n. 382/1970 aveva posto una sorta di collegamento inscindibile tra pensione e indennità riconosciuta (in allora) soltanto ai ciechi maggiorenni. Osservava quindi il tribunale che successivamente l'art. 14-*septies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, dopo aver elevato gli importi mensili della pensione, aveva esteso gli stessi ai ciechi minori di anni diciotto, col che evidentemente aveva riconosciuto il diritto alla pensione anche ai ciechi minorenni. Argomentava quindi che una tale estensione non poteva non comprendere altresì l'acquisizione del diritto all'indennità di

accompagnamento che, nel meccanismo operativo predisposto dal legislatore, costituiva della pensione una sorta di trattamento integrativo imprescindibilmente connesso. Considerava ulteriormente al riguardo che non si trattava del risultato di un'interpretazione analogica, bensì dell'applicazione dell'innovazione legislativa la quale aveva rimosso in via generale la differenza di trattamento precedentemente esistente tra ciechi assoluti in ragione dell'età. Considerava ancora che in senso contrario non valeva sostenere che il suddetto art. 14-*septies* della legge n. 33 del 1980 faceva riferimento esclusivo alla pensione e non conteneva alcun cenno all'indennità di accompagnamento, ed invero la sussistenza di un principio generale di collegamento, e di cui all'art. 4 della legge n. 382/1970, rendeva tale carenza del tutto irrilevante una volta che il titolo per il godimento dell'indennità era stato, per l'appunto, collegato al riconoscimento della pensione. Aggiungeva come non valesse neppure obiettare che i minorenni non avevano ragione d'invocare l'indennità di accompagnamento in quanto già accompagnati dai genitori, non potendosi pensare che i genitori stessi fossero interamente assorbiti dall'unica esigenza di accompagnare un figlio cieco. Osservava da ultimo, con riferimento all'appello incidentale, che esso andava accolto in quanto teso ad ottenere pronuncia di condanna generica, ma non anche la quantificazione che costituiva domanda nuova.

Contro tale decisione il Ministero dell'interno, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ricorso a questa Corte articolato in due motivi al che i coniugi Buffa — nella qualità — hanno resistito con controricorso in cui hanno, a loro volta, formulato un motivo di ricorso incidentale presentando altresì memoria nella quale hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 14-*septies* della legge n. 33/80 con riferimento agli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione in relazione all'art. 1, secondo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

Con il primo motivo del proprio ricorso il Ministero dell'interno denuncia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, del cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406, 4 della legge 27 maggio 1970, n. 382 e 14-*septies* della legge 20 (rectius: 29) febbraio 1980, n. 33.

Deduce al riguardo che il tribunale e non ha considerato che le norme che hanno introdotto provvidenze a favore della categoria dei ciechi assoluti presuppongono, fra i requisiti essenziali, l'avvenuto compimento del diciottesimo anno di età così com'è dato desumere dall'art. 8 della legge n. 66/1962 e dall'art. 1 della legge n. 406/1968, laddove la ragione della limitazione va ricercata nella circostanza che evidentemente il legislatore ha ritenuto che il cieco minore possa trovare nell'ambiente familiare quell'adeguato sostegno che, a causa della sua menomazione, necessita al maggiorenne. Ulteriore argomento al riguardo l'amministrazione ricorrente lo trae poi dall'art. 7 della legge n. 382/1970 — non considerando dal tribunale — che ha esteso l'indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti di età superiore agli anni 18 non aventi diritto alla pensione non reversibile ma con un reddito non superiore al doppio della quota esente dall'imposta complementare, con il che il legislatore ha evidentemente inteso sottolineare la *ratio* dell'indennità di accompagnamento e cioè quella di offrire alla categoria dei ciechi assoluti una provvidenza tale da rendere più agevole l'inserimento nella vita sociale, col che è stata creata una seconda categoria di aventi diritto all'indennità, ma sempre costituita da ultradiciottenni.

Contestando pertanto l'interpretazione seguita dal tribunale di Milano in relazione all'art. 14-*septies* della legge n. 33/1980, il Ministero dell'interno richiama la nuova disciplina in materia introdotta dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, che ha riconosciuto l'indennità di accompagnamento in sostituzione della pensione dei ciechi assoluti, ma ciò solo in data posteriore all'entrata in vigore di tale disciplina, dal che è possibile trarre ulteriore argomento e cioè che l'estensione operata dal terzo comma dell'art. 14-*septies* (della legge n. 33/1980) a favore di minori degli anni 18 si è riferita esclusivamente agli aumenti degli importi normali di pensione attribuita dal primo comma dello stesso articolo a favore dei minorati ospiti di istituti o case di cura.

Con il secondo motivo l'amministrazione ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, del cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 1224 del cod. civ. nonché dell'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e ciò in riferimento alla decorrenza degli interessi.

Nel controricorso i coniugi Buffa Gardini — nella loro qualità — contestano gli argomenti dell'Avvocatura generale dello Stato e, in via di ricorso incidentale, lamentano la mancata attribuzione del maggior danno da svalutazione monetaria.

Nella memoria poi i suddetti, nell'insistere nella tesi dell'estensione agli infradiciottenni (ciechi assoluti e carenti di reddito) del dettato normativo dell'art. 14-*septies* della legge n. 33/1980, deducono che una diversa interpretazione al riguardo — come quella seguita da questa Corte nella sentenza 10 luglio 1991, n. 7616 — comporterebbe la

proposizione della questione di legittimità costituzionale della suddetta norma in relazione agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione per evidente disparità di trattamento tra minori invalidi civili in generale e minori invalidi civili affetti da cecità assoluta con riguardo all'art. 1, secondo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, nonché, nell'ambito della categoria degli invalidi civili assoluti, fra ciechi minorenni e maggiorenni in identica situazione soggettiva (reddito) ed oggettiva (menomazione fisica), che ha poi trovato definitiva sistemazione con la legge n. 508/1988 a decorrere dal 1° gennaio 1989. Richiamano quindi la sentenza 22 giugno 1989, n. 346, della Corte costituzionale rilevando la diversa funzione dell'indennità di accompagnamento rispetto ad altre prestazioni assistenziali.

Tanto premesso, osserva il collegio come il ragionamento seguito dal tribunale di Milano mostri una sua coerenza e sorregga una soluzione che — con riferimento alla posizione personale dell'attrice e al periodo al quale si riferisce la richiesta di riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento — appare improntata a criteri di giustizia sostanziale e di conformità a fondamentali valori affermati dalla Costituzione.

Tuttavia il sistema normativo applicabile alla fattispecie si rivela — nella sua formulazione positiva — non idoneo a sorreggere una tale soluzione e, del resto, sulla tematica questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi in tal senso con la sentenza 10 luglio 1991, n. 7616, seguita da altre conformi.

I) In tale decisione si è invero, in particolare, osservato:

a) che la legge 10 febbraio 1962, n. 66, ha introdotto nell'ordinamento il diritto ad una pensione (non reversibile) per tutti i ciechi assoluti, o con visus ridotto a non più di un ventesimo per ogni occhio, di età superiore al diciottesimo anno e in stato di bisogno, limite evidentemente correlato al momento di ingresso del cittadino nel mondo del lavoro;

b) che con la legge 28 marzo 1968, n. 406, è stata istituita un'indennità di accompagnamento a favore dei ciechi assoluti aventi titolo alla suddetta pensione non reversibile;

c) che la legge 25 maggio 1970, n. 382 — dopo aver stabilito (artt. 1 e 2) una nuova misura della pensione e la spettanza di essa e dell'indennità di accompagnamento ai ciechi civili non risultanti iscritti nei ruoli dell'imposta complementare — aveva disposto che la corresponsione di tale indennità fosse effettuata contestualmente al provvedimento di concessione della pensione, prevedendosi (art. 7) che essa fosse dovuta in tale misura «anche» ai ciechi assoluti di età superiore agli anni diciotto non aventi diritto alla pensione non reversibile purché non titolari di reddito superiore al doppio della quota esente dall'imposta complementare, rilevando in proposito la Corte come le suddette leggi del 1968 e del 1970 si richiamavano ai titolari di pensione di cui alla legge n. 66/1962 e come la circostanza che la legge del 1970 aveva posto una nuova categoria di beneficiari stesse ad indicare che l'intera disciplina su pensione e indennità di accompagnamento si riferiva a tutti i ciechi (assoluti o con visus ridotto a non più di un ventesimo) in quanto ultradiciottenni, talché fino a quel momento non esisteva una categoria (generale) di soggetti assistibili in quanto ciechi assoluti aventi diritto alla pensione;

d) che invero, avendo la suddetta legge n. 406/1968 istituito l'indennità a favore dei ciechi assoluti che avessero titolo alla pensione non reversibile ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e poiché gli aventi diritto erano ciechi ultradiciottenni, era evidente che — sotto il profilo formale giuridico — il medesimo beneficio non poteva ritenersi trasferito ad altri soggetti, non potendo essere decisiva al riguardo la locuzione dello stesso art. 1 di «indennità ed integrazione della pensione»;

e) che la legge 29 marzo 1980, n. 33 — di conversione con modificazioni del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663 — aveva stabilito, con l'art. 14-septies, l'aumento degli importi della pensione stessa (primo comma) anche nei confronti dei ciechi ospiti di istituti e case di riposo (secondo comma) nonché l'estensione dei benefici di cui, per l'appunto, al primo e al secondo comma, ai ciechi titolari di pensione di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382; minori di anni diciotto (terzo comma), considerando al riguardo la Corte che la dizione era impropria sembrando postulare l'esistenza di una categoria di minori già aventi diritto alla pensione e in posizione differenziata rispetto ad altri, lettura tuttavia inconciliabile con la normativa precedente alla quale il legislatore aveva mostrato invece di rinviare, talché la disposizione non conteneva nulla più se non la volontà di erogare una pensione non reversibile ai minori degli anni diciotto trovantesi nelle condizioni previste per l'attribuzione del medesimo beneficio ai maggiorenni, il che portava ad escludere che fosse stata assegnata ad essi anche l'indennità di accompagnamento;

f) che a una tale assegnazione non si fosse pervenuti, né per un coordinamento sistematico della legislazione in materia di assistenza ai ciechi civili né per esclusiva portata della legge del 1980, era dimostrato dalla più recente legge 21 novembre 1988, n. 508, la quale — nuovamente disciplinando la materia dell'indennità di accompagnamento e stabilendo che essa spettava ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti nella misura di L. 588.000 mensili a decorrere dal

1° gennaio 1988 — aveva previsto che per i ciechi assoluti di età inferiore ai diciotto anni titolari della pensione di cui al terzo comma dell'art. 14-septies del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 633, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, fosse erogata in sostituzione della pensione l'indennità di accompagnamento secondo le disposizioni della stessa legge del 1988, talché — lungi dall'attribuirsi a tale norma un contenuto interpretativo del terzo comma dell'art. 14-septies (della legge n. 33/1980) — non poteva trascurarsi la ricognizione che lo stesso legislatore, nell'usare le parole «in sostituzione», aveva per ciò stesso effettuato prendendo atto della precedente disciplina nell'introdurre la nuova.

Tale essendo pertanto il risultato interpretativo della precedente disciplina cui questa Corte di legittimità è pervenuta (cfr. altresì, in senso conforme, le sentenze 16 luglio 1991, n. 7859, 25 luglio 1991, n. 8334, e 29 ottobre 1991, n. 11486), osserva il collegio come la sua applicazione alla fattispecie comporterebbe il diniego, nei confronti dell'attrice, dell'indennità di accompagnamento di cui trattasi. Tuttavia proprio l'esclusione di un tale diritto nei riguardi degli infradiciottenni evidenzia profili d'illegittimità costituzionale, talché in adesione di quanto richiesto dalla parte resistente, per le considerazioni e con le precisazioni di cui «infra», la relativa questione dev'esser rimessa alla Corte costituzionale non potendosi definire il presente giudizio — che invero concerne anche un periodo di tempo anteriore all'applicabilità della non retroattiva legge 21 novembre 1988, n. 508 — indipendentemente dalla sua soluzione. Debbono enunciarsi, al riguardo, i rilievi di cui in appresso.

II) L'indennità di accompagnamento introdotta a far data dal 1° gennaio 1968 a favore delle persone affette da cecità assoluta (e secondo i limiti soggettivi ed oggettivi in precedenza richiamati) dall'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406 («Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili») rispondeva — nell'ambito di fondamentali precetti della Costituzione e, in particolare, di quelli di cui agli artt. 3 e 38 — all'esigenza di sopperire a bisogni primari di soggetti colpiti dalla totale privazione della vista e, pertanto, in una condizione di gravissima menomazione nello svolgimento della vita quotidiana e dei rapporti sociali, tale da impedire loro il pieno sviluppo della propria personalità. Istituto giuridico — questo dell'indennità di accompagnamento — avente perciò un suo peculiare carattere ed una sua peculiare funzione attinenti ad un aspetto non tanto immediatamente economico, ma piuttosto di natura più tipicamente «sociale» (pur con riflessi e con presupposti di natura economica, questi ultimi considerati p. es. dalla stessa legge n. 406/1968 facente invero riferimento agli aventi titolo alla pensione non reversibile). Ma, mentre per far fronte alle necessità di natura strettamente «economica» di sostentamento (tra l'altro in supplenza di una retribuzione lavorativa) sussisteva la pensione non reversibile già istituita dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66, alle necessità definibili come «sociali» era indirizzata, per l'appunto, l'ulteriore indennità di accompagnamento.

Orbene, tra tali necessità «sociali» debbono includersi tutte quelle attinenti alla vita di relazione che presuppongono primariamente la possibilità per il soggetto di effettuare gli opportuni spostamenti nell'ambito della propria dimora nonché — e soprattutto — al di fuori di essa — dal che l'uso stesso del termine «indennità di accompagnamento» — con tutte le relative esplicazioni afferenti alla vita interpersonale ed agli aspetti della cultura, del lavoro e della formazione professionale, dell'uso del tempo libero e così via, vale a dire di tutto ciò che — richiamando il precetto dell'art. 3, secondo comma, della Costituzione — consente un più pieno sviluppo della personalità. E tutto questo, per il soggetto colpito da una menomazione così grave come la cecità, non sarebbe ovviamente possibile allo stesso modo delle altre persone, il che evidenzia per il soggetto stesso una limitazione della sua libertà e della sua eguaglianza rispetto agli altri consociati, limitazione che, in base alla suddetta norma costituzionale, è invece dovere della Repubblica rimuovere, così com'è suo dovere rimuoverla in relazione alle esigenze dell'educazione e dell'avviamento professionale dell'inabile in generale e ciò anche alla luce dell'art. 38, primo e terzo comma, del documento costituzionale.

Ed è proprio in relazione a tale ulteriore profilo che nei confronti del minore degli anni diciotto — il quale peraltro soggiace all'obbligo scolastico e acquista la capacità giuridica lavorativa già al compimento del quindicesimo anno di età e al quattordicesimo per i lavori nell'agricoltura e nei servizi familiari: art. 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 — la particolare forma di aiuto e di tutela cui è preordinata l'indennità di accompagnamento riveste — pur nei limiti della sua misura economica — una specifica valenza che, per certi profili, si rivela financo superiore che non nei confronti del maggiorenni talché appare privo di giustificazione il diverso trattamento, così come rileva la resistente.

Infatti già nella prima età si svolge la fase essenziale e irripetibile della vita ai fini della formazione della persona umana e certamente solo l'adeguato inizio di tale fase può poi garantire ai minori — benché colpiti da grave menomazione — un appropriato inserimento nella vita sociale e nel lavoro pur potendo essi avvalersi, in relazione a quest'ultimo, delle altre provvidenze previste al riguardo dalla legge (cfr., per i privi della vista, l'art. 6 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie, la legge 14 luglio 1957, n. 594, e la legge 21 luglio 1961, n. 686), laddove l'accesso al lavoro potrà essere più qualificato e riguardare più ampi settori di occupazione se preceduto da

una migliore preparazione professionale. E con riguardo a tale così importante aspetto si ravvisa un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale della norma che fino al 1988 escludeva l'indennità di accompagnamento ai ciechi minori degli anni diciotto e ciò in relazione all'art. 31 della legge fondamentale che, tra l'altro, fa obbligo alla Repubblica di agevolare con misure economiche ed altre provvidenze l'adempimento dei compiti familiari e protegge l'infanzia e la gioventù favorendone gli istituti necessari a tale scopo. Orbene, far gravare completamente sui componenti della famiglia del minore affetto da cecità i compiti relativi alle particolari esigenze che a lui derivano dal proprio stato di menomazione significa negare alla famiglia stessa quell'aiuto che — in siffatta situazione — si rende necessario anche per realizzare ai fini che i menzionati artt. 3, secondo comma, e 38, primo e terzo comma, della Costituzione perseguono. È peraltro un dato rientrante nella comune esperienza che il minore affetto da cecità abbisogna di una forma di assistenza continuativa e diversa alla quale i genitori sovente non possono essere in grado di provvedere, ove si consideri inoltre che la situazione economica delle famiglie e l'evoluzione sociale e civile — che si è attuata nella realizzazione peraltro del principio di parità — rendono sempre più diffuso lo svolgimento di lavoro esterno da parte di entrambi i genitori. L'indennità di accompagnamento si rivela perciò quale strumento per apprestare al minore i mezzi che gli facilitano quella vita di relazione di cui si è detto e che, nel contempo, permettano alla sua famiglia di provvedere al riguardo e all'assolvimento dei propri compiti educativi nel modo più possibilmente normale ed efficace, grazie anche all'operatività del fondamentale principio solidaristico che permea di sé la Carta costituzionale.

Va ancora considerato come — integrando la cecità assoluta una menomazione di massima gravità che, secondo quanto si è già considerato, di per sé limita il pieno sviluppo della personalità — non appare giustificata la negazione ai minori degli anni diciotto — prima dell'introduzione della nuova generale disciplina di cui alla legge n. 508/1988 (perfezionata ulteriormente dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289) — dell'indennità di accompagnamento che invece, sul piano generale, la legge 11 febbraio 1980, n. 18 (art. 1, secondo comma) già garantiva agli altri invalidi benché minorenni, sul che esatta appare l'osservazione della resistente (cfr., sulla spettanza dell'indennità di accompagnamento istituita dalla suddetta legge anche a favore dei bambini in tenera età in quanto affetti da gravissima menomazione, la sentenza delle sezioni unite di questa Corte 24 ottobre 1991, n. 11329).

In base ai suesposti rilievi deve dunque conclusivamente considerarsi che l'art. 1 della legge 21 novembre 1968, n. 406, il quale — secondo l'interpretazione seguita da questa stessa Corte — non ha attribuito ai ciechi assoluti minori degli anni diciotto l'indennità di accompagnamento da tale stessa legge istituita per i ciechi ultradiciottenni, e nel riferimento all'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 e all'art. 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33 (di conversione in legge con modificazioni del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663), appare evidenziare profili d'illegittimità costituzionale in relazione ai richiamati precetti della legge fondamentale: conseguentemente gli atti debbono essere trasmessi alla Corte costituzionale perché sia risolta la questione della legittimità costituzionale della suddetta norma in relazione ai riferimenti normativi suddetti ed ai richiamati precetti della legge fondamentale. Rimanendo assorbito ogni altro rilievo ed ogni profilo attinente al fatto, il presente giudizio dev'essere pertanto sospeso, provvedendosi agli adempimenti prescritti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospeso il giudizio in corso, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406, in riferimento all'8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 e all'art. 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui la suddetta norma non ha attribuito l'indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti minori degli anni diciotto, e ciò in relazione agli artt. 3, secondo comma, 31 e 38, primo e terzo comma, della Costituzione, ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché risolva tale questione;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al procuratore generale presso questa Corte nonché al presidente del Consiglio dei Ministri, e che sia inoltre comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 24 gennaio 1992

Il presidente: MOLLI

Il collaboratore di cancelleria: DEL FRANCO

N. 385

Ordinanze emessa il 1° aprile 1992 dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Ottani Angelo ed altri e l'I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Gestione speciale artigiani - Obbligo di iscrizione dei familiari dell'imprenditore artigiano che prestino in modo abituale e prevalente attività lavorativa nella impresa familiare - Mancata previsione dell'obbligo assicurativo anche per i nipoti non in linea retta che prestino lavoro alla stessa stregua degli altri familiari predetti - Ingiustificata diversa disciplina di situazioni identiche, tanto più che i nipoti *ex fratre* sono compresi tra i componenti l'impresa familiare ai sensi dell'art. 230-bis c.c. - Incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia, invalidità e disoccupazione involontaria.

(Legge 4 luglio 1959, n. 463, art. 2, primo e secondo comma).

(Cost., art. 3 e 38).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva ha emesso la seguente ordinanza nella causa r.g.l. n. 1748/1990 promossa da: Ottani Angelo + 2 (avv. Maria Teresa Ubaldini) contro l'I.N.P.S. (avv. Giuseppe Abruzzo).

Oggetto: Accertamento costituzione impresa familiare.

SVOGLIMENTO DEL PROCESSO

1. — Angelo, Alberto e Stefano Ottani, deducendo che il primo era il titolare di una impresa artigiana che svolge attività di trasporti funebri e che gli altri due, come nipoti che collaboravano alla sua impresa, erano stati iscritti negli elenchi previdenziali dei familiari coadiuvanti; Alberto dal 1978 e Stefano dal 1984;

Deducendo che la commissione provinciale per l'artigianato di Bologna con delibera del 26 luglio 1989 aveva deciso di annullare la iscrizione di Alberto e di Stefano Ottani negli elenchi degli artigiani coadiuvanti sottoposti alla assicurazione obbligatoria, in quanto essi erano nipoti in linea indiretta (figli di un fratello) e non in linea diretta.

Deducendo sotto vari profili di diritto la illegittimità di tale deliberazione; con ricorso del 24 maggio 1990 hanno formulato contro l'I.N.P.S. le seguenti conclusioni: «Chiedono che il pretore del lavoro voglia.

1) accertare che fra Angelo Ottani da una parte e Alberto e Stefano Ottani dall'altra non è intercorso rapporto di lavoro subordinato, né che fra gli stessi si è costituita società; bensì impresa familiare ai sensi e per gli effetti dell'art. 230-bis del codice civile;

2) riconoscere che Alberto e Stefano Ottani hanno diritto all'iscrizione negli elenchi dei familiari coadiuvanti a far tempo dai relativi provvedimenti originari, e comunque che hanno diritto con la stessa decorrenza alle assicurazioni sociali obbligatorie di cui alla legge 1959, n. 463, previa occorrendo eccezione di incostituzionalità dell'art. 2 della stessa legge nella parte in cui non prevede al secondo comma i nipoti non in linea retta; e che quindi i contributi sono stati legittimamente versati;

3) in via subordinata e salvo gravame condannare l'I.N.P.S. e restituire a Angelo Ottani i contributi versati dal 1978 in avanti per Alberto e Stefano Ottani, oltre interessi e rivalutazione».

2. — L'I.N.P.S. ha sollevato varie eccezioni e questioni di rito e di merito; ha contestato il fondamento delle domande ed ha precisato di aver già restituito i contributi assicurativi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — L'eccezione proposta.

Tra le ragioni di contestazione della legittimità della cancellazione di Alberto e Stefano Ottani dagli elenchi dell'assicurazione obbligatoria la difesa dei ricorrenti ha dedotto la questione della legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463, nella parte in cui non prevede di considerare familiari agli effetti dell'obbligo assicurativo introdotto dalla legge per gli artigiani anche i nipoti in linea retta che prestino in modo abituale e prevalente attività lavorativa nella impresa familiare, ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, per la sospetta violazione degli art. 3 e 38 della Costituzione.

La difesa ha addotto che «non v'è ragione di inserire nella tutela previdenziale i soli nipoti in linea retta e non anche i nipoti figli di fratello», quando siano componenti della impresa familiare dall'art. 230-bis del codice civile.

2. — La rilevanza della questione.

La questione sollevata è rilevante ai fini del giudizio.

L'art. 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, così dispone:

«Art. 2. Sono compresi nell'obbligo assicurativo gli altri familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano già compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, in quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subordinati od in quanto apprendisti coperti di assicurazione a norma della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

Agli effetti del comma precedente sono considerati familiari:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta;
- 3) gli ascendenti;
- 4) i fratelli e le sorelle.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedenti matrimoni dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affiliati, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali i titolari di impresa artigiana furono regolarmente affidati come esposti».

In essequio a tale norma la domanda dovrebbe essere respinta: e escluso che possano essere iscritti come familiari coadiuvanti nell'elenco degli artigiani ai fini della assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 e successive modifiche, i nipoti figli di fratelli.

L'eventuale accoglimento della eccezione sollevata e la dichiarazione della illegittimità della esclusione dei nipoti *ex fratre* dalla iscrizione assicurativa come coadiuvanti eliminerebbe un ostacolo al possibile accoglimento della domanda proposta.

3. — La non manifesta infondatezza della questione.

3.1. — La eccezione proposta deve essere portata al giudizio della Corte costituzionale.

È infatti seria e concreta la possibilità che la questione venga decisa in senso affermativo, per le ragioni esposte dalla difesa dei ricorrenti e per quelle che si aggiungono in maniera del tutto sommaria.

3.2. — L'art. 230-bis codice civile ha introdotto in via generale la previsione della impresa familiare, con il riconoscimento e la tutela del lavoro prestato in aggregati familiari, ove non sia ravvisabile nelle attività svolte nell'ambito della famiglia o in considerazione di un rapporto di parentela, un diverso rapporto giuridico, quale quello del lavoro subordinato, di società od altro.

Il lavoro «continuativo» del familiare nella impresa familiare trova nella norma una particolare forma di tutela, da ritenersi residuale, secondo l'interpretazione dominante della legge.

La tutela riguarda i familiari menzionati dal terzo comma dell'art. 230-bis del codice civile:

«230-bis. Impresa familiare, salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi della azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo».

3.3. — Dal confronto tra le due norme appare evidente, in primo luogo, la constatazione come non vi sia stato coordinamento tra la disposizione dell'art. 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, sopra riportata e l'art. 230-bis del codice civile.

Più in particolare si rileva come la riforma del diritto di famiglia (di cui l'art. 230-bis del codice civile ha fatto parte) abbia esteso in generale la particolare considerazione dei familiari che collaborano con continuità alla impresa familiare a tutti i parenti entro il terzo grado, e vi abbia compreso perciò anche i nipoti *ex fratre*.

Va tenuto presente che tale considerazione da parte dell'art. 230-bis del codice civile del lavoro svolto dai familiari e dai parenti entro il terzo grado nella impresa familiare va ben oltre, in linea generale, rispetto alla regolamentazione particolare introdotta con la legge n. 463/1959 con l'inserimento tra i coadiuvanti dell'artigianato dei parenti che collaborano con continuità alla sua impresa.

Infine, ed è quanto ha specifica importanza per la questione esaminata, si sottolinea come ciò metta in evidenza un differente trattamento tra parenti di terzo grado (quali sono i nipoti *ex filio* e i nipoti *ex frate* che collaborino alla impresa familiare dell'artigiano) ai fini dell'assicurazione obbligatoria come coadiuvanti.

3.4. — In base a queste constatazioni e considerazioni non è manifestamente infondato il sospetto di violazione delle norme dell'art. 3 e dell'art. 38 della Costituzione, per il diverso e non razionalmente giustificato trattamento ai fini della tutela previdenziale dei nipoti *ex filio* e di quelli *ex frate*, che non debbano essere considerati né dipendenti né soci dell'imprenditore artigiano.

3.5. — Tale valutazione è sorretta dalla constatazione che la Corte costituzionale con la sentenza n. 476 del 10 dicembre 1987, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme per la mancata previsione dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro dei familiari partecipanti all'impresa familiare indicati nell'art. 230-bis del codice civile, per il contrasto con i precetti delle norme costituzionali citate. La Corte costituzionale ha ritenuto ingiustificato e «incoerente il diniego di una tutela assicurativa» del lavoro prestato negli aggregati familiari dai familiari previsti nell'art. 230-bis del codice civile.

Tali considerazioni potrebbero valere anche in relazione al più circoscritto caso in esame.

P. Q. M.

Rimette alla Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma della legge 4 luglio 1959, n. 463, «Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari», nella parte in cui non comprende nell'obbligo dell'assicurazione per i familiari coadiuvanti che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano compresi nell'obbligo assicurativo per altri titoli, i nipoti in linea indiretta che facciano parte della impresa familiare ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile per il possibile contrasto con le norme degli artt. 3, primo comma e 38, secondo comma della Costituzione;

Ordina che l'ordinanza sia notificata alle parti del giudizio, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati;

Ordina la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Bologna, addì 1° aprile 1992

Il pretore: GOVERNATORI

Depositato in cancelleria, oggi 6 aprile 1992

Il funzionario della cancelleria: CASTRIOTTA

92C0819

N. 386

*Ordinanza emessa il 23 aprile 1992 dal pretore di La Spezia
nel procedimento civile vertente tra Borello Tommaso e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Titolare di pensione di reversibilità a carico del Fondo speciale coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Divieto di integrazione al minimo in caso di cumulo con pensione di vecchiaia erogata dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche attesa la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha ripetutamente dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme che prevedevano analogo divieto.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3 e 38).

IL PRETORE

Nella causa iscritta al n. 774/91 R.G., promossa da Borello Tommaso, rappresentato e difeso dall'avv. M. Giannini, contro l'I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'avv. M.C. Cabani, sciogliendo la formulata riserva,

OSSERVA

Con ricorso depositato il 12 settembre 1990, Borello Tommaso adiva questo giudice, al fine di ottenere l'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità di cui è titolare dal 1° gennaio 1977 a carico

dell'I.N.P.S. - fondo speciale coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Dava atto che la domanda relativa, inoltrata all'ente in data 6 aprile 1987, era stata respinta, a motivo della contitolarità di pensione di vecchiaia a carico del Fondo previdenza della Cassa nazionale per la previdenza marinara, percepita a far data dal 1° aprile 1972, integrata al minimo.

La difesa dell'I.N.P.S., resistendo in giudizio, rilevava la conformità dell'operato dell'ente alla normativa vigente, ostando alla richiesta integrazione l'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, recante «Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri».

Nelle note difensive autorizzate, il procuratore di parte istante sollevava quindi questione di legittimità costituzionale del disposto normativo invocato dall'I.N.P.S., per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

La norma in oggetto è stata contemplata dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 184 del 18 febbraio 1988, che ne ha dichiarato l'incostituzionalità nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo per i titolari di pensione a carico dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L.e della regione siciliana, allorché, per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge. Con la recentissima sentenza n. 165 del 1992 la Corte ha poi censurato il disposto per il caso di contitolarità di pensione erogata dal Fondo speciale per gli artigiani o dal Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia. Né dalle sentenze in esame né dalle ulteriori in materia è stata esaminata l'ipotesi, oggetto della controversia in esame, di contitolarità di pensione del Fondo previdenza della Cassa nazionale della previdenza marinara.

Non vi è dubbio che la fattispecie presenti caratteri omogenei con quelli decisi sino ad oggi dalla Corte, vertendosi in una delle molteplici ipotesi di divieto di integrazione al minimo di un trattamento erogato da uno dei fondi speciali gestiti dall'I.N.P.S. allorché, per effetto del cumulo con altra pensione, venga superato il minimo garantito. La prospettata questione di illegittimità costituzionale non è quindi manifestamente infondata, per le ragioni già condivise dalla stessa Corte costituzionale con le precedenti pronunce in materia.

La dedotta questione è pure nel caso rilevante: in effetti, la rimozione del divieto di integrazione al minimo determinerebbe l'accoglimento della domanda del Borello, quanto meno in relazione alle differenze sui ratei maturate sino all'entrata in vigore del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che allo stato non risultino estinte per effetto della prescrizione decennale. Né può porsi nel caso questione di decadenza ex art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 6 del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge n. 166 del 1° luglio 1991, essendo la domanda giudiziale già pendente alla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto-legge citato.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo legale della pensione di reversibilità erogata dall'I.N.P.S. - Fondo speciale coltivatori diretti, coloni e mezzadri, in caso di cumulo con pensione diretta a carico del Fondo previdenza della Cassa nazionale per la previdenza marinara;

Dispone che il processo sia sospeso; che gli atti vengano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale; che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che venga comunicata al Presidente del Senato e a quello della Camera dei deputati.

La Spezia, addì 23 aprile 1992

Il pretore: GHINOY

n. 387

Ordinanza emessa il 18 dicembre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 giugno 1992) dal tribunale amministrativo regionale della Toscana - Firenze, sul ricorso proposto dalla u.s.l. n. 13 della Toscana - Area Livornese, contro la regione Toscana ed altro.

Sanità pubblica - Attribuzione al personale medico e tecnico di radiologia di un'indennità di rischio di lire 200.000 mensili - Mancata previsione dell'attribuzione di detta indennità a tutto il personale a rischio come individuato dalla legge fondamentale (d.P.R. n. 185/1964) in tema di protezione dai rischi delle radiazioni ionizzanti e cioè a quel personale che operando in zona controllata effettua abitualmente un lavoro esposto al pericolo delle radiazioni - Irrazionale diverso trattamento di situazioni omogenee, tanto più che prima dell'entrata in vigore della norma impugnata, detto beneficio era attribuito di fatto a tutto il personale esposto al rischio delle radiazioni - Incidenza sul diritto alla salute.

(Legge 27 ottobre 1988, n. 460, art. 1, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 32).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 712/1990 proposto dall'unità sanitaria locale n. 13 della Toscana in persona del presidente *pro-tempore* rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Grassi presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, via Gino Capponi n. 26, contro:

la regione Toscana in persona del presidente *pro-tempore* non costituitosi in giudizio;

il comitato regionale di controllo in persona del legale rappresentante *pro-tempore* non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento della decisione n. 109 adottata nella seduta del 6 ottobre 1990 con la quale il comitato regionale di controllo ha annullato la delibera del comitato di gestione dell'u.s.l. ricorrente n. 2315 del 19 settembre 1990;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria prodotta dall'u.s.l. ricorrente a sostegno della propria difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 18 dicembre 1991 l'avv. Neri Baldi su delega dell'avv. Grassi per la ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue;

FATTO

La regione Toscana con delibera della propria giunta n. 2647 del 6 marzo 1990 ha dettato alle u.s.l. criteri per l'omogenea determinazione del personale soggetto a rischio da radiazioni, individuandone tre categorie.

La prima comprendente il personale di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 460, la seconda il personale medico anestesista e tutto il personale operante nelle «zone controllate» che le commissioni per il rischio radiologico di cui all'art. 58 del d.P.R. n. 270/1987 abbiano dichiarato essere esposto in materia continua alle radiazioni ionizzanti e che viene equiparato alla precedente categoria per quanto concerne il trattamento normativo inerente alle radiazioni ionizzanti ed i dipendenti compresi nel terzo comma del precitato art. 1 della legge n. 460.

Tale indirizzo ha trovato conferma nella delibera della stessa giunta n. 379 del 3 luglio 1990.

La u.s.l. n. 13 della Toscana con delibera del proprio comitato di gestione n. 2315 del 17 settembre 1990 ha recepito gli anzidetti criteri ed assunto l'impegno di spesa per il mese di ottobre 1990.

Con decisione n. 109 del 6 ottobre 1990 il comitato regionale di controllo ha annullato la delibera della u.s.l. per violazione dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 460.

Con ricorso notificato il 23 ed il 26 novembre 1990 e depositato il 3 dicembre successivo, l'u.s.l. n. 13 ha impugnato davanti a questo t.a.r. l'anzidetto provvedimento di controllo negativo, deducendo le censure che in sintesi si riportano qui di seguito:

1) dall'esame dell'art. 9 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 348, dell'art. 58 del d.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, e della legge 27 ottobre 1988, n. 460, appare evidente che il personale sottoposto a rischio radiologico va diviso in tre categorie.

Nella prima categoria rientrano i tecnici ed i medici radiologici preposti al funzionamento degli apparecchi ed alla lettura dei dati diagnostici da essi forniti e risultano, perciò ontologicamente preposti all'esercizio della radioagnostica.

«Per tali soggetti la legge prevede la corresponsione dell'indennità di rischio per radiazioni e l'incremento del congedo ordinario, previa verifica dell'obbligo di prestare l'opera professionale in zone controllate, secondo le indicazioni previste dal Ministero della sanità.

Una seconda categoria di personale a rischio è costituita dai soggetti non compresi nella categoria precedente, ma comunque tenuti a prestare le proprie mansioni di lavoro in ambiente caratterizzato dal rischio da irradiazione da sostanze ionizzanti.

In sostanza si tratta di quelle persone che, pur non provviste della qualifica di radiologo o tecnico di radiologia svolgono continuamente e normalmente la loro attività in ambiente a rischio.

L'individuazione di questo personale è rimessa dalla legge ad un'apposita commissione tecnica che deve valutare, in aggiunta all'obbligo di prestare l'opera professionale nelle «zone controllate» (secondo la disciplina prevista per i medici ed i tecnici di radiologia), la presenza di fatto «delle medesime condizioni lavorative ritenute idonee a configurare la sussistenza del rischio per i medici ed i tecnici radiologi».

L'ultima categoria dei soggetti a rischio è stata introdotta con la legge n. 460/1988 che ha previsto la corresponsione di un'indennità, nella misura ridotta di L. 50.000 in favore di tutti gli altri soggetti che siano tenuti a prestare la loro opera professionale in zone a rischio, ma in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione.

Il comitato regionale di controllo, invece, è partito dall'erroneo presupposto che non esisterebbero altri soggetti tenuti a prestare la loro opera in modo continuo e obbligatorio, in ambienti a rischio radiologico, che non siano medici o tecnici di radiologia.

Tale indicazione non può essere condivisa, tant'è vero che la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che in applicazione della normativa vigente, la indennità di rischio radiologico spetta a qualunque sanitario, comunque esposto a radiazioni ionizzanti.

L'interpretazione della normativa vigente prospettata dal Co.Re.Co. determinerebbe, perciò una illegittima e del tutto ingiustificata disparità di trattamento fra i frequentatori abituali di ambienti sottoposti al rischio da radiazioni, in relazione alla diversa qualifica, ma prescindendo dalla concreta presenza nell'ambiente a rischio per motivi professionali.

Il comitato di gestione della u.s.l. n. 13, nella delibera annullata, ha a questo proposito correttamente motivato la propria decisione rilevando che al personale medico e tecnico di radiologia possono essere equiparati, previo accertamento, caso per caso, quei soggetti che presentano i requisiti, rappresentati dalla sottoposizione in modo continuo all'azione di sostanze ionizzanti, dalla prestazione della propria attività nell'ambito di una zona controllata e dell'inevitabilità dell'esposizione a rischio.

L'innovazione legislativa contenuta nell'art. 1 della legge n. 460/1988, per essere correttamente interpretata, deve essere inserita in questo contesto.

Il secondo comma di tale disposizione opera sul piano meramente economico e si limita a stabilire un incremento di valore dell'indennità da corrispondere per il rischio radiologico, senza peraltro modificarne i presupposti.

Il terzo comma dell'art. 1 istituisce, invece una nuova categoria di soggetti che hanno diritto a percepire l'indennità per radiazioni, ma in misura ridotta.

Questa categoria è composta dai dipendenti che prestino la loro attività lavorativa in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione in ambiente a rischio.

Tali soggetti, secondo la disciplina previgente, non avevano, invece alcun diritto.

L'individuazione di questo personale è stata demandata alla stessa commissione dal quarto comma dell'art. 58 del d.P.R. n. 270/1987, cui compete anche l'individuazione dell'altra parte di personale, non medico e tecnico di radiologia, cui spettano i benefici in misura completa che non risultano in alcun modo abrogati dalla innovazione normativa.

Non si può quindi dubitare che l'indennità di rischio da radiazioni, prevista dall'art. 1, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 416, prevista per i tecnici di radiologia medica ... è attribuita a favore della totalità dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti in modo effettivo ed in via continuativa a tale rischio.

Con memoria depositata il 21 maggio 1991 la u.s.l. ricorrente ha svolto più ampia difesa, deducendo tra l'altro che l'interpretazione prospettata nella sentenza di questa sezione n. 86 del 25 febbraio 1991 è la sola che consenta di superare i dubbi di costituzionalità della citata legge n. 460/1988 ed ha concluso, quindi, per l'accoglimento del ricorso.

Con sentenza parziale n. 366/1991 questo t.a.r. dopo premesso che la domanda della u.s.l. ricorrente si riferiva al solo personale sanitario non espressamente contemplato dalla legge n. 460/1988 tra quello avente diritto all'indennità da rischio radiologico ed al congedo aggiuntivo di giorni quindici per anno, ma che era stato riconosciuto sottoposto a detto rischio al pari dei radiologi e dei tecnici di radiologia, ha respinto la tesi secondo la quale l'art. 1 della legge n. 460 predetta potesse interpretarsi nel senso di essere esteso anche al personale non espressamente contemplato ed ha disposto l'acquisizione dei verbali con i quali la commissione prevista dall'art. 58 del d.P.R. n. 270/1987 aveva individuato tale personale.

L'amministrazione ha eseguito l'istruttoria depositando in giudizio i verbali anzidetti.

Dal verbale in data 18 settembre 1991 risulta che sono stati riconosciuti professionalmente esposti al rischio radiologico alcuni medici anestesisti, ortopedici, un addetto all'U.O. di chimica e fisica ambientale, uno addetto a quella di medicina nucleare, due a quella di radiagnostica, una a quella di neuroradiologia.

Con memoria depositata il 6 dicembre 1991 l'u.s.l. ricorrente ha svolto più ampia difesa sostenendo, tra l'altro che il secondo comma dell'art. 1 della legge n. 460/1988 prevedendo l'indennità da rischio radiologico ed il congedo aggiuntivo soltanto per i medici ed i tecnici di radiologia si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché determina una ingiustificata esclusione dai benefici in questione di una considerevole quota di personale sanitario chiamato ad operare nello stesso ambiente sottoposto a radiazione ionizzanti.

Ha aggiunto la predetta amministrazione, che la norma anzidetta appare anche in contrasto con il principio di ragionevolezza, perché essa opera in senso opposto a quei criteri individuati dal legislatore come presupposto per la concessione del beneficio per cui è causa (profilassi e terapia) e, che, siccome l'indennità ed il congedo suppletivo costituiscono strumenti profilattici, terapeutici e di medicina preventiva, per ovviare all'incidenza negativa dell'irradiazione con sostanze ionizzanti il corpo umano, il secondo comma dell'art. 1 della legge n. 460/1988 si pone in contrasto, anche con l'art. 32 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

DIRITTO

Il secondo comma della legge 27 ottobre 1988, n. 460, ha disposto che al personale medico e tecnico di radiologia di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, l'indennità mensile lorda di L. 30.000 corrisposta ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416 è aumentata a L. 200.000 mensili a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il successivo terzo comma aggiunge, ancora, che al personale non compreso nel precedente secondo comma dello stesso articolo, che sia esposto a rischio da radiazioni ionizzanti in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente e prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale del medesimo secondo comma e cioè i medici e tecnici di radiologia, viene riconosciuta una indennità mensile lorda di L. 50.000 a decorrere dal 1° gennaio 1988, rimanendo l'individuazione di detto personale affidata alla commissione prevista dal quarto comma dell'art. 58 del d.P.R. 20 maggio 1958, n. 270.

Da quanto precede può desumersi che la legge in questione ha suddiviso i dipendenti delle unità sanitarie locali in due categorie.

Nella prima di esse ha ricompreso il personale tecnico e medico di radiologia sottoposto in modo continuo al rischio derivante da radiazioni ionizzanti.

Nella seconda categoria ha ricompreso il rimanente personale che secondo la previsione legislativa è esposto in maniera discontinua, temporanea o a rotazione al suddetto rischio, perché adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dai medici e tecnici di radiologia.

Nel caso di specie, però la commissione prevista dal quarto comma dell'art. 58 del d.P.R. n. 270/1987 ha accertato che dipendenti diversi dai medici e tecnici di radiologia, come di anestesisti, gli ortopedici, gli addetti all'unità organica di chimica e fisica ambientale, a quelle di medicina nucleare, di radiagnostica e neuroradiologia, sono soggetti professionalmente e continuamente al rischio da radiazioni ionizzanti al pari del personale radiologo.

Gli stessi però non possono usufruire del trattamento previsto per quest'ultimi dalla normativa vigente (indennità di L. 200.000 mensili e congedo aggiuntivo di giorni quindici l'anno), perché la legge n. 460 citata presume che possano, eventualmente esser esposti al rischio da radiazioni ionizzanti solo in maniera discontinua, temporanea o a rotazione.

Posto in tali termini il problema, non appare manifestamente infondata a questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 460/1988 per contrasto con gli artt. 3 e 32 della Costituzione nella parte in cui esclude che i dipendenti delle unità sanitarie locali sottoposti a rischio da radiazioni ionizzanti al pari dei medici e dei tecnici di radiologia non possano usufruire degli stessi benefici previsti per questi ultimi.

La disposizione appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché prevede un trattamento difforme, a fronte di due categorie di personale che sostanzialmente versano nella medesima situazione.

Tenuto conto che l'indennità prevista per il personale medico e tecnico di radiologia non rappresenta una monetizzazione del rischio, ma un concorso per le maggiori spese a detto personale, a scopo profilattico e terapeutico, come specificato, anche nella relazione alla proposta di legge (atti Senato, decima legislatura, stampato n. 523) e che il congedo aggiuntivo ha pure una finalità profilattica e terapeutica, appare evidente che la norma risulta in contrasto con l'art. 32 della Costituzione nella parte in cui tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività.

La norma, inoltre non risponde al principio della ragionevolezza, perché, senza giustificato motivo ed illogicamente non prevede gli stessi benefici e non ha le stesse finalità profilattiche e terapeutiche nei confronti di quei dipendenti che sono sottoposti a rischio da radiazioni, al pari dei medici ed i tecnici di radiologia.

Da quanto esposto appare evidente la rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

Infatti l'articolo, così come formulato non consente al personale delle unità sanitarie locali che non riveste la qualifica di radiologo o di tecnico di radiologia di potere usufruire dello stesso trattamento (L. 200.000 mensili e quindici giorni di congedo aggiuntivo annuo) di questi ultimi.

Per tale ragione la decisione definitiva del ricorso dipende da quella della Corte costituzionale, dal momento che la domanda della ricorrente può essere accolta solo in quanto risulti fondata la questione di legittimità costituzionale del summenzionato art. 1 della legge n. 460/1988.

Pertanto, il collegio ritiene di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale del precitato art. 1, primo comma, della legge n. 460 del 27 ottobre 1988 con riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione con contestuale sospensione del presente giudizio, fino all'esito di quello incidentale di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 32 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale secondo comma dell'art. 1 della legge n. 460 del 27 ottobre 1988, nella parte in cui non prevede la concessione al personale delle unità sanitarie locali sottoposti al rischio da radiazioni ionizzanti nella stessa misura di quello tecnico e medico di radiologia, i benefici previsti per quest'ultimo;

Sospende il giudizio in corso instaurato con il ricorso indicato in epigrafe dall'u.s.l. n. 13 della Toscana finì alla decisione del giudizio di legittimità costituzionale e dispone la trasmissione degli atti dalla Corte costituzionale;

Ordina che a cura delle segreterie di questo tribunale amministrativo la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991.

Il presidente: CICCIO

Il consigliere: METRO

Il consigliere estensore: PELLICANÒ

92C0821

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*



* 4 1 1 1 1 0 0 3 0 0 9 2 *

L. 6.000